

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

321° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

| | |
|--|---------------|
| 1 ^a - Affari costituzionali | <i>Pag.</i> 5 |
| 2 ^a - Giustizia | » 9 |
| 3 ^a - Affari esteri | » 23 |
| 5 ^a - Bilancio | » 32 |
| 7 ^a - Istruzione | » 46 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » 55 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 59 |
| 10 ^a - Industria | » 66 |
| 11 ^a - Lavoro | » 75 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » 81 |

Commissioni di inchiesta

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Sul sistema sanitario | <i>Pag.</i> 107 |
|-----------------------------|-----------------|

Commissione speciale

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Materia d'infanzia | <i>Pag.</i> 112 |
|--------------------------|-----------------|

Giunte

| | |
|--|---------------|
| Elezioni e immunità parlamentari | <i>Pag.</i> 3 |
|--|---------------|

Organismi bicamerali

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Questioni regionali | <i>Pag.</i> 120 |
| Informazione e segreto di Stato | » 126 |
| Riforma fiscale | » 127 |
| Riforma amministrativa | » 148 |

Sottocommissioni permanenti

| | |
|--|-----------------|
| 1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i> | <i>Pag.</i> 168 |
| 5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i> | » 172 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| <i>CONVOCAZIONI</i> | <i>Pag.</i> 177 |
|---------------------------|-----------------|

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Maurizio Ronconi in relazione al procedimento penale n. 1524/97 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Perugia
(R135 000, C21^a, 0069^o)

Il PRESIDENTE espone i fatti attinenti alla richiesta del senatore Ronconi, nei confronti del quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia sta procedendo ad indagini in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa, a causa di una pubblicazione dal titolo «De Gregori sì, i cittadini di Spello no». Tale pubblicazione contiene affermazioni sul noto cantante Francesco De Gregori, al quale il senatore Ronconi ha attribuito il fatto di avere chiesto ed ottenuto, in tempi inusualmente brevi, un provvedimento del Comune di Spello, concernente la concessione edilizia per la recinzione di una proprietà che lo stesso De Gregori aveva acquistato nel medesimo comune.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Maurizio RONCONI, che deposita copia della pubblicazione recante le affermazioni ritenute ingiuriose dal signor Francesco De Gregori ed al quale rivolgono domande i senatori BERTONI, CÒ ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Ronconi, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, BERTONI, che propone

di chiedere gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica di Perugia, PASTORE, DE CAROLIS ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di chiedere copia degli atti all'autorità giudiziaria precedente.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

265^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3015) *Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(3229) BERTONI. – *Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3015, congiunzione con il disegno di legge n. 3229 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3229, congiunzione con il disegno di legge n. 3015 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 3015, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso. Ha inizio l'esame del disegno di legge n. 3229, assegnato da ultimo, di cui si conviene di compiere una trattazione congiunta a quella del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore VILLONE comunica che la Commissione giustizia ha sollevato una questione di competenza sul disegno di legge n. 3015, in ragione di un emendamento aggiuntivo trasmesso a quella Commissione per il parere e concernente la disciplina penale della corruzione. In attesa delle determinazioni del Presidente del Senato, egli illustra intanto il nuovo disegno di legge assegnato in materia alla Commissione, quello del senatore Bertoni: si tratta di un testo normativo il cui oggetto è ben più esteso di quello proprio del disegno di legge n. 3015 perchè comprende anche una nuova disciplina penale della corruzione, norme sul

rapporto tra procedimenti penali e misure disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, disposizioni sulle misure di prevenzione a carico dei responsabili di reati contro la pubblica amministrazione, norme di carattere processuale, oltre a una parte sostanzialmente corrispondente, nell'oggetto, al disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore BESOSTRI rileva che la fissazione di un termine per emendamenti per la discussione in Assemblea aveva indotto alcuni senatori a proporre modifiche direttamente in quella sede: ritiene pertanto opportuno consentire un breve termine ulteriore per la proposizione di emendamenti in Commissione, che possano tener conto anche del disegno di legge n. 3229.

Quanto alla questione di competenza sollevata dalla Commissione giustizia, ricorda che le più recenti innovazioni legislative in materia di processo amministrativo, concernenti le controversie sugli appalti pubblici, furono discusse e definite in una Commissione diversa da quella competente in tema di giustizia amministrativa, evidentemente in un contesto normativo più ampio.

Il senatore PASTORE osserva che l'emendamento posto all'origine della questione di competenza, in effetti investe direttamente la legislazione penale, non compresa nel disegno di legge n. 3015.

Il presidente VILLONE ritiene opportuno attendere in proposito le determinazioni del Presidente del Senato: da parte sua, egli intende resistere alla rivendicazione di competenza, considerando in primo luogo che la proposizione di emendamenti non potrebbe provocare incidenti procedurali tali da alterare un *iter* legislativo già avviato e portato a maturazione, senza il rischio di una proliferazione incontrollabile di simili incidenti. Quanto alla possibilità di proporre ulteriori emendamenti, assicura che dopo la risoluzione del conflitto di competenza, vi sarà senz'altro un termine utile per altri emendamenti. Nel frattempo, ritiene opportuno iniziare l'illustrazione degli emendamenti già presentati.

La Commissione consente circa l'intendimento manifestato dal Presidente in ordine al conflitto di competenza.

Il sottosegretario BETTINELLI suggerisce di rinviare l'illustrazione degli emendamenti già presentati a un momento successivo, nel quale il quadro delle proposte di modifica sia completo. D'altra parte, la prospettiva di una rielaborazione del testo, ancorchè enunciata fin dall'inizio dell'esame in Senato, non trova corrispondenza negli emendamenti già presentati.

Il relatore VILLONE conferma che gli emendamenti presentati nel complesso non alterano l'impianto del testo, ma propongono modifiche puntuali anche radicali. Tuttavia egli si riserva di proporre emendamenti aggiuntivi concernenti i servizi di controllo interno delle amministrazioni pubbliche e i corpi tecnici delle amministrazioni pubbliche. In ogni

caso, conviene sull'opportunità di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Secondo il senatore PASTORE, l'esame del disegno di legge n. 3015 si complica alquanto, anche in ragione dell'orientamento del proprio Gruppo, disposto ad accogliere l'istituzione di un nuovo organo per la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche, esclusivamente nella configurazione del difensore civico nazionale: rileva infatti che sullo stesso argomento sono all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati apposite iniziative legislative.

Il sottosegretario BETTINELLI conferma la circostanza indicata dal senatore Pastore.

Il senatore MARCHETTI rammenta che la decisione di intraprendere una indagine conoscitiva incidentale nella trattazione del disegno di legge n. 3015 fu motivata con l'esigenza di rimediare alle molteplici carenze attribuite a quel testo e con la necessità di profonde trasformazioni nel merito.

A prescindere da ogni giudizio sul contenuto dei testi normativi prodotti dalla Commissione speciale in materia di corruzione istituita presso la Camera dei deputati, occorre comunque tener conto che in forza dell'attività di quella Commissione, dall'altro ramo del Parlamento provengono provvedimenti distinti sui diversi aspetti legislativi della lotta alla corruzione. È pertanto necessario valutare nell'insieme tali iniziative, per evitare sovrapposizioni improprie.

Il presidente e relatore VILLONE assicura il suo impegno a tal fine, reputando fondata la preoccupazione espressa dal senatore Marchetti. Egli ha già compiuto una verifica, ad esempio, in tema di rapporto tra procedimenti penali e misure disciplinari a carico dei dipendenti pubblici. Considera necessario, infatti, evitare sovrapposizioni e confusioni legislative e non alterare l'articolazione e la distinzione di sede normativa dei testi provenienti dalla Camera dei deputati in tema di prevenzione della corruzione.

Egli torna quindi a riferire sulla questione di competenza sollevata dalla Commissione giustizia e precisa la sua intenzione di rispondere al Presidente del Senato, che lo ha interpellato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, affermando la competenza esclusiva della Commissione affari costituzionali, senza pregiudizio di una valutazione aperta a ogni possibile esito sull'emendamento che ha dato luogo al conflitto.

Il senatore PASTORE osserva che quell'emendamento impone comunque una valutazione di pertinenza all'oggetto del disegno di legge n. 3015.

Il relatore VILLONE risponde nella sua qualità di Presidente della Commissione, osservando che la pertinenza all'oggetto va considerata,

nel caso di specie, anche alla stregua delle numerose sollecitazioni formulate nel corso dell'indagine conoscitiva, rivolte a promuovere innovazioni normative in vari settori dell'ordinamento, compreso quello penale.

La senatrice BUCCIARELLI osserva che anche le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 3229 potrebbero essere utilizzate in forma di emendamenti, riferiti ai disegni di legge all'esame della Commissione che a titolo diverso riguardano il tema della prevenzione della corruzione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

292^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 maggio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

In merito all'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo) il presidente SE-NESE sottolinea che il riferimento alla pensione sociale in esso contenuto dovrebbe essere riformulato in modo da tener conto delle innovazioni introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 335. L'articolo 3, commi 6 e 7, di tale legge ha infatti sostituito l'istituto della pensione sociale con quello dell'assegno sociale al quale sarebbe più opportuno fare riferimento nella proposta di modifica all'esame.

Il relatore FOLLIERI ritira la proposta di parziale riformulazione avanzata nella seduta del 28 maggio scorso.

Il sottosegretario SINISI, ribadisce di considerare preferibile la soluzione prospettata nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1992, come introdotto dall'articolo 6 in esame, ma ritiene che potrebbe rimettersi alla Commissione sull'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo) pur manifestando talune perplessità circa il carattere automatico del meccanismo di adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sul punto da ultimo sollevato dal sottosegretario Sinisi intervengono successivamente il presidente SENESE e il senatore RUSSO che suggerisce, al riguardo, una modifica dell'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo).

Recependo le indicazioni emerse, il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo), riformulandolo nell'emendamento 6.5 (Ulteriore nuovissimo testo).

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 6.5 (Ulteriore nuovissimo testo) viene posto ai voti e approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 6.6.

Prende la parola il senatore CENTARO il quale raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 6.4 sottolineando come la previsione di cui al terzo periodo del comma 6 del già citato articolo 13 - che l'emendamento in questione intende sopprimere - appaia intrinsecamente contraddittoria in quanto non si riesce a comprendere sotto quale aspetto le speciali esigenze di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione potrebbero giustificare una integrazione dell'importo dell'assegno di mantenimento.

Il senatore RUSSO osserva come sia l'assegno di mantenimento sia le sue eventuali integrazioni ai sensi del terzo periodo del comma 6 tendono a sopperire alle esigenze che nascono in relazione alla particolare situazione del soggetto sottoposto a protezione. In questa prospettiva peraltro potrebbe considerarsi più opportuna una formulazione diversa che faccia riferimento non a «speciali» esigenze di tutela, ma a «particolari esigenze connesse alla tutela».

La senatrice SCOPELLITI rileva come non si riesca ad individuare esigenze particolari meritevoli di considerazione che possono giustificare una integrazione dell'assegno di mantenimento, soprattutto alla luce del fatto che le spese concernenti la sistemazione alloggiativa, i trasferimenti, l'assistenza sanitaria e quella legale sono considerate separatamente dall'assegno di mantenimento nel primo periodo del comma 6. Quella di cui al terzo periodo dello stesso comma è quindi una previsione che non può non suscitare perplessità e che appare suscettibile di dar luogo ad una prassi applicativa distorta in cui si ripetano episodi già ve-

rificatisi in passato che hanno visto l'elargizione di somme miliardarie in cambio del mantenimento della collaborazione da parte del soggetto sottoposto a protezione.

Il senatore CIRAMI si dichiara contrario all'emendamento 6.4 e ritiene che la previsione di cui al terzo periodo del comma 6 non può prestarsi alle critiche della senatrice Scopelliti. Il problema di fronte al quale si trova la Commissione è invece quello, eventualmente, di specificare in maniera più puntuale quali possono essere le particolari esigenze giustificative di una integrazione dell'assegno di mantenimento.

Il senatore Antonino CARUSO concorda sostanzialmente con la senatrice Scopelliti, ritenendo che il complesso delle previsioni contenute nel comma 6 in questione consenta senz'altro di pervenire alla soppressione del terzo periodo dello stesso comma 6 senza che ciò comporti problemi dal punto di vista della salvaguardia delle esigenze di tutela.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario all'emendamento 6.4 e richiama l'attenzione, in particolare, sul fatto che le esigenze del collaboratore e del suo nucleo familiare possono risultare fortemente variabili e che la possibilità di una integrazione dell'assegno consente precisamente di far fronte alle situazioni che possono concretamente verificarsi.

Dopo un intervento del senatore GRECO, che invita il Governo a chiarire quali possano essere in concreto le speciali esigenze di tutela suscettibile di giustificare un'integrazione dell'assegno di mantenimento, prende la parola il presidente SENESE il quale osserva che la problematica sottesa all'emendamento 6.4 deve essere affrontata tenendo conto dell'assetto complessivo del provvedimento e della possibilità di inserire in esso altre previsioni che potrebbero fornire una adeguata garanzia rispetto al rischio di un uso distorto della possibilità di integrare l'assegno di mantenimento. A questo riguardo potrebbe – tra l'altro – prevedersi l'attribuzione, al difensore di colui a carico del quale il collaboratore rende le proprie dichiarazioni, della facoltà di avere copia del provvedimento con cui viene disposta l'erogazione dell'assegno di mantenimento a favore del dichiarante.

Interviene il senatore VALENTINO che sottolinea la difficoltà di individuare le speciali esigenze di tutela menzionate dal terzo periodo del comma 6 a fronte di una previsione, nel primo periodo dello stesso comma, che consente una copertura sostanzialmente completa di tutti gli impegni connessi alla necessità di assicurare la protezione del collaborante. Appare quindi indispensabile elaborare una riformulazione del terzo periodo del comma che abbia carattere più dettagliato e specifico e consenta di evitare il rischio di quegli abusi che in passato purtroppo si sono verificati.

Dopo brevi interventi del senatore BERTONI e della senatrice SCOPELLITI, prende la parola il sottosegretario SINISI che ribadisce,

con riferimento alle prefigurate riformulazioni dell'emendamento 6.4, l'esigenza di mantenere la correlazione fra integrazione dell'assegno di mantenimento e il fine della tutela dell'interessato. Ciò per escludere l'esistenza di un rapporto sinallagmatico fra l'attività di collaborazione e le erogazioni economiche. Si tratta, aggiunge il Sottosegretario, anche di un segnale importante per ribadire che la collaborazione è espressione precipua di un dovere civile e non è soggetta a compenso. Non è, peraltro, contrario a eventuali riformulazioni che rimangano nell'ambito dell'impianto del comma, secondo le considerazioni da lui svolte. Ricorda, quindi, che la definizione dell'assegno di mantenimento viene effettuata con provvedimento di carattere generale dalla commissione centrale e che specifiche esigenze vengono affrontate con delibere *ad hoc*, esponendo, altresì, la casistica che dà luogo agli interventi di natura specifica. Dopo aver osservato che l'approvazione dell'emendamento 6.5 (Ulteriore nuovissimo testo) si presta a dubbi di carattere interpretativo per stabilire se il tetto massimo si riferisca al singolo o, complessivamente, anche al nucleo familiare, torna a sottolineare la improprietà dell'apposizione di rigidi parametri che creerebbero sicuro pregiudizio alle esigenze oggettive su cui il sistema di protezione intende operare.

Anche il senatore CIRAMI rileva la necessità di chiarire quale sia la corretta interpretazione del tetto massimo introdotto con l'emendamento 6.5 (Ulteriore nuovissimo testo), chiarendo se esso ricomprenda anche la parte relativa al nucleo familiare.

Il senatore Antonio CARUSO appone, quindi, la propria firma all'emendamento 6.4 e ne prospetta una riformulazione, cui dichiara di non essere contraria la senatrice SCOPELLITI qualora l'espressione «assegno di mantenimento» fosse modificata adottando una terminologia più idonea ad esprimere il concetto che l'assegno in questione svolge una funzione diversa dal mantenimento.

Il senatore RUSSO concorda con la necessità di chiarire la portata dell'emendamento 6.5 (Ulteriore nuovissimo testo), il quale fissa un limite molto rigoroso e, in tale ottica, non sarebbe favorevole ad una riformulazione dell'emendamento 6.4 che – come prospettato dal senatore Caruso – fissasse un limite per l'aumento fino al doppio dell'assegno di mantenimento.

Il senatore PERA ritiene che se il Governo non ha nulla da nascondere quanto alle modalità con le quali le erogazioni, anche particolari, vengono effettuate, in conseguenza dell'avvenuta adozione di un modo di procedere della commissione centrale ispirato a rigorosi e predeterminati criteri oggettivi non sembra giustificata la posizione di chiusura che il Governo stesso ha assunto sull'emendamento 6.7, proposta volta ad ottenere trasparenza sull'ammontare delle spese sostenute per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione.

Seguono interventi di chiarimento del presidente SENESE e dei senatori CENTARO e VALENTINO.

Il senatore Antonino CARUSO propone, allora, una ulteriore riformulazione dell'emendamento 6.4 che modifica la prima parte dell'ultimo capoverso del comma 6 dell'articolo 13, come introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge, senza prevedere limiti massimi di ammontare dell'assegno di mantenimento, ma stabilisce che il limite ordinario può essere superato solo quando ricorrano particolari circostanze influenti sull'esigenza di mantenimento, in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione. L'oratore propone, altresì, di eliminare la eventuale consultazione dell'autorità che ha formulato la proposta, del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali interessati, a seguito degli interventi dei senatori GRECO e CIRAMI, i quali fanno osservare l'incongruità di tale previsione negli specifici casi considerati.

Il sottosegretario SINISI preannunzia che sarebbe contrario anche a tale riformulazione e insiste, in particolare, per il mantenimento del parere – eventuale – dei soggetti richiamati nell'ultima parte del capoverso 6.

Il senatore CENTARO, primo firmatario dell'emendamento 6.4, insiste per la votazione dell'emendamento nel testo da lui presentato.

Il RELATORE, modificando il parere in precedenza espresso sull'emendamento 6.4, si dichiara ad esso contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 6.4 è quindi respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

293^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0085º)

La senatrice SALVATO richiama l'attenzione sull'esigenza di un più ordinato svolgimento dei lavori che ritiene indispensabile al fine di rendere più produttiva l'attività della Commissione.

Il presidente ZECCHINO ringrazia la senatrice Salvato, condividendo nella sostanza i suoi rilievi. Deve però far presente che l'esigenza sottolineata dalla senatrice potrà essere pienamente soddisfatta dalla Presidenza solo con la fattiva collaborazione di tutti i componenti della Commissione.

Il senatore PREIONI si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Salvato rilevando che esse devono valere non solo per tutti i componenti della Commissione ma anche per il Governo. Dopo aver evidenziato che risulta estremamente difficile seguire l'organizzazione dei lavori della commissione Giustizia, auspica che venga ridotto sia il numero delle sedute sia quello dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, ritenendo che ciò si tradurrebbe in una maggiore produttività.

Il presidente ZECCHINO coglie innanzitutto l'occasione per rivolgere al senatore Gasperini i propri auguri e quelli di tutta la Commissione per la recente elezione a Presidente del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente. Con riferimento poi al punto da ultimo sollevato dal senatore Preioni fa presente che l'inserimento all'ordine del giorno di più argomenti è funzionale all'esigenza di evitare che la Commissione, a causa di qualche imprevisto, si trovi nell'impossibilità di poter tenere le sedute di volta in volta previste per ciascun giorno.

Il sottosegretario AYALA assicura la piena disponibilità del Governo a fornire il proprio contributo affinché i lavori della Commissione procedano nella maniera più spedita possibile, manifestando peraltro, sorpresa per le affermazioni del senatore Preioni vista anche la sua scarsa assiduità ai lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

Il relatore FOLLIERI chiede che la Commissione consenta la presentazione di un emendamento fuori termine volto a recepire le indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana odierna in merito alla previsione di cui al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 13, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge n. 2207.

Conviene la Commissione.

Il presidente ZECCHINO, in attesa che il relatore presenti il testo dell'emendamento da lui preannunciato dispone che si passi all'esame dell'emendamento 6.7, precedentemente accantonato.

Il relatore FOLLIERI, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere contrario sull'emendamento 6.7 proprio in considerazione dei contenuti dell'emendamento da lui preannunciato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.7 è respinto.

Il relatore FOLLIERI presenta ed illustra quindi l'emendamento 6.100 sul quale il sottosegretario AYALA esprime parere contrario soprattutto in considerazione di quanto previsto dall'ultimo periodo di tale emendamento. Stabilire che il provvedimento debba essere comunicato a richiesta della difesa dei soggetti a carico dei quali sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore appare infatti, ad avviso del Rappresentante del governo, del tutto inopportuno e non condivisibile.

La senatrice SALVATO si dichiara contraria all'attribuzione al difensore della facoltà di richiedere la comunicazione del provvedimento con cui è stata disposta l'integrazione dell'assegno di mantenimento e sottolinea come tale provvedimento debba essere motivato con riferimento a profili connessi alla tutela del soggetto sottoposto al programma. Proposte di questo tenore appaiono chiaramente indirizzate verso un sostanziale azzeramento dello strumento dei pentiti, il che le appare inaccettabile.

Il senatore CENTARO annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 6.100, in quanto ritiene contraddittorio attribuire al difensore la possibilità di conoscere dati che si è ritenuto non potessero essere portati a conoscenza del Parlamento, mentre va altresì sottolineato che subordinare la comunicazione ad una richiesta della difesa non tiene conto di come quest'ultima sia nell'impossibilità di sapere se eventuali integrazioni dell'assegno siano o non siano state disposte.

Il senatore VALENTINO richiama l'attenzione sull'esigenza di assicurare un meccanismo di controlli che garantisca, per quanto concerne le erogazioni in questione, dai rischi di un'eccessiva discrezionalità e dalle conseguenze che questa ha comportato in passato. La previsione, contenuta nell'ultimo periodo dell'emendamento 6.100 fornisce una risposta positiva ed accettabile in questa direzione, mentre va evidenziato

che le motivazioni del provvedimento potranno certamente essere formulate in maniera tale da impedire che si risalga alle cautele adottate per garantire la sicurezza delle persone sottoposte a protezione. Per tali motivi annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale sull'emendamento 6.100.

Il senatore SENESE ritiene pienamente condivisibile la previsione di cui all'ultimo periodo dell'emendamento 6.100 e ricorda che già nella seduta antimeridiana odierna aveva prospettato l'opportunità di un simile correttivo. Si tratta di una soluzione che esclude i rischi legati ad una *discovery* eccessivamente anticipata di elementi rilevanti ai fini della tutela dei soggetti sottoposti a protezione – come invece sarebbe avvenuto nel caso di approvazione dell'emendamento 6.7 – e consente che questi elementi vengano comunicati solo in un momento successivo e nella misura in cui ciò è funzionale ad assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa. Deve infine rilevarsi come tale impostazione appaia coerente con l'esigenza di eliminare quell'alone di sospetto che circonda l'utilizzazione dello strumento dei pentiti e che potrebbe in futuro produrre conseguenze gravemente negative. Per tali motivi annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 6.100.

La senatrice SCOPELLITI, in dissenso dal Gruppo Forza Italia, annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 6.100.

Il senatore BERTONI, in dissenso dal Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 6.100.

Il senatore PREIONI, pur ribadendo la contrarietà del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente al disegno di legge n. 2207 nel suo complesso, giudica convincenti le argomentazioni del senatore Valentino e annuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 6.100.

Il senatore FASSONE, in dissenso dal Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 6.100, sottolineando come non vi sia alcuna connessione logica fra la credibilità delle dichiarazioni del collaboratore e l'entità delle erogazioni ricevute ed evidenziando i rischi per la sicurezza del soggetto protetto, nonché dei suoi familiari, legati alla comunicazione del provvedimento motivato che ha disposto l'integrazione dell'assegno di mantenimento.

Il senatore CALVI, in dissenso dal Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, annuncia la sua astensione sull'emendamento 6.100, rilevando che l'emendamento stabilisce una inopportuna connessione fra l'attendibilità delle dichiarazioni e l'entità delle misure di assistenza economica erogate.

Il senatore MELONI, nel dichiararsi in linea di principio favorevole a tutte le proposte volte a rafforzare il ruolo della difesa, manifesta però

le proprie perplessità sulla formulazione dell'ultimo periodo dell'emendamento 6.100 e suggerisce che un correttivo potrebbe essere individuato valorizzando il ruolo del giudice.

In considerazione del suggerimento prospettato dal senatore Meloni, il senatore RUSSO propone una modifica dell'emendamento 6.100.

Il relatore FOLLIERI modifica l'emendamento 6.100 nel senso proposto dal senatore Russo, riformulandolo nell'emendamento 6.100 (Nuovo testo).

La senatrice SALVATO chiede che l'emendamento 6.100 (Nuovo testo) sia votato per parti separate nel senso di porre in votazione prima la parte dell'emendamento dall'inizio fino alle parole «a norma dell'articolo 11» e poi la restante parte dell'emendamento.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Posti separatamente ai voti, sono approvati la prima e la seconda parte dell'emendamento 6.100 (Nuovo testo), nonché l'emendamento 6.100 (Nuovo testo) nel suo complesso.

La senatrice SALVATO, recependo le indicazioni emerse nel corso della seduta del 26 maggio scorso, modifica poi l'emendamento 6.9, riformulandolo nell'emendamento 6.9 (Nuovo testo) al quale il senatore CENTARO dichiara di voler mantenere la propria firma.

L'emendamento 6.9 (Nuovo testo) viene quindi posto ai voti e approvato.

Conseguentemente risulta precluso l'emendamento 6.10.

Il senatore CENTARO richiama l'attenzione della Commissione sul rilievo dell'esigenza sottesa agli emendamenti 6.14 e 6.15 (Nuovo testo), sottolineando che, qualora non venisse prevista una specifica sanzione per le ipotesi in cui risultino violati i divieti di cui al comma 13 dell'articolo 13, introdotto dall'articolo 6 in esame, si rischierebbe in concreto di non garantire il loro effettivo rispetto.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario agli emendamenti in questione, evidenziando che l'esigenza alla quale ha fatto riferimento il senatore Centaro potrebbe essere soddisfatta prevedendo un particolare onere di motivazione nel caso in cui risultino violati i divieti stabiliti dal citato comma 13.

Segue quindi un breve intervento del relatore FOLLIERI, il quale sottolinea la differenza fra i due emendamenti e conferma sull'emendamento 6.15 (Nuovo testo) il parere favorevole già espresso sull'emendamento 6.15.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 6.14.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZECCHINO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso sarà integrato con l'inserimento del disegno di legge n. 3229, recante «Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione», assegnato alla Commissione in sede consultiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 6.**

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT».

6.5 (Ulteriore nuovissimo testo)

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO,
CARUSO Antonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte la pensione sociale. L'assegno di mantenimento è annualmente ed automaticamente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT».

6.5 (Nuovissimo testo)

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO An-
tonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «L'assegno di mantenimento...» fino alla fine del comma.

6.4

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le misure di assistenza economica corrisposte periodicamente ai collaboratori di giustizia ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non possono comunque superare gli importi complessivi annui stabiliti dalla legge per l'assegno sociale».

6.6

VEGAS, GRECO

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione, specificando dettagliatamente l'importo corrisposto a ciascuno di essi».

6.7

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla Commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore».

6.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla Commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento è comunicato a richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore».

6.100

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: «e ai collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti».

Conseguentemente, dopo il citato comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei confronti di coloro che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire un adeguato tenore di vita. La commissione centrale deve agevolare il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, specificando forme, modi e importi necessari».

6.9 (Nuovo testo)

SALVATO, CENTARO

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: «e ai collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti».

Conseguentemente, dopo il citato comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei confronti dei collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire, sulla base di idonea documentazione, almeno il medesimo tenore di vita che il nucleo familiare aveva all'inizio della collaborazione. La commissione centrale deve agevolare il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, concordando con gli stessi le forme, i modi e l'importo necessari per consentire l'avvio di una nuova attività economica o, quando ciò non sia possibile, garantire un vitalizio commisurato al detto tenore di vita».

6.9

SALVATO

Al comma 1 dell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti di coloro che assumono esclusivamente la qualifica di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, nel caso in cui vi sia l'assoluta impossibilità di conservazione del posto di lavoro, anche mediante il trasferimento ad altra sede, occorre assicurare una nuova occupazione in grado di garantire loro un reddito analogo a quello goduto prima dell'inizio della collaborazione».

6.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese».

6.14 CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO, CIRAMI

Al comma, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese successivamente alla data in cui si è verificata la violazione».

6.15 (Nuovo testo) CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA, CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse dalla data in cui si è verificata la violazione».

6.15 CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA, CIRAMI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 14,45.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R033 004, C03^a, 0013^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Governo sui fatti che hanno provocato le dimissioni dell'ambasciatore a Bucarest e svolgimento della connessa interrogazione 3-01936 all'ordine del giorno**(R046 003, C03^a, 0013^o)

Il sottosegretario TOIA riferendo in merito all'incidente automobilistico di cui è stato accusato il consigliere di legazione Fabrizio Inserra ripercorre gli avvenimenti e la successione delle notizie giunte al Ministero che ne hanno determinato le scelte successive. L'ambasciatore italiano a Bucarest Giuseppe de Michelis di Slonghella conobbe i fatti dapprima quasi casualmente mentre si trovava negli uffici del Ministero dell'interno per altri motivi e solo il giorno dopo ricevette l'avviso ufficiale che accusava il consigliere Inserra di avere investito ed omesso il

soccorso nei confronti di una donna successivamente deceduta. In un primo tempo le autorità rumene non fornirono notizie sufficienti a provare i fatti e nemmeno il certificato dell'analisi necroscopica sul corpo della vittima che avrebbe chiarito l'ipotesi dell'ora del decesso: infatti il consigliere Inserra ha sempre sostenuto la sua completa estraneità all'incidente fornendo una diversa versione dei propri spostamenti relativi a quel giorno. Richiamare subito il funzionario in sede avrebbe significato per il Ministero degli esteri avallare *sic et simpliciter* la tesi della polizia romena e perciò si preferì dare istruzioni all'Ambasciatore di richiedere maggiori dettagli a fondamento delle accuse sostenute.

In seguito, visti gli sviluppi del caso e la pubblicità data dagli organi di stampa, vennero date istruzioni all'Ambasciatore di rappresentare alle autorità romene la necessità di maggiori cautele, assicurando nel contempo la piena collaborazione della parte italiana. Nel mese di gennaio furono resi noti il rapporto di polizia ed alcune perizie automobilistiche che confermavano le accuse delle autorità romene, mentre la locale pretura competente decise sulla colpevolezza del dottor Inserra dichiarandolo responsabile di omicidio colposo e sollevando l'improcedibilità del caso coperto da immunità diplomatica. Nel frattempo l'ambasciatore de Michelis per cause di salute lasciava per due settimane la sede di Bucarest e dovendosi procedere a una sostituzione temporanea, dato il caso delicato, si lasciò proprio al consigliere Inserra - funzionario più anziano in carriera - la responsabilità interna dell'Ambasciata, nominando incaricato d'affari per i rapporti esterni il primo Segretario della rappresentanza diplomatica: non era d'altronde il caso di lasciare la sede vacante alla vigilia della visita del presidente della Repubblica Scalfaro. Rientrato a Bucarest l'ambasciatore de Michelis, il 14 febbraio il Ministero degli affari esteri richiamò a Roma il consigliere Inserra per il previsto avvicendamento della carriera diplomatica; contemporaneamente gli atti del processo venivano trasmessi alla Procura della Repubblica di Roma.

In definitiva pertanto la linea tenuta dalla Farnesina è stata improntata a cautela nella fase in cui mancavano gli atti probatori e i precisi elementi di dettaglio da parte delle autorità romene che per oltre un mese hanno continuato a dar per certa la colpevolezza. Va d'altronde osservato che il consigliere Inserra ha sempre sostenuto la propria estraneità al fatto, fornendo notizie sui propri movimenti che evidenziano le discrepanze con quanto affermato dalla polizia romena: pur non accusando eventuali messe in scena da parte dei servizi segreti rumeni, egli sostiene di essere stato colpito da un corpo contundente mentre si trovava in una strada di campagna e, pensando di essere vittima di un atto vandalico, non vedendo nessuna persona al momento dell'urto, si sarebbe allontanato in fretta da una situazione di pericolo e sarebbe arrivato all'hotel Hilton di Bucarest sin dalle 19.45, allorchè il rapporto della polizia parla di incidente avvenuto alle ore 21.

Precisa che il Ministero degli esteri si predisponneva già da tempo all'avvicendamento del consigliere Inserra e i suggerimenti dati all'ambasciatore sull'atteggiamento da seguire non furono al momento oggetto di divergenza. La Farnesina infatti ha tentato nello stesso tempo di otte-

nere prove certe e documentate mantenendo i buoni rapporti bilaterali che legano l'Italia e la Romania. D'altronde nemmeno le autorità rumene hanno sollecitato il richiamo del funzionario a Roma.

Passando ad esaminare lo sviluppo di carriera del consigliere Inserra ricorda che essa è stata del tutto normale e simile ad altri suoi colleghi, non rilevando nessun elemento negativo; rilievi critici manifestati in passato riguardavano ritardi nella concessione di visti a favore di minori adottati da famiglie italiane, ma non sembrò un episodio di tale rilevanza da richiamare provvedimenti conseguenti. Egli si trova oggi in sede a Roma per osservare il periodo di permanenza in Italia e quindi non è in attesa di alcun nuovo incarico per l'estero che, sicuramente, potrà decidersi solo dopo che i fatti saranno chiariti dall'autorità giudiziaria italiana.

Quanto alle dimissioni dell'ambasciatore De Michelis nega che esse siano state date in collegamento alla sua mancata nomina a ministro di prima classe, la cui scelta è derivata da valutazioni e giudizi discrezionali verificate in Consiglio dei Ministri.

Ritiene pertanto di aver sufficientemente fornito elementi anche per la risposta all'interrogazione n. 3-01936, presentata sul medesimo argomento.

Il senatore SERVELLO, pur apprezzando la puntualità e la precisione della risposta fornita dal Governo, ritiene eccessivo lo spazio dato in Commissione a un simile argomento, giudicandolo del tutto sproporzionato ai fatti.

Il presidente MIGONE precisa di aver proposto questo tipo di procedura per permettere a tutti gli interessati di partecipare al dibattito evitando il monopolio di parola ai soli firmatari dell'interrogazione. In questa veste peraltro si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo in quanto non appare convincente il ragionamento seguito poichè, pur nel principio di presunzione di innocenza, e pur nella constatazione di prove insufficienti, trattandosi di un diplomatico la prudenza era d'obbligo soprattutto nei rapporti con il governo rumeno: invece si è perso del tempo, non sono stati ascoltati i consigli del capomissione per poi infine mascherare il ritiro, creando una spiacevolissima situazione con un paese per il quale l'Italia si batte in campo internazionale sostenendone la partecipazione alle organizzazioni europee e all'Alleanza atlantica, e che inoltre annovera l'Italia fra i primi *partners* commerciali. Augurando al consigliere Inserra di poter dimostrare la propria innocenza, osserva che certamente l'ambasciatore De Michelis è stato penalizzato da uno scavalciamento di promozioni e non sono state chiarite le motivazioni di questa scelta, pur discrezionale del Governo, ma sulla quale il Parlamento ha diritto di chiedere trasparenza.

Il senatore PORCARI, non condividendo interamente il testo dell'interrogazione presentata, desidera che il Governo fornisca chiarimenti sull'atteggiamento non sufficientemente chiaro che la Farnesina avrebbe dovuto prendere nei confronti delle notizie che la stampa ha

fornito su questo episodio. Non si deve infatti confondere la prudenza e la discrezione con la mancanza di chiarezza, ritenendo che il vero problema risieda nell'equilibrio dei rapporti creatisi all'interno della rappresentanza diplomatica e fra il capo della missione e il Ministero. Pur credendo nel principio di presunzione di innocenza e nel diritto alla difesa dell'imputato, non essendo animato da intenti demonizzanti, ritiene grave il fatto di non aver richiamato subito la persona accusata e anzi che la situazione sia diventata abnorme allorchè il consigliere Inserra è stato lasciato come incaricato d'affari interno all'ambasciata d'Italia durante il pieno svolgimento di questo episodio. Il Governo ha dato prova di debolezza inammissibile sul piano giuridico e contestabile sul piano politico, fornendo un pessimo esempio di un'amministrazione discontinua e priva di intenti definiti. Si pronuncia infine contro chi sostiene la necessità di rinunciare in casi come questo all'immunità diplomatica in omaggio a un principio generale di tutela di questa funzione che resta comunque esposta a casi di ingiustizia locale che possono togliere serenità all'esercizio dei compiti assegnati.

Il senatore ANDREOTTI ritiene sproporzionato il tempo dedicato ad un episodio che non dovrebbe riguardare il Parlamento, in quanto non ne investe la competenza, nè appare delicato fornire giudizi in assenza di elementi certi delle circostanze segnalate. Globalmente ritiene comunque corretto l'atteggiamento seguito dal Governo.

Il senatore VOLCIC per l'esperienza avuta di vita nei paesi dell'Est europeo ritiene che se il consigliere Inserra si è effettivamente recato all'hotel Hilton di Bucarest alle 19.45 di quel giorno non gli sarà difficile trovare le prove della sua presenza.

La senatrice TOIA precisa che la decisione di attribuire le funzioni di incaricato di affari esterni al primo segretario dell'ambasciata a Bucarest fu una misura temporanea per non acuire una situazione di frizione. Sui criteri delle nomine per le promozioni della carriera diplomatica rileva che l'ordine di ruolo conta oggi meno di quanto si seguiva in altri tempi, per cui è improprio parlare di scavalciamento.

Il presidente MIGONE, quindi, dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE DELIBERANTE

(3108) *Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale*
(Discussione e rinvio)

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge.

Riferisce alla Commissione il senatore ANDREOTTI, il quale fa presente che il disegno di legge reca ulteriori interventi – in aggiunta al-

la partecipazione ad azioni comuni dell'Unione europea e dei paesi del G7 – per aiutare gli Stati dell'Europa orientale a migliorare la sicurezza degli impianti nucleari ritenuti obsoleti o comunque bisognosi di modificazioni. È così previsto uno stanziamento complessivo di 18 miliardi di lire, divise in tre annualità di 6 miliardi ciascuna, per consentire a ditte nazionali di dare un apporto tecnico a richiesta degli enti gestori degli impianti. Tale intervento trova una motivazione convincente nell'interesse di tutti gli Stati a prevenire incidenti simili a quello avvenuto a Chernobyl, da cui hanno origine polluzioni nucleari che minacciano anche territori lontani da quelli in cui sono installati gli impianti.

Con riferimento alle disposizioni del disegno di legge, critica l'istituzione di uno specifico comitato interministeriale per l'approvazione delle iniziative di cui trattasi, dal momento che già esiste un organismo pubblico come l'ENEA che ben può svolgere tale compito. Peraltro, ove si ritenesse necessario istituire tale comitato, l'articolo 5 dovrebbe essere emendato, prevedendo che ne faccia parte anche un rappresentante del Ministero dell'ambiente. Presenta pertanto un emendamento in tal senso.

Il relatore Andreotti avverte poi di aver presentato anche un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 7, che prevede l'assunzione da parte dell'ANPA di cinque dipendenti «a sostegno delle finalità della presente legge». Tale disposizione appare superflua, poiché le assunzioni sono autorizzate nei limiti della dotazione di bilancio dell'ANPA e nell'ambito dell'organico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Rispondendo poi a una domanda del senatore Volcic, il relatore Andreotti precisa che l'Italia già partecipa a iniziative comuni nell'ambito dell'Unione europea e del G7, con il supporto tecnico dell'AIEA. Peraltro anche altri Stati hanno finanziato autonome iniziative nazionali, sulla base dell'interesse generale a ridurre al minimo il rischio di incidenti nelle centrali nucleari.

Il sottosegretario TOIA fa presente al relatore che il compito dell'ENEA è di individuare in sede tecnica gli interventi da finanziare, che saranno poi sottoposti all'approvazione politica del comitato interministeriale di cui all'articolo 5. Peraltro le due limitate modifiche proposte dal relatore Andreotti non stravolgerebbero l'impianto del disegno di legge e, a un primo esame, sembrano accettabili.

Il senatore PROVERA si dichiara favorevole all'approvazione di entrambi gli emendamenti.

Il presidente MIGONE avverte che gli emendamenti presentati dal relatore saranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali, che avrebbe a disposizione un periodo di otto giorni per esprimersi. Peraltro non si può escludere che tale parere pervenga entro l'inizio della seduta convocata per domani, nel corso della quale si potrebbe dunque approvare il testo del disegno di legge.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(2899) Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 maggio scorso.

Il relatore PIANETTA, rispondendo a una domanda rivoltagli nella precedente seduta dalla senatrice Squarcialupi, pone in risalto che la SIOI dispone di risorse proprie di entità quasi pari ai contributi ordinari versati dal Ministero degli affari esteri. In particolare, nel bilancio 1998 sono iscritti proventi per la prestazione di servizi e vendita dei beni pari a 666 milioni di lire.

Il senatore SERVELLO, pur riconoscendo le benemerienze della SIOI soprattutto nell'organizzazione di convegni in cui si dà ampio spazio alle forze politiche della maggioranza, stigmatizza la contraddizione tra l'orientamento favorevole alla concessione di un contributo straordinario alla Società e il parere contrario che, alcune settimane orsono, la Commissione ha espresso sulla tabella relativa agli enti internazionali.

Ribadisce poi la sua richiesta, già espressa nel corso del dibattito sulla predetta tabella, che in futuro ogni proposta di contributi sia corredata dal consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente dall'ente in questione.

Il senatore PROVERA, rilevato che il disegno di legge reca un contributo straordinario per ripianare il debito accumulatosi negli esercizi finanziari pregressi, domanda se tale intervento potrà avere effetti risolutivi o, viceversa, si è in presenza di un deficit di bilancio strutturale. Osserva poi che, se il Governo ritiene che l'attività della SIOI concorra validamente a perseguire fini pubblici, dovrebbe allora commisurare i propri finanziamenti ordinari alle reali esigenze della Società.

Il presidente MIGONE si associa ai quesiti rivolti dal senatore Provera al rappresentante del Governo e ritiene che vi debba essere una proporzione tra le spese e le entrate di ciascun ente. Per quanto riguarda poi la questione sollevata dal senatore Servello, considera obbligatorio il rispetto del pluralismo per qualsiasi ente che percepisca contributi statali. Tuttavia sarebbe ingiusto affermare che la SIOI abbia dimostrato particolare attenzione per determinate forze politiche, mentre vi è una propensione a privilegiare alcune discipline scientifiche, come il diritto internazionale, rispetto ad altre.

Ricorda poi che la Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge, riducendo il contributo straordinario da un miliardo di lire a 600 milioni. Tale modifica, che considera opportuna, consente di superare talune perplessità e di approvare il disegno di legge.

Il relatore PIANETTA ricorda le ragioni per le quali negli ultimi anni si è creata una situazione debitoria, a fronte dei tagli ai contributi statali. Sottolinea altresì che le decisioni assunte dagli attuali amministratori in ordine alla gestione della SIOI lasciano sperare che, una volta ripianato il debito, esso non debba riprodursi.

Il sottosegretario TOIA precisa che la riduzione del contributo straordinario deliberata dalla Camera dei deputati, con il consenso del Governo, risulta possibile in base a un'analisi più attenta delle varie voci di bilancio. Inoltre non vi è ragione di ritenere che il disavanzo abbia un carattere strutturale, poichè, una volta cessati gli oneri finanziari dipendenti dal debito, il bilancio dell'istituto sarà in equilibrio.

Il relatore PIANETTA fa presente che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre il nulla osta della Commissione bilancio è condizionato all'approvazione di due emendamenti, la cui *ratio* è l'imputazione del contributo al bilancio del 1998 e non più a quello dell'anno precedente, com'era nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Pertanto ha presentato gli emendamenti 1.1 e 1.2, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario TOIA esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

Il senatore SERVELLO annunzia che si asterrà in tutte le votazioni, in coerenza con la posizione illustrata nel suo intervento in discussione generale.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame degli articoli.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2, nonchè l'articolo 1 nel testo emendato.

Senza discussione è approvato l'articolo 2.

Infine è approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2899**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la parola: «1997», con la seguente: «1998».

1.1

IL RELATORE

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3108

Art. 5.

Aggiungere in fine le parole: «e dell'ambiente».

5.1

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'ultimo comma.

7.1

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

137ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 27 maggio 1998.

Il presidente COVIELLO, dopo aver dichiarato conclusa la discussione sull'emendamento 1.0.1 (nuovo testo), sottolinea come esso rappresenti una conseguenza coerente dell'ampio dibattito svolto dal Parlamento sulle politiche di sviluppo delle aree depresse. Ricorda che fu evidenziata da un lato, l'opportunità di procedere al riordino degli enti di promozione tramite l'esercizio della delega esistente, dall'altro di istituire con intervento legislativo ordinario un Fondo destinato al finanziamento dell'attività di promozione. Il disegno di legge in esame e, in particolare, l'emendamento da lui presentato, consentono, quindi, di realizzare il riordino degli enti di promozione in un quadro finanziario e con strumenti già definiti.

Dopo aver osservato che le linee di politica economica non dovrebbero essere modificate sulla base di eventi particolari, sottolinea che ormai risulta ampiamente condivisa l'esigenza di prevedere procedure rapide e poteri incisivi e di ridurre e semplificare gli enti di promozione esistenti; nel perseguire il nuovo quadro, peraltro, è necessario tenere conto delle peculiarità istituzionali dell'Italia e

dell'ampio processo di decentramento e prevedere un adeguato ruolo per Regioni ed enti locali.

Il relatore illustra brevemente le modifiche, che accolgono alcuni suggerimenti emersi dal dibattito, che intende apportare all'emendamento da lui proposto. In riferimento alle osservazioni del senatore Vegas sulla necessità di conferire un maggiore ruolo alle Regioni, ritiene opportuno prevedere la partecipazione della conferenza Stato-Regioni-Città nella definizione del regolamento attuativo per le modalità di funzionamento del Fondo. Ricordando che esso deve essere utilizzato per programmi e progetti presentati da Agenzie di promozione, condivide l'esigenza di consentire l'accesso al Fondo anche a società private. Per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'Agenzia, inoltre, ritiene che il fondo di dotazione dovrà essere individuato, in seguito alla ristrutturazione, nell'ambito delle risorse complessive destinate al funzionamento delle strutture esistenti. Propone inoltre di indicare che il Fondo avrà carattere rotativo e più in particolare, immagina meccanismi di anticipazione di risorse che consentano di superare il vuoto operativo derivante dal mancato completamento delle procedure di erogazione dei fondi, anche comunitari evidenzia, peraltro, che un Fondo con tali caratteristiche corrisponde alla proposta presentata dal Governo alle parti sociali. Dopo aver ribadito la necessità di prevedere Agenzie di promozione su base regionale e comunque una semplificazione delle strutture esistenti, sollecita il Governo a fornire indicazioni in ordine al progettato processo di riorganizzazione.

Dopo aver ricordato che l'impegno del Governo non si riferisce all'attivazione di uno strumento operativo diretto di utilizzazione delle plusvalenze derivanti da dismissioni patrimoniali, ribadisce che risulta ormai ampiamente condivisa la necessità che l'intervento per la promozione dello sviluppo non deve assumere carattere centralistico ed esclusivamente pubblico. Condividendo, come osservato dal senatore Marino, che il mancato sviluppo del Mezzogiorno non può essere risolto esclusivamente attraverso gli strumenti della programmazione negoziata, sollecita il Governo a definire un piano di agevolazioni fiscali mirato a specifiche aree, simile a quanto realizzato in Irlanda con l'introduzione di una aliquota estremamente ridotta nella tassazione degli utili di società estere. Più in particolare, immagina di proporre, per la specifica e diretta promozione dello sviluppo di aree di Napoli e di Palermo, l'adozione di strumenti agevolativi fiscali, consentendo così di superare il carattere assistenziale degli strumenti esistenti, quali i lavori socialmente utili.

Poichè è stato ripetutamente sottolineato che nel Mezzogiorno esistono situazioni agevolative competitive con quelle presenti in altri Paesi, risulta evidente che il processo di riordino degli enti di promozione è funzionale alla predisposizione di progetti per l'attrazione dei capitali da tutto il bacino del Mediterraneo e di una maggiore diffusione dell'informazione.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver sottolineato il particolare rilievo dell'emendamento presentato dal relatore, evidenzia i caratteri di svolta presenti nella politica per il Mezzogiorno che si sta definendo

negli ultimi mesi in particolare attraverso l'attivazione di nuove risorse e di nuovi strumenti. Ricordato che nell'ultimo anno sono state apportate correzioni allo strumentario esistente, sottolinea l'esigenza di definire altre modalità di intervento, per avviare un effettivo processo di sviluppo delle aree depresse nazionali.

Dopo aver sottolineato che le leggi di erogazione diretta, come la più volte citata legge n. 488 del 1992, non sembrano sufficienti a sostenere lo sviluppo nelle zone meridionali, ricorda che i patti territoriali e i contratti d'area sono stati attivati come strumenti di aggregazione delle iniziative imprenditoriali. Si sofferma quindi sui dati relativi agli strumenti già approvati e di quelli in avanzato stadio di attivazione, ed osserva che è necessario procedere all'individuazione di altri strumenti, tra cui ricorda le intese istituzionali di programma, per le dotazione infrastrutturali e l'erogazione di servizi, tra Stato e Regioni. Precisa peraltro che esse non riguardano solo le Regioni inserite nell'obiettivo 1 e che si prevede di definire a breve due intese con le Regioni Umbria e Marche, per affrontare le esigenze derivanti dagli eventi sismici dello scorso anno e che sono in avanzato stadio gli accordi preliminari con altre quattro Regioni (Sardegna, Calabria, Lombardia, Toscana).

Evidenzia peraltro che dal quadro definito e dall'attivazione degli strumenti illustrati emerge un punto di debolezza individuabile nell'assenza di un disegno organico delle iniziative per lo sviluppo; in particolare, i programmi imprenditoriali e degli altri soggetti interessati e le iniziative infrastrutturali degli enti locali non sembrano avere il necessario carattere sinergico. È opportuno quindi prevedere strumenti di coordinamento delle iniziative pubbliche e private. La proposta di istituire un'Agenzia deriva quindi da tale esigenza, cui si accompagna la necessità di un riordino delle strutture esistenti, per un uso più efficiente delle risorse. Occorre inoltre istituire un Fondo per il finanziamento degli interventi. Ritiene opportuna un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati nella definizione del regolamento relativo alle modalità di erogazione delle risorse e propone di ridurre lo stanziamento iniziale, in modo di non pregiudicare le altre finalità del Fondo per le aree depresse. Ribadisce che l'Agenzia non deve essere destinata a creare occupazione diretta, ma promozione di attività nella logica di una società per azioni; osserva peraltro che nel capitale sociale potranno partecipare soggetti privati e che, a sua volta, l'Agenzia potrà partecipare al capitale di altre società, seppure in modo temporaneo, con meccanismi che prevedano clausole di riscatto o di rientro. In tal senso, ritiene essenziale che il Fondo abbia carattere rotativo e non sia destinato a concedere agevolazioni ordinarie la cui erogazione è già prevista da altre leggi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, 05ª, 0003ª)

Il presidente COVIELLO comunica che sono entrati a far parte della Commissione i senatori Jacchia e Mantica. Formula loro auguri di

buon lavoro e ringrazia il senatore Pace, designato ad altra Commissione, per il contributo offerto ai lavori della Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 12,20.

138ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 1.9.

Il senatore TAROLLI presenta una nuova formulazione dell'emendamento 1.7, che, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e approvato.

Vengono successivamente posti ai voti e approvati con distinte votazioni e previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 1.1, 1.8 (di analogo contenuto) e 1.2.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa, quindi, che appare superflua l'approvazione dell'emendamento 1.6 essendo già state definite le modalità di attuazione degli articoli 4 e 5 della legge n. 449 del 1997.

Il senatore FERRANTE fa proprio l'emendamento 1.6 e lo ritira.

Viene poi posto ai voti l'emendamento 1.10 (nuovo testo) che, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene approvato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene respinto l'emendamento 1.3.

Il senatore VEGAS chiede ulteriori chiarimenti in ordine alle implicazioni derivanti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.4.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea l'opportunità di utilizzare la Tabella C della legge finanziaria per modulare le risorse del fondo delle aree depresse: ciò consentirà una programmazione triennale delle risorse e l'annullamento tendenziale del divario tra gli stanziamenti di competenza e di cassa in tale settore di spesa.

L'emendamento 1.4 viene quindi posto ai voti e, previo parere favorevole del relatore, è approvato.

Con il parere favorevole del relatore è anche approvato l'emendamento 1.5

Il senatore VEGAS illustra i subemendamenti 1.0.1/nuovo testo/3 e 1.0.1/nuovo testo/12, precisando che essi sono finalizzati a concentrare in un unico fondo rotativo le disponibilità finanziarie delle società di promozione e a prevedere che ad esso possano ricorrere anche soggetti finanziari privati.

Il senatore GRILLO illustra i subemendamenti 1.0.1/nuovo testo/4, 1.0.1/nuovo testo/5, 1.0.1/nuovo testo/6, 1.0.1/nuovo testo/7, 1.0.1/nuovo testo/8 e 1.0.1/nuovo testo/9, precisando che la predisposizione da parte delle regioni, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani di sviluppo, la utilizzazione delle disponibilità liquide non ancora impegnate da parte degli enti di promozione esistenti, nonché la possibilità di prestare garanzie alle banche attraverso le risorse del Fondo costituiscono strumenti utili di intervento che potrebbero rimuovere alcuni ostacoli che si frappongono alla realizzazione di nuove attività imprenditoriali nelle aree del Mezzogiorno.

Il senatore FERRANTE ritira il subemendamento 1.0.1/nuovo testo/2.

Il relatore, presidente COVIELLO, illustra un ulteriore nuovo testo dell'emendamento 1.0.1, che tiene conto di alcuni dei subemendamenti presentati. Precisa che i restanti subemendamenti sono riferiti a tale nuovo testo.

Sono conseguentemente ritirati i subemendamenti 1.0.1/nuovo testo/4, 1.0.1/nuovo testo/1, 1.0.1/nuovo testo/8.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene posto ai voti e respinto il subemendamento 1.0.1/nuovo testo/3.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime il proprio avviso favorevole sul subemendamento 1.0.1/nuovo testo/12 a condizione che esso sia integrativo e non sostitutivo del testo proposto dal relatore.

Il senatore VEGAS presenta quindi una riformulazione di tale subemendamento (1.0.1/nuovo testo/12/*bis*).

Il senatore MARINO dichiara la propria contrarietà sulla proposta di subemendamento formulata dal senatore VEGAS, in quanto con essa si anticipa una normativa di carattere generale che richiederebbe un attento approfondimento e su cui sarebbe opportuno che vi fosse una iniziativa del Governo.

Il senatore TAROLLI considera migliorativo il subemendamento testè riformulato dal senatore Vegas, anche se riterrebbe opportuno un ulteriore rafforzamento del ruolo della Conferenza Stato-Regioni ed in generale dell'autonomia delle sedi decentrate.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che nel testo si tiene conto in modo equilibrato delle esigenze di coordinamento e di quelle di valorizzazione delle autonomie. Occorre, peraltro, evitare ogni rischio di creazione di sedi di programmazione centrale di carattere amministrativo.

Il subemendamento 1.0.1/nuovo testo/12/*bis* viene quindi posto ai voti e, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato.

Il presidente COVIELLO dichiara la propria contrarietà sul subemendamento 1.0.1/nuovo testo/9, in quanto appare indispensabile un approfondimento sulla scelta di attribuire al Fondo anche un ruolo di garanzia finanziaria.

Concorda il sottosegretario MACCIOTTA.

Con distinte votazioni e con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono respinti i subemendamenti 1.0.1/nuovo testo/5, 1.0.1/nuovo testo/6, 1.0.1/nuovo testo/7, 1.0.1/nuovo testo/9, 1.0.1/nuovo testo/10 e 1.0.1/nuovo testo/11.

Il senatore MARINO preannuncia, quindi, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista, il voto contrario sull'emendamento 1.0.1/ulteriore nuovo testo, in quanto, anche se in esso si tiene conto di alcune perplessità che erano state sollevate nel corso della discussione, particolarmente sulla utilizzazione di plusvalenze provenienti dalle privatizza-

zioni, non sembrano risolti i problemi di carattere generale già illustrati. Sottolinea, infatti, che in attuazione degli impegni politici assunti in occasione della discussione parlamentare dell'ottobre dello scorso anno, il Governo avrebbe dovuto assumere una iniziativa complessiva per avviare una effettiva svolta nella politica a favore delle aree depresse. Non è sufficiente, a tale scopo, prevedere la costituzione di una nuova Agenzia con compiti di riordino degli enti di promozione e istituire un Fondo con funzioni non ben individuate.

L'emendamento 1.0.1 ulteriore nuovo testo, come integrato dal subemendamento 1.0.1/nuovo testo/12/bis, viene quindi posto ai voti e, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

Il sottosegretario MACCIOTTA si esprime in senso contrario sull'emendamento 1.100, osservando che l'inserimento di una norma di carattere specifico in un provvedimento che ha un valore generale, rischierebbe di determinare ritardi nella approvazione definitiva.

Il senatore FERRANTE fa proprio l'emendamento 1.100 e lo ritira.

Illustra successivamente, in sostituzione del senatore Viviani, il seguente ordine del giorno:

La Commissione Bilancio e Programmazione del Senato
premessò

a) che la Commissione ha in esame, in sede deliberante, l'A.S. n.3207 che attiva risorse finanziarie destinate agli interventi per le aree depresse;

b) che la stessa Commissione ha in corso d'esame alcuni disegni di legge, presentati già dal novembre 1997, concernenti disciplina e finanziamento agli enti di promozione operanti per lo sviluppo imprenditoriale delle aree depresse, tra i quali figurano la SPI - Promozione e sviluppo imprenditoriale e la Società per l'imprenditoria giovanile (IG);

c) che la stessa Commissione ha approvato, insieme alla Commissione Industria, nella seduta dell'8.4.98, una risoluzione che impegna il Governo a riordinare e rilanciare l'impegno degli enti di promozione per le aree depresse e che il Governo sta predisponendo i provvedimenti conformi agli indirizzi ricevuti ma che, per la loro complessità, appaiono proiettarsi, quanto alla loro efficacia, in tempi non brevi;

d) che, pur nel protrarsi, da oltre 7 mesi, dell'esame della materia in sede parlamentare e governativa ciò non ha comportato - ed opportunamente - per alcuni enti rallentamento dei programmi già affidati per legge, che sono stati regolarmente istruiti anche in base alle domande presentate, secondo le normative vigenti e, a seconda dei casi, dai soggetti istituzionali ovvero dai soggetti imprenditoriali aventi diritto, e che in tale situazione si trovano programmi facenti capo alle predette società SPI e IG;

e) che è necessario assicurare le risorse corrispondenti a detti programmi o alle istruttorie positive svolte sulle domande di finanziamento degli operatori e che per esse può farsi ricorso agli stanziamenti attivati dal disegno di legge in esame/A.S. 3207, previa delibera del CIPE, rischiandosi altrimenti di non corrispondere ad aspettative e proposte definite di carattere imprenditoriale a beneficio delle aree depresse;

impegna il Governo:

a) a proseguire nell'azione di predisposizione degli atti necessari al riordino degli enti di promozione dello sviluppo imprenditoriale conformemente agli indirizzi della risoluzione del Senato dell'8.4.98;

b) a prendere nella considerazione più immediata, attraverso il CIPE, le esigenze finanziarie manifestate dalle Società SPI - Promozione e sviluppo imprenditoriale e per l'Imprenditoria Giovanile, relative, rispettivamente, al completamento del programma di installazione dei centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità di cui all'articolo 15, comma 13, della legge 12.3.1998, n. 67, e successive modificazioni, ed al fabbisogno finanziario espresso dalle domande presentate e istruite ai sensi delle leggi per l'imprenditorialità giovanile (leggi n. 95/1995, articolo 1; n. 236/1993, articolo 1 *bis*; n. 608/1996, articolo 9 *septies*), nella fondata considerazione che assicurare la realizzazione dei predetti interventi si iscrive coerentemente nelle finalità di riordino degli enti di promozione da avviarsi ai sensi del punto precedente;

c) a richiedere ai Ministri competenti, rispettivamente il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, di quantificare il fabbisogno finanziario per gli impegni assumibili dalle predette società nei prossimi 12 mesi e di proporre al CIPE di deliberare i relativi importi a carico delle risorse disponibili o in corso di affluenza sul fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3.4.1993 n. 96.

0/3207/1/5

VIVIANI

Il senatore MARINO dichiara di astenersi su tale ordine del giorno.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo l'ordine del giorno è approvato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore VEGAS dichiara, a nome del gruppo di Forza Italia, di astenersi sul disegno di legge in titolo. Pur non condividendo l'impostazione generale del provvedimento, ritiene che in esso siano stati introdotte utili correzioni, specie relativamente alla istituzione del Fondo rotativo per gli interventi a favore delle aree depresse.

Il senatore MARINO preannuncia l'astensione in sede di votazione finale, a nome del gruppo di Rifondazione comunista, in considerazione

dell'urgenza di sbloccare gli stanziamenti per le aree depresse. Ribadisce le perplessità già formulate durante la discussione, anche se riconosce che le ultime modificazioni apportate hanno migliorato la formulazione dell'emendamento proposto dal relatore sul Fondo per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Il senatore FERRANTE dichiara il voto favorevole della propria parte politica, sottolineando che il disegno di legge, come emendato, è coerente con l'impostazione contenuta nella risoluzione approvata dalle Commissioni 5ª e 10ª del Senato in materia di interventi per il Mezzogiorno.

Il senatore TAROLLI evidenzia che le forze di opposizione hanno contribuito in modo fattivo alla approvazione di misure che potranno costituire utili strumenti per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno. Ciò dimostra che, su questioni puntuali e concrete, quando il Governo e la maggioranza mostrano la propria disponibilità al dialogo, le forze di opposizione non fanno mancare il loro apporto di idee e di proposte.

L'articolo unico del disegno di legge, come modificato ed integrato dagli emendamenti accolti, viene infine approvato, con riserva di coordinamento formale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 3 giugno alle ore 15,30, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3207**Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «dando priorità, nella destinazione delle medesime, al completamento delle opere» con le seguenti: «sentite le indicazioni di priorità della Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto, nella destinazione delle medesime, della necessità di completare le opere».

1.7 (Nuovo testo)

TAROLLI, VEGAS

L'emendamento 1.0.1 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Allo scopo di incrementare l'efficienza e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse del Mezzogiorno e del Centro-Nord, in quelle di crisi e nelle aree di declino industriale, è istituito presso il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica il Fondo di rotazione per lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree depresse. A tale fondo possono accedere per il finanziamento di progetti di investimento: la Società per l'imprenditoria giovanile (IG), le società SPI, ITAINVEST, AGITECH, ENISUD, INSUD, IPI, RIBS, e le altre società ed agenzie di promozione, il Mediocredito centrale e sue partecipate, le società finanziarie regionali, i soggetti intermediari di contratti d'area, le società di promozione locali, i soggetti titolari di sovvenzione globale, nonché altri soggetti operanti nel settore delle banche d'affari e delle società di investimento e finanziarie e del capitale di rischio che intendano assumere partecipazioni minoritarie nel capitale di rischio o sottoscrivere prestiti obbligazionari in collegamento con un fondo per la prestazione di garanzie anche reali, definiti con decreto del Minsitro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I progetti devono essere immediatamente realizzabili, esporre adeguati indicatori di convenienza economica e finanziaria e sono soggetti a varifica nel corso della loro realizzazione.

2. Il CIPE definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di utilizzo e di rimborso dei finanziamenti utilizzabili ai fini della partecipazione nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.

3. Il Fondo è costituito entro i sessanta giorni successivi ed è alimentato con le disponibilità liquide non ancora impegnate di IG, SPI, ITAINVEST, AGITECH, ENISUD, INSUD e RIBS, nonché con le risorse disponibili a carico delle unità previsionali di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, nonché con i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse».

1.0.1 (Nuovo testo)/3

VEGAS, MANTICA

Al primo periodo dopo la parola: «Fondo» aggiungere la seguente: «rotativo».

1.0.1 (Nuovo testo)/4

GRILLO, MANTICA, TAROLLI, AZZOLINI, VEGAS

All'emendamento 1.0.1 premettere, al quinto periodo, le parole: «A tale fondo possono accedere le società e le agenzie di promozione, anche regionali, le società finanziarie regionali, le banche e le altre società finanziarie che presentano progetti, anche di carattere generale, e svolgono istruttorie con le modalità di cui alla legge n. 488 del 1992» conseguentemente sopprimere le parole da: «su proposta del Ministro» alla fine del periodo».

1.0.1 (Nuovo testo)/12

VEGAS, MANTICA, GRILLO, TAROLLI, AZZOLINI

All'emendamento 1.0.1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «A tale fondo possono accedere le società e le agenzie di promozione e le altre società che presentano progetti, anche di carattere generale. Le istruttorie sono svolte dai soggetti e con le modalità corrispondenti a quelli previsti per l'attuazione della legge n. 488 del 1992».

1.0.1 (Nuovo testo)/12-bis

VEGAS, MANTICA, GRILLO, TAROLLI, AZZOLINI

Al quinto periodo sostituire le parole: «su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con le seguenti: «sulla base di appositi piani regionali di sviluppo predisposti dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, nei quali debbono essere indicati gli obblighi, i parametri e le priorità da soddisfare con gli interventi, secondo le modalità stabilite dal CIPE».

1.0.1 (Nuovo testo)/5

GRILLO, MANTICA, TAROLLI, AZZOLINI, VEGAS

Al quinto periodo sostituire le parole: «tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino e per l'attività delle agenzie nazionali, regionali e locali».

1.0.1 (Nuovo testo)/6 GRILLO, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, VEGAS

Al quinto periodo sostituire le parole: «tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino e per l'attività delle agenzie nazionali, regionali e locali» *con le seguenti:* «tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricate del predetto riordino e che partecipi al capitale di società per azioni regionali che operano per la promozione e lo sviluppo delle aree depresse, a prevalente capitale privato con la partecipazione delle regioni e degli enti locali interessati».

1.0.1 (Nuovo testo)/7 GRILLO, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, VEGAS

Al quinto periodo, sostituire le parole da: «per il riordino del sistema» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «a tale fondo confluiscono le disponibilità liquide con ancora impegnata di IG, SPI, ITAINVEST, AGITECH, ENISUD, INSUD, IPI, e RIBS e gli ulteriori stanziamenti statali destinati da disposizioni di legge e da delibere CIPE».

1.0.1 (Nuovo testo)/8 GRILLO, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, VEGAS

Dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Il fondo potrà prestare garanzie alle banche che erogano finanziamenti destinati ad attività imprenditoriali nelle aree depresse».

1.0.1 (Nuovo testo)/9 GRILLO, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, VEGAS

All'emendamento 1.0.1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui, per avviare un'attività produttiva nelle aree depresse del Mezzogiorno o del Centro-Nord, siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, la conferenza di servizio di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da istituire obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvede ad acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, ed è tenuta a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni comunica al richiedente l'autorizzazione, che può contenere specifiche prescrizioni, ovvero l'atto di diniego. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali».

1.0.1 (Nuovo testo)/10 VEGAS, TAROLLI, MANTICA, GRILLO, AZZOLINI

Aggiungere, in fine, all'emendamento 1.0.1 i seguenti commi:

«1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nelle quali, oltre ad applicarsi gli articoli 1 e 2, è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali, la normativa statale in tema di collocamento, di durata della prestazione lavorativa, di retribuzione, di cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa ad accordi tra le parti.

2. I redditi delle nuove imprese ubicate nelle zone pilota e delle nuove iniziative di ampliamento, riattivazione, ricostruzione ed ammodernamento di imprese esistenti, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.

3. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti industriali nella zona pilota entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

4. L'imposta regionale sulle attività produttive è, nelle medesime zone, ridotta alla metà nei confronti dei soggetti che vi hanno sede o che vi svolgono attività principale.

5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e gli anni successivi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È istituito un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1998, n. 281 sono definite le modalità di funzionamento del Fondo. Le disponibilità del Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale, tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie regionali e locali, sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni».

1.0.1 (Ulteriore nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi in Campania e Basilicata, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, i comuni interessati possono, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contrarre mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito con oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di impegno decennali di 10 miliardi nel 1999, 30 miliardi a decorrere dal 2000. Al relativo onere pari a lire 10 miliardi per il 1999 e 30 miliardi a decorrere dal 2000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.100

MICELE, ZECCHINO, GRUOSSO

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

203^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

ASCIUTTI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Berlinguer e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE(A008 000, C07^a, 0004^o)

Il presidente OSSICINI saluta il senatore Pace, che entra a far parte della Commissione, rivolgendogli un cordiale augurio di buon lavoro.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE DELL'AGIS MAZZAROLLI(A003 000, C07^a, 0002^o)

Il presidente OSSICINI ricorda la figura dell'avvocato Antonio Mazzarolli, senatore nella V e nella VI legislatura, sindaco di Treviso per molti anni, presidente dell'Agis, scomparso improvvisamente la scorsa settimana. Il Presidente ne sottolinea in particolare l'appassionato impegno a favore di tutto il mondo dello spettacolo italiano, ricordando le numerose occasioni di incontro con la Commissione: l'ultima audizione dell'avvocato Mazzarolli, a capo di una delegazione dell'Agis, ha avuto luogo proprio mercoledì scorso, nel quadro delle audizioni sui disegni di legge recanti disciplina delle attività musicali.

Alle parole del Presidente si associa il senatore SERVELLO.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO PER LA RIFORMA DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI
(A007 000, C07^a, 0075^o)

Il senatore SERVELLO lamenta la lentezza con cui procedono i lavori del Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 2881 e abbinati, di riforma delle accademie e dei conservatori, che, costituito il 26 marzo scorso, in oltre due mesi di attività non ha ancora prodotto alcun testo da sottoporre alla Commissione. Ciò, nonostante l'ampia mobilitazione in atto presso tutte le accademie e i conservatori e, in particolare, lo stato di crisi venutosi a creare a Milano. A nome del Gruppo di Alleanza Nazionale egli chiede pertanto di concludere il più sollecitamente possibile i lavori del Comitato ristretto con la presentazione di un testo da esaminare in sede plenaria.

Il presidente OSSICINI, stante l'assenza del relatore sul provvedimento, senatore Lombardi Satriani, assicura che darà conto dello stato dei lavori del Comitato ristretto in apertura della seduta già convocata per domani pomeriggio alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge nn. 2619, 1547 e 2821 recanti disciplina dell'attività musicale, per l'effettuazione di un sopralluogo alla Scuola di musica di Fiesole

(Esame e approvazione)
(R048 000, C07^a, 0002^o)

Il PRESIDENTE ricorda lo stato dell'*iter* dei disegni di legge in materia di musica, facendo presente che l'apposito Comitato ristretto ha già effettuato numerose audizioni di istituzioni ed organizzazioni rappresentative del mondo musicale italiano. È emersa inoltre l'opportunità di effettuare un sopralluogo presso la Scuola di musica di Fiesole, in occasione del quale incontrare anche eminenti personalità della musica. Poiché a tal fine è necessario dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 48 del Regolamento, propone alla Commissione di deliberare lo svolgimento di una indagine conoscitiva, consistente nell'effettuazione di un sopralluogo alla Scuola di musica di Fiesole da parte del Comitato ristretto presieduto dalla senatrice Manieri, chiedendo al Presidente del Senato la necessaria autorizzazione.

Senza discussione la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2741) Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione

(61) *FOLLONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado*

(547) *PEDRIZZI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali*

(553) *GUBERT: Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione*

(595) *ELIA ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado*

(1140) *BRIENZA: Norme in materia di parità scolastica*

(1458) *LORENZI ed altri: Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo*

(2217) *RONCONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali*

(2304) *MAGGIORE: Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali*

(2331) *DE ANNA ed altri: Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento*

(2827) *CORTIANA ed altri: Disposizioni in materia di parità scolastica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il PRESIDENTE, non essendo presenti altri senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BISCARDI replica osservando preliminarmente che il dibattito ha segnato uno dei momenti più alti e intensi svolti nella Commissione nelle ultime legislature.

Nella discussione le distanze ideologiche sono risultate, nella maggior parte degli interventi, di minore assillo rispetto alla ricerca, sui temi indicati, di una possibile, se pur faticosa e difficile convergenza.

Sottolinea quindi alcuni punti, ai quali, da una sintetica valutazione delle risultanze del dibattito, si è delineato un sostanziale ancoraggio: in primo luogo, il problema della parità tra le scuole statali e scuole private quale adempimento legislativo di una norma costituzionale si propone ora come tessera di un vasto mosaico che delinea nuove strutture per l'intero sistema di istruzione e formazione del Paese. In questo quadro, non può non porsi anche il problema della collocazione della scuola privata, e in particolare di quella che aspira alla parità con quella statale e, con ciò, al pieno riconoscimento giuridico dei titoli rilasciati. Questo giudizio, di autorevole fonte indiscutibilmente laica, pone in evidenza quanto sia largamente acquisita la convinzione di pervenire ad una equilibrata soluzione, il cui avvio può però essere vanificato e dissolto da forzature polemiche che in queste ultime settimane sono state avanzate da alcune parti, peraltro in evidente contrasto con l'andamento serrato e

diversificato ma non dirompente che il dibattito ha fatto registrare in questa sede parlamentare.

In secondo luogo, la definizione legislativa della parità scolastica non può fuoriuscire dall'ambito dei principi segnati nella Costituzione (i riferimenti ai rapporti tra scuola statale e scuola privata vigenti in altri Paesi europei non sono pertinenti perchè quei rapporti non sono ancorati a vincoli costituzionali). Le norme costituzionali che devono essere oggetto di attenta riflessione sono dunque quelle del Titolo II, non separate e distaccate tra loro, ma nel complessivo contesto nel quale sono state inserite dal legislatore costituzionale.

Quanto alle risultanze del dibattito, può dirsi che le argomentazioni svolte si dispieghino lungo due piani: il dettato costituzionale, la sua interpretazione e attuazione, il suo sviluppo; la strumentazione con cui realizzare la parità scolastica.

Per il primo, non pare nel dibattito contraddetta l'istanza rappresentata nella relazione introduttiva, secondo cui la nuova normativa sulla parità corrisponda, nella misura più corretta e oggettiva, alla lettera e al significato sostanziale del dettato costituzionale. Diversità di opinioni si è invece manifestata in ordine alla interpretazione di quel dettato.

Da più parti è stata sollecitata una lettura articolata delle disposizioni dell'articolo 33 della Costituzione, in una più ampia connessione con altre disposizioni e altri principi asseriti dalla Carta costituzionale.

È invito che il relatore accoglie di buon grado, nel convincimento che la Costituzione affidi in buona parte alla scuola il suo invero e più in generale che i valori della Costituzione debbano essere fine e parametro cui commisurare il tentativo in atto di ammodernamento delle istituzioni.

Sono stati in particolare richiamati il principio di eguaglianza sostanziale (articolo 3, comma 2); il diritto e dovere dei genitori di istruire ed educare i figli (articolo 30); il dovere della Repubblica di agevolare anche con misure economiche la famiglia nell'adempimento dei suoi compiti (articolo 31); il diritto all'istruzione (articolo 34); la gratuità dell'istruzione dell'obbligo (ancora articolo 34). Sono stati inoltre menzionati i principi di autonomia e sussidiarietà.

Senz'altro apprezzabile e condivisibile appare l'impegno a situare la parità in una più ampia trama di principi costituzionali, limpidamente espressi nella prima parte della Carta repubblicana.

Dalle disposizioni richiamate si trae conferma dell'esistenza di un diritto costituzionale alla libera scelta della scuola, già sancito dall'articolo 33. Sin qui, *nulla quaestio*. Si desume altresì, da taluni, un contenuto economico di tale diritto, che risiederebbe nella pretesa (in senso tecnico, avalutativo) verso lo Stato di essere posti in una situazione di indifferenza (anche materiale) circa l'elezione del progetto formativo.

Tale ricostruzione si palesa, in numerosi suoi profili, non priva di incertezze.

Intanto, potrebbe dirsi che desumere dalle disposizioni costituzionali che hanno per oggetto la famiglia, quale comunità naturale in cui in via primaria si forma e sviluppa la persona, effetti in ordine alla disciplina di una sede diversa di formazione ed istruzione, quale la scuola,

oggetto di specifiche, speciali disposizioni costituzionali, importi un salto logico, tale da indebolire l'argomentazione in termini giuridici.

Potrebbe altresì obiettarsi che una affermazione di libertà non comporta di per sé la tutela della pretesa ai mezzi economici per attuare tutti i vari comportamenti che la libertà consente.

Così, ad esempio, la libertà di professione di culto non importa per il cittadino il diritto di richiedere allo Stato un ristoro per i costi sostenuti per l'edificazione di un luogo di culto. O anche, in relazione al diritto alla salute (che lo Stato garantisce con un proprio servizio sanitario nazionale), la libera scelta del medico non importa il rimborso di tutti i costi sostenuti ricorrendo alla medicina privata.

Così è anche per il diritto di libertà di istituire o frequentare scuole non statali, a fronte del quale è, in Costituzione, asserito un divieto di oneri a carico dello Stato, con un precetto inequivoco, rispetto al quale qualsivoglia interpretazione sistematica ed evolutiva delle disposizioni non può porsi solo come elusiva.

In ordine all'ipotesi che la Costituzione abbia escluso solo il finanziamento diretto dello Stato alle scuole private non paritarie, il relatore esprime forti dubbi. In Costituente al termine «trattamento» fu aggiunto l'aggettivo «scolastico» con il preciso intento di evitare l'estensione dell'equiparazione al profilo economico. Chiarissime a questo proposito le dichiarazioni con cui aderiva a tale impostazione Dossetti.

L'equipollenza del trattamento scolastico per gli alunni delle scuole paritarie fa dunque riferimento al valore giuridico degli studi ivi compiuti. Nè il dibattito sviluppatosi attorno all'esegesi costituzionale può dirsi aver fugato le ferme riserve espresse dal relatore circa la prospettiva di un servizio pubblico integrato.

Scuola pubblica e scuola privata rispondono infatti a esigenze e logiche diverse. La scuola pubblica, aperta a tutti e pluralistica nel progetto educativo, dotata di autonomia unitaria nelle sue finalità e nel progetto formativo, svolge una funzione pubblica non riducibile alla stregua di altri servizi, proprio perchè rispondente ad un diritto sociale costituzionalmente garantito. Il servizio formativo pubblico non può che essere svolto da pubbliche istituzioni, in quanto democratico, laico e pluralista, laddove le scuole private, espressioni di particolari tendenze culturali o religiose, non svolgono una funzione per tutti.

Preferibile allora è la prospettiva di un sistema scolastico nazionale, in cui figurino – ma con diversa collocazione – le scuole pubbliche e le scuole private paritarie. Rimane fermo che entro tale sistema scolastico nazionale non possa aversi esercizio scolastico in contraddizione con le finalità della Costituzione repubblicana e dell'identità nazionale.

La lettura della Costituzione pare offrire per altra via, comunque, elementi di soluzione del problema.

Passando a un secondo ordine di considerazioni svolte durante il dibattito, il relatore menziona gli strumenti della parità, in primo luogo finanziari.

Dal Gruppo del Partito popolare è stata ribadita l'opzione per il sistema delle convenzioni, pur nell'ambito di una pluralità di strumenti e agevolazioni. Da altri (Lega, Alleanza Nazionale) l'opzione è principal-

mente a favore del «buono scuola». Posizioni differenziate sono state espresse dal Gruppo Forza Italia.

Sul punto, l'enunciazione delle diverse posizioni non pare al relatore corredata da argomentazioni tali da indurlo a mutare avviso, rispetto a quanto da lui illustrato in avvio di dibattito. Le convenzioni, quali provvidenze dirette alle scuole, rimangono collidenti con il divieto di oneri per lo Stato, che l'articolo 33 pone inequivocabilmente in ordine all'istituzione e gestione di scuole private. Non sono inoltre da sottacere le osservazioni da taluno formulate, secondo cui il sistema delle convenzioni non risulterebbe offrire garanzie, quale strumento principale della pianificazione e del soffocamento di ogni forma di competizione, perchè opera per definizione in regime di monopolio.

Il buono scuola non si differenzia da quanto sopra detto per le convenzioni. Inoltre esso ha una potenzialità destrutturante il sistema scolastico, quale fattore moltiplicatore di scuole parziali, secondo un fraintendimento della concezione corretta di funzione educativa pluralistica.

Beninteso, il dibattito non si è tutto rappreso nell'esame della strumentazione finanziaria. Sono stati affrontati profili ulteriori e non meno qualificanti, quali il reclutamento dei docenti, i requisiti delle scuole paritarie, i relativi controlli circa la loro sussistenza.

Il relatore segnala poi gli elementi su cui si è registrata una significativa convergenza: in primo luogo l'intento di procedere a una determinazione della parità che sia rigorosa. Da più parti è stato, non a caso, suggerito di nettamente rimarcare una distinzione tra istituti a fini di lucro ed istituti con finalità unicamente educative. E comune è stata la censura avverso i «diplomifici» che, se non debbono valere a demonizzare o strumentalizzare la parità, pure rappresentano un fenomeno di disfunzione su cui riflettere con attenzione.

Ancora, da nessuna parte politica è stata avallata la prospettiva di una surrettizia «privatizzazione» del servizio scolastico pubblico. Questo ha i suoi compiti, i suoi doveri, i suoi connotati, che non possono essere alienati e trasmessi alle scuole private.

L'interpretazione così della Costituzione come del processo in atto di evoluzione normativa che concerne la scuola consente un arricchimento di prospettiva nella riflessione sul sistema pluralistico dell'istruzione delineato nella Carta repubblicana. Di quel sistema, connotato dalle libertà di insegnamento, di istituire e gestire scuole, di scelta della scuola da frequentare, può darsi oggi una lettura meno statica, più attenta alle trasformazioni intervenute nella società.

In particolare l'impegno riformatore, dispiegato da Governo e Parlamento in materia di autonomia scolastica, già muove verso la valorizzazione della libertà di scelta dell'utente del servizio scolastico (discenti e famiglie), aprendo la via a una diversificazione dell'offerta formativa.

Sembra, in altri termini, profilarsi una nuova idea di pluralismo scolastico, che si sostanzia nella compresenza di una molteplicità di istituti scolastici, muniti di significativa autonomia, tra i quali si instaurano rapporti di competizione ma al contempo di colla-

borazione, in funzione delle scelte dei consumatori del servizio. In quest'ottica, assume rilevanza centrale la qualità del servizio prestato.

Il sistema del pluralismo scolastico si mostra, inteso nel modo ora detto, più efficacemente attuativo del valore che la Costituzione annette alla scuola, quale formazione sociale in cui si forma e dispiega la personalità così dei discenti come dei docenti.

Se questo è lo scenario, il problema della parità può trovare nuova soluzione, purchè esso sia correttamente impostato.

La libertà di scelta della scuola non può in nessun modo offrire una base giuridica per forme di finanziamento, diretto o indiretto, che abbiano per destinatarie le scuole private. A ciò osta, in modo insormontabile se non si ricorra a revisione costituzionale, il precetto costituzionale, senza che vi sia, al riguardo, margine alcuno di interpretazione.

Al riguardo il relatore cita un passo di Norberto Bobbio relativo al divieto costituzionale del finanziamento alle scuole non statali, secondo cui con il divieto di imporre oneri a carico dello Stato per l'istruzione e la gestione di scuole private la Costituzione ha, per una volta, fissato un principio non soltanto chiaro ma anche razionale, nei confronti del quale il buon cittadino ha un solo dovere: rispettarlo.

Viceversa, ben più pregnante connessione pare potersi instaurare tra quella libertà di scelta della scuola e il diritto all'istruzione, costituzionalmente sancito anch'esso.

Per questa via, potrebbe giungersi a forme di finanziamento che si concretizzino in provvidenze destinate in via esclusiva agli alunni titolari del diritto all'istruzione gratuita o destinate alle famiglie, indipendentemente dalla natura giuridica della scuola frequentata, purchè questa risponda a taluni *standard* di qualità del servizio.

Ben possono consentirsi siffatte misure, in vista di una più ampia garanzia che il legislatore intenda accordare al diritto all'istruzione e alla libertà di scelta della scuola; possono consentirsi cioè solo in quanto si tratti di provvidenze per così dire strettamente «personali» agli alunni e alle famiglie e non di mascheramenti di provvidenze alle scuole – per quelle non statali, inammissibili. In questa prospettiva, le agevolazioni fiscali quali provvidenze strumentali rispetto all'istruzione, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della scuola, rimangono strumento valido, anzi senza alternative, sia pure da vagliare e calibrare tecnicamente, secondo una riflessione rispettosa della considerazione per le famiglie e gli alunni quale mostra la Costituzione.

Se così è, ogni ulteriore approfondimento deve piuttosto volgersi alle condizioni giuridiche della parità, alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di quella.

Da questo punto di vista, l'elaborazione di una sintesi normativa delle diverse proposte legislative avanzate non potrà non soffermarsi prioritariamente sulla risposta a tre fondamentali esigenze: una definizione precisa, lineare, trasparente degli *standard* cui debba commisurarsi il servizio scolastico privato perchè questo possa dirsi paritario; l'approntamento di un incisivo sistema di valutazione e verifica periodica; una scansione secondo gradualità del riconoscimento

della parità, che consenta di verificare la portata e gli effetti della nuova normativa.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,20.

Agli intervenuti replica quindi il sottosegretario Albertina SOLIANI, la quale esprime vivo apprezzamento sia per la relazione strutturale introduttivamente svolta dal senatore Biscardi che per lo storico dibattito che ne è scaturito, dibattito caratterizzato per una sostanziale apertura sulle interpretazioni, sulle modalità e sulla strumentazione necessarie per conseguire l'obiettivo della parità scolastica. La Commissione eredita d'altronde, prosegue, un dibattito che affonda le proprie radici nel passato della nostra tradizione democratica, che si apre peraltro nell'attuale congiuntura storico-politica a nuove prospettive nel quadro del più ampio obiettivo della formazione delle giovani generazioni. Quattro ragioni di sostanziale convergenza inducono, sotto questo profilo, ad essere ottimisti: in primo luogo, il fatto che si tratti dell'assolvimento di un obbligo costituzionale, che si inquadra oggi nella più complessiva riforma del sistema formativo che va dall'attribuzione dell'autonomia alla revisione dei cicli formativi. A tale riguardo, non va dimenticato il nodo del finanziamento, che deve essere risolto alla luce dell'interpretazione costituzionale più autorevole e secondo le forme più idonee tra quelle prefigurate dalle diverse proposte sul tappeto. In secondo luogo, la convergenza europea, che - dopo l'entrata dell'Italia nel sistema dell'Euro - impone il rispetto di parametri sempre più coerenti con quelli degli altri Paesi, in tutti i campi. Ancora, il più ampio sistema di autonomia in corso di progressiva realizzazione, che conferisce sempre maggiori spazi di libertà, di iniziativa e di responsabilità sia alle scuole pubbliche che a quelle private. Sotto tale profilo, risulta evidente che il sistema nazionale di istruzione risulta rafforzato da una integrazione con tutte le energie disponibili, ivi comprese in primo luogo le scuole non statali. Tale considerazione conduce naturalmente al quarto punto di convergenza, rappresentato dall'intento di investire sulla formazione tutte le energie del Paese.

D'altronde, anche la proposta di innalzare l'obbligo scolastico, recentemente sottoposta dal Governo all'esame del Parlamento separatamente dalla revisione dei cicli scolastici, è testimonianza dell'impegno governativo a porre l'istruzione al primo posto nell'agenda dei lavori attraverso un coinvolgimento di tutte le istituzioni a ciò preposte. Per la prima volta si profila all'orizzonte la possibilità che laici e cattolici collaborino per il rafforzamento della formazione, nell'ambito del sistema di garanzie individuato dalla Costituzione: si tratta di una sfida esaltante, cui occorre rispondere con entusiasmo al fine di garantire a tutti i giovani le stesse condizioni di fronte all'offerta formativa, tenendo ben presente che l'odierna prospettiva del dibattito è ben più ricca e stimolante che in passato.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia alla seduta già convocata per domani la delibe-

razione in ordine alle modalità procedurali per il prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(R029 000, C07^a, 0023^o)

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già prevista per giovedì 4 giugno, alle ore 15,15, è anticipata a domani, mercoledì 3 giugno, al termine della seduta della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

198ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di riordino del comparto di cabotaggio del Gruppo Finmare (n. 259)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0023ª)

Il relatore, senatore PAROLA, osserva che il riordino del gruppo Finmare attorno all'attività di cabotaggio riveste una grande importanza non solo per l'azienda, ma per l'intera politica dei trasporti, in quanto per la configurazione del nostro Paese il cabotaggio marittimo offre una grande opportunità di cui avvalersi all'interno dello sviluppo della logistica e dell'intermodalità.

La missione del nuovo gruppo armatoriale che scaturirà dal riordino è precisa e definita: un polo armatoriale integrato e focalizzato sul cabotaggio passeggeri, auto e merci. Al centro del riordino si pone la trasformazione dell'assetto societario e organizzativo. La soluzione proposta è il superamento della *holding* Finmare e la progressiva integrazione societaria attorno alla Tirrenia.

Si porrà in essere un modello divisionale che dovrebbe prevalere sulla dimensione societaria. Un'unica società operativa integrata non è per ora realizzabile, in quanto le convenzioni con lo Stato fanno capo alle singole società.

Il modello organizzativo proposto prevede una struttura centrale di gruppo con funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento; una divisione di media-lunga percorrenza; una divisione trasporti regionali e una divisione logistica merci, che dovrebbe occuparsi, al di fuori del re-

gime convenzionale, dello sviluppo e commercializzazione del traffico intermodale e di cabotaggio.

Il nuovo gruppo conferma il proprio posizionamento nel mercato attorno alla scelta dell'alta velocità, puntando sui trasferimenti rapidi e su un elevato *standard* qualitativo, integrato con servizi di tipo crocieristico. Con la revisione dell'assetto dei servizi, con una politica del personale che ne valorizzi le competenze, ma nel contempo allinei l'assetto normativo e contrattuale agli *standard* della concorrenza nazionale ed internazionale, con lo sviluppo di alcune aree di servizio, con una politica tariffaria flessibile si ritiene di far pervenire il nuovo gruppo armatoriale ad un buon *standard* di efficienza, permettendo così una riduzione delle sovvenzioni statali.

Il relatore giudica condivisibili gli obiettivi da realizzare anche se restano questioni di tale rilevanza per tutta la politica dei trasporti nel nostro Paese da far ritenere che il tempo per la valutazione del piano non sia sufficiente e sia altresì necessario provvedere ad alcune audizioni.

Le maggiori preoccupazioni si rivolgono alla difficoltà di gestire l'integrazione divisionale con il permanere delle società operanti: va evitato che ciò significhi, anziché una semplificazione, un ulteriore appesantimento tanto più possibile in quanto si tratterà di collocare parte del personale Finmare. Inoltre, deve essere privilegiato il momento operativo e occorre dare snellezza e flessibilità alla funzione strategica e di coordinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2206-B) *Interventi nel settore dei trasporti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BIASCO manifesta anzitutto l'apprezzamento della sua parte politica per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al provvedimento, modifiche che hanno consentito di allargare il numero degli aeroporti regionali beneficiari dei finanziamenti in esso previsti. In particolare, dichiara di giudicare assai positivamente le opere destinate all'aeroporto di Foggia, città importante del Mezzogiorno sia sul piano delle attività turistiche, che peraltro riguarderanno strettamente il Giubileo, sia per le attività industriali come la FIAT di Melfi per le quali l'aeroporto è struttura di notevole rilievo.

Il senatore VEDOVATO, dopo aver dichiarato di apprezzare la decisione di destinare uno stanziamento per l'attuazione del piano di risanamento tecnico-economico della gestione dei laghi di Como e di Garda, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 422 del 1997, decisione che risponde all'esigenza di assicurare il trasferimento della gestione alle Regioni con una adeguata dotazione di natanti e di impianti fissi, fa presente che essendo lo stanziamento consistente sarebbe opportuno che il Governo verificasse la sua effettiva destinazione con particolare riguardo alla necessità che le tipologie dei natanti vengano individuate in modo corrispondente alle esigenze di ciascun lago e che inoltre vengano salvaguardati i livelli occupazionali nel gestire tale trasferimento. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno su tali questioni.

Il senatore BOSI sottolinea che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, i finanziamenti riguardanti il settore aeroportuale sono stati estesi anche agli aeroporti di Siena e di Venezia, mentre nella prima lettura del provvedimento da parte del Senato l'Esecutivo espresse parere contrario alla proposta di inserire il sistema ILS all'aeroporto di Firenze-Peretola, volto a dare maggiore sicurezza alle fasi di atterraggio dei voli, motivandolo con l'argomento che i finanziamenti erano rivolti ad aeroporti del Sud. Chiede pertanto di conoscere le ragioni delle modifiche apportate dalla Camera e le eventuali relazioni tecniche riguardanti questi interventi.

Il senatore ERROI lamenta che, tra gli aeroporti del Sud, non sia stato considerato quello di Lecce la quale rappresenta una città di interesse nevralgico per l'economia meridionale.

Il senatore SARTO giudica positivamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che tendono a precisare meglio il testo approvato dal Senato, sia in relazione al rinnovo del parco mezzi a basso impatto ambientale, sia relativamente alle norme sulla Conferenza generale sul trasporto. Ricorda quindi che la modifica alla legge n. 211 contenuta nella prima versione del testo esaminato dal Senato, riguardante il trasporto rapido di massa, è stata soppressa in quanto inserita in altro provvedimento già divenuto legge.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo la rinuncia del senatore CARPINELLI alla replica, prende la parola il sottosegretario SORIERO che, rispondendo al senatore Bosi, fa presente come per le modifiche del testo riguardanti il settore aeroportuale, si siano presi in considerazione interventi che potessero essere attuabili per il Giubileo del 2000. Afferma inoltre che si farà carico di fornire le relazioni tecniche presentate alla Camera dei deputati a sostegno degli emendamenti presentati dall'Ese-

cutivo. Al senatore Sarto fa quindi presente che la Conferenza nazionale sul trasporto sarà organizzata per il prossimo mese di luglio.

Il presidente PETRUCCIOLI propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato per le ore 12 di domani, mercoledì 3 giugno.

Poichè non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

177ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(570) UCCHIELLI. – *Disciplina delle «strade del vino» italiano*

(2084) FERRANTE ed altri. – *Disciplina delle «strade del vino italiano»*

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti e Malagnino ed altri. (Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3246, adottato quale testo base, è stato fissato, nella seduta del 28 maggio scorso, alle ore 18 di mercoledì 3 giugno. Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

(3249) Deputati TATTARINI ed altri. – *Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 26 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dà preliminarmente il benvenuto al senatore Bonatesta, chiamato a far parte della Commissione.

Si associa la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

I senatori CUSIMANO e MINARDO si riservano di intervenire in sede di dichiarazione di voto finale.

Il senatore SARACCO esprime apprezzamento per la ampia relazione del senatore Murineddu che ha chiaramente messo in evidenza le ragioni di una modifica dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1992, esprimendo apprezzamento per l'orientamento manifestato dal Relatore, che ha altresì sottolineato l'esigenza di introdurre elementi di flessibilità tali da consentire la riclassificazione dei vini. Ritiene pertanto opportuna la adozione di un provvedimento che consenta la tutela di vini in possesso di precise caratteristiche qualitative. Esprime pertanto, a nome del suo Gruppo, consenso sul provvedimento e preannuncia un voto favorevole.

Il senatore BIANCO osserva preliminarmente che la legge n. 164, che si intende qui modificare, imponeva il ricorso alla declassazione nel caso si volesse cambiare la denominazione di un mosto o di un vino, mentre con la modifica proposta si prevede la possibilità di un cambio in orizzontale: se ciò da un lato consente una maggiore flessibilità, dall'altro lato la norma può apparire deleteria ai fini della tutela della qualità. È pur vero che si prevede il rispetto della regolamentazione comunitaria ma c'è il rischio, a suo avviso, che non sia sufficientemente tutelata la qualità e si determini un appiattimento dei valori qualitativi, proprio mentre invece sarebbe necessario valorizzare i prodotti già esistenti o creare nuovi prodotti di qualità, comunque evitando la miscelazione. Fa peraltro osservare che l'unica realtà vinicola in cui tale normativa sarebbe applicabile è la zona di Montalcino, limitatamente ai prodotti Rosso e Brunello, che sono ottenuti dallo stesso vitigno e differiscono solo per le modalità di invecchiamento. Rileva pertanto la circostanza singolare che il provvedimento è di iniziativa dell'onorevole Tattarini, il cui collegio insiste proprio sulla zona di produzione del Brunello. Ritiene pertanto assolutamente non condivisibile che si inventino delle norme, travestite da disposizioni a carattere generale, per risolvere dei problemi di tipo particolare. Preannuncia pertanto un voto contrario, che si riserva di motivare ulteriormente in sede di dichiarazione di voto.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MURINEDDU osserva che i problemi sollevati dal senatore Bianco chiamano in causa la questione della qualità, tema assai rilevante per la commercializzazione dei prodotti mediterranei, fra cui occupa un ruolo importante il vino. Tali rilievi potrebbero anche apparire giustificati, se però il passaggio potesse avvenire ad arbitrio del produttore: non esiste, a suo avviso, tale pericolo, perchè i passaggi verticali avvengono a seguito di controlli e vagli severi, che assicurano il mantenimento della qualità e l'assenza di trucchi. Al riguardo, ricorda anche che per i vini a denominazione di origine controllata non è comunque

ammessa la miscelazione. Fa quindi alcuni esempi, tratti dalla sua personale esperienza relativa ai vini a denominazione d'origine controllata della Sardegna, sottolineando in particolare che le norme vigenti in Italia sono tra le più severe e rigorose a livello mondiale. Conclusivamente ritiene opportuno evitare che le aziende vinicole, per effetto di particolari condizioni climatiche o per altre cause, possano andare incontro a grave nocimento, ribadendo l'opportunità di una celere approvazione della normativa in esame. Ringrazia infine il senatore Saracco, la cui relazione sul disegno di legge n. 3246 ha, inoltre, completato la panoramica sul tema.

Il RAPPRESENTANTE del Governo dichiara di non avere nulla da osservare.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti domani mercoledì 3 giugno alle ore 18.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1083) TAPPARO ed altri. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1450) ASCIUTTI e BALDINI. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1631) MONTELEONE ed altri. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che per il termine fissato non erano pervenuti emendamenti al testo base come proposto dal Relatore, dà conto dei pareri della 1ª Commissione (che non ha nulla da osservare) e della 5ª Commissione (che ha posto due condizioni).

Il relatore BEDIN dichiara di ritenere opportuno accogliere il parere espresso dalla Commissione bilancio (che fra l'altro ha apportato una correzione ad un mero errore materiale) e dà conto alla Commissione degli emendamenti 2.1 e 2.2, con i quali recepisce il parere espresso.

Il sottosegretario BORRONI ricorda che nella seduta del 19 gennaio scorso aveva già manifestato delle perplessità sui vari provvedimenti all'esame della Commissione, sia perchè giudicava eccessivo lo stanziamento di un miliardo a favore dell'ETLI e sia perchè riteneva necessario collegare in modo esplicito il finanziamento alla realizzazione di programmi specifici. Ritiene quindi che il testo proposto dal relatore ed accolto quale testo base non riesca a fugare integralmente le perplessità già espresse e ribadisce, da parte dell'Esecutivo, un giudizio negativo e critico in quanto si prevede un generico contributo di funzionamento non collegato ad attività ben specificate. Esprime inoltre serie perplessità sulla capacità dell'Ente di erogare le somme assegnate, come dimostra una tabella fornita dagli Uffici del Ministero che evidenzierebbe una difficoltà ad utilizzare in maniera efficace i fondi assegnati.

Alla luce di tali considerazioni, il Rappresentante del Governo ritiene necessaria una pausa di riflessione e, come già rilevato nella precedente seduta, ritiene inopportuno erogare all'Ente dei contributi fissi anche al fine di evitare eventuali conseguenze negative per il bilancio dello Stato: infatti, secondo quanto dichiarano gli Uffici del MIPA, l'ETLI, in quanto associazione privata, avrebbe come soci effettivi i titolari di azioni della Immobiliare Soli (che appartarrebbe a congiunti dell'attuale Presidente e sarebbe proprietaria dell'immobile adibito a centro genetico); inoltre fa rilevare che lo statuto prevede che, in caso di scioglimento (art. 15), tutte le attività sociali verrebbero devolute alla stessa immobiliare. Ribadisce pertanto l'esigenza di una pausa di riflessione.

Sulle dichiarazioni del Rappresentante del Governo si apre un ulteriore dibattito.

Il senatore CUSIMANO fa rilevare che, alla luce di quanto esposto dal sottosegretario Borroni, è il Governo a dover avanzare delle nuove proposte normative, tenuto conto dell'orientamento, che appare prevalente in Commissione, favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il senatore BETTAMIO, nel convenire con il senatore Cusimano, ritiene opportuno che il Governo, insieme al Relatore, faccia un'indagine approfondita ma in tempi celeri, prima di assumere decisioni sulla erogazione dei fondi.

Il senatore MONTELEONE, in relazione alle osservazioni del Governo, fa rilevare che la lamentela maggiore avanzata dall'Ente attiene non alla difficoltà di spendere i fondi, ma a quella di reperirli e ricorda che proprio la scarsità di fondi ha impedito al lupo italiano di essere più compiutamente utilizzato nelle attività di protezione civile nella disgrazia di Sarno.

Il senatore BIANCO rileva che notoriamente la burocrazia non fornisce i dati in tempo utile, ma pur tuttavia gli consterebbe che le risorse siano state spese; chiede comunque una verifica della situazione, anche sul piano finanziario.

Il senatore CORTIANA osserva che delle due questioni sollevate dal sottosegretario Borroni (efficacia della spesa e eventuale sussistenza di un interesse privato) la più grave apparirebbe sicuramente la seconda: ritiene pertanto che il Governo e il Relatore potrebbero mettere a punto una normativa che finalizzasse ancora più direttamente il finanziamento ai progetti.

Il senatore SARACCO sottolinea che, come emerge dalla stessa documentazione prodotta dall'Ente, l'iniziativa nasce da un impegno personale dei promotori, che si adoperano per la continuità dell'attività anche col proprio patrimonio, il che rende presumibilmente comprensibili eventuali scelte statutarie; esclude comunque che si tratti di attività lucrosa, visto che gli animali non sono venduti ma dati in affidamento. Esprime inoltre rammarico per il grande ritardo con cui gli Uffici del MIPA hanno reso noto le valutazioni dianzi esposte. Nell'auspicare comunque una celere conclusione dell'*iter*, osserva che la configurazione giuridica dell'Ente potrebbe essere attratta nell'orbita degli enti che perseguono interessi generali, con una stretta connessione fra progetti e finanziamenti.

Il sottosegretario BORRONI, intervenendo per un ulteriore chiarimento, conviene sul rilievo mosso che sarebbe stato assai più opportuno che la Commissione e lui stesso avessero potuto disporre con tempestività di tali dati e di tali valutazioni, con maggiore sintonia verso i tempi dell'esame parlamentare. Accoglie comunque volentieri l'invito a predisporre una riformulazione.

Dopo ulteriori, brevi interventi dei senatori BETTAMIO e MONTELEONE, ha la parola il relatore BEDIN, il quale, nel prendere atto alla disponibilità del Governo alla riformulazione, ricorda di avere già fatto cenno ad un atteggiamento critico del Governo e sin d'ora preannuncia disponibilità a rimodulare ulteriormente il testo anche al fine di accelerarne l'*iter*.

Il presidente SCIVOLETTO, nel riassumere i termini del dibattito, ribadisce che l'orientamento della Commissione è di proseguire celermente l'*iter* con l'approvazione del provvedimento. Dichiara di condividere i rilievi critici espressi circa i tempi scelti dalla Direzione generale del MIPA per intervenire, sfalsati rispetto all'*iter* parlamentare, eccependo quindi sulla metodologia di intervento della burocrazia, che non può assolutamente risolversi in alcun potere di interdizione del lavoro parlamentare. Tali considerazioni rendono a suo avviso sempre più urgente la riforma burocratica del Ministero. Nel ringraziare il sottosegretario Borroni per la chiarezza, per la trasparenza e per la disponibilità manifestata, propone di procedere, nel corso della prossima settimana, ad una audizione informale, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei rappresentanti dell'Ente per la Tutela del Lupo Italiano, al fine di ottenere i chiarimenti necessari. Propone di dare sin d'ora mandato al Relatore a redigere eventuali disposizioni modificatrici del

testo-base sia in relazione all'entità delle risorse da trasferire, sia per assicurare il perseguimento di finalità pubbliche.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0081ª)

Il PRESIDENTE, tenuto conto che i lavori del Senato saranno sospesi a partire dal pomeriggio di giovedì 4 giugno, ritiene opportuno sconvocare sin d'ora le sedute già convocate sia della Commissione plenaria che dell'Ufficio di Presidente, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e propone di proseguire per la prossima settimana nelle sedute di martedì e mercoledì la discussione del disegno di legge n. 3249 nonché la discussione congiunta dei disegni di legge sulle strade del vino (prevedendo altresì presumibilmente nella giornata di mercoledì 10 giugno l'audizione informale dei rappresentanti dell'ETLI). Ricorda infine che alle ore 14,30 di giovedì 11 giugno la Commissione, congiuntamente alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, è convocata, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune e sui riflessi per l'agricoltura italiana, per l'audizione del Commissario europeo per l'agricoltura Fischler.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI GIOVEDÌ 4 GIUGNO

(R029 000, C09ª, 0030ª)

Il PRESIDENTE informa che la seduta di giovedì 4 GIUGNO, già convocata alle ore 15, nonché l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della stessa, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 811, 1083, 1450 E 1631**

Art. 2.

Al comma 4 sostituire le parole: «ai fini del bilancio triennale 1999-2001» fino alla fine del comma, con le parole: «ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando, per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole e, per gli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2.1

IL RELATORE

Al comma 5 sostituire le parole: «Ministero del tesoro» con le altre: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2.2

IL RELATORE

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

157^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(388) MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica

(962) PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2358) SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2800) MICELE ed altri. – Legge-quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2800, congiunzione con i disegni di legge nn. 388, 962 e 2538 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 388, 962 e 2358, congiunzione con il disegno di legge n. 2800 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 2800, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore CAZZARO ricorda che nella seduta dello scorso 5 maggio egli aveva rappresentato alla Commissione l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 388 – di contenuto analogo al successivo disegno di legge n. 2800, anch'esso avente come primo firmatario il senatore Micele, e che lo aveva sostanzialmente assorbito – nonchè i disegni di legge nn. 962 e 2358, che hanno ad oggetto la disciplina del settore grafico, le cui problematiche sono analoghe a quelle dell'arte fotografica.

Egli illustra quindi brevemente i disegni di legge nn. 962 e 2358, richiamandosi alle considerazioni già svolte in sede di illustrazione del

disegno di legge n. 2800 circa la necessità di introdurre criteri di regolamentazione di attività che rivestono un ruolo centrale nella civiltà dell'immagine e nello sviluppo della comunicazione. Il RELATORE si sofferma in particolare sulla soppressione delle disposizioni della legge n. 374 del 1939 che imponevano a chiunque esercitasse l'attività di stampatore l'obbligo di consegnare quattro esemplari di qualsiasi suo stampato o pubblicazione alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla Procura della Repubblica. Tale obbligo, che risponde ad un'esigenza di controllo politico preventivo delle pubblicazioni del tutto incompatibile con i principi di libertà di stampa e di manifestazione del pensiero, rappresenta, oltretutto, un inutile aggravio burocratico per gli stampatori.

Viene mantenuto invece l'obbligo - previsto dall'articolo 11 della suddetta legge n. 374 del 1939 per i ministeri e gli istituti da esso dipendenti e per gli enti di diritto pubblico - di inviare una copia di tutte le loro pubblicazioni alle biblioteche del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il RELATORE, nel ribadire l'opportunità di una congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 388 e 2800 con i disegni di legge nn. 962 e 2358, propone l'istituzione di un comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato, del quale, se ci sarà il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, la Commissione potrebbe richiedere il trasferimento in sede deliberante.

Il senatore MICELE, nel concordare con la proposta del relatore, auspica la redazione di un testo estremamente snello tale da semplificare l'accesso e l'esercizio delle arti grafiche e fotografiche.

Il senatore TRAVAGLIA, nel concordare con l'opportunità di ridurre gli ostacoli di carattere amministrativo e burocratico all'esercizio delle arti grafiche, esprime peraltro qualche perplessità sulla scelta di utilizzare lo strumento legislativo per regolamentare tali professioni. Alcune disposizioni contenute nei disegni di legge in titolo, oltretutto, suscitano talune riserve, come quella relativa all'istituzione di corsi regionali di qualificazione, sia con riferimento all'effettiva possibilità di istituire i corsi stessi, sia perchè questi possono rappresentare un ennesimo ostacolo burocratico all'accesso ad un'attività professionale.

Il sottosegretario CARPI, nel condividere la proposta del relatore, assicura che il Governo darà il massimo contributo al lavoro del comitato ristretto per favorire la definizione di un testo che consenta il massimo accesso al mercato degli operatori grafici e fotografici; in tal senso il ruolo dei corsi di qualificazione regionali deve essere inteso non come l'introduzione di un ostacolo o di uno sbarramento per l'accesso all'attività professionale ma, coerentemente con la linea adottata dal Governo in materia di liberalizzazione del commercio, come uno strumento di promozione della professionalità degli operatori.

La proposta del Relatore di procedere alla congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2800 con l'esame dei disegni di legge nn. 388, 962 e 2358, è approvata all'unanimità.

È altresì approvata la proposta di istituire un comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato.

Il presidente CAPONI invita quindi i Gruppi parlamentari a far pervenire al più presto alla Presidenza le designazioni dei componenti del comitato ristretto e rinvia il seguito dell'esame.

(227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; De Luca Athos; Pontone ed altri; Ascutti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente CAPONI ricorda che nella seduta precedente era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a Giovedì 28 maggio.

Avverte poi che si passerà all'esame degli emendamenti presentati.

Si procede, quindi, all'esame dell'emendamento all'articolo 3.

Il senatore WILDE rinuncia a illustrare l'emendamento 3.1.

Il relatore CAPONI, nell'invitare il presentatore a ritirare l'emendamento, preannuncia che il suo parere sarà contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Pur rendendosi conto del fatto che tali proposte emendative appaiono a volte migliorative rispetto alle modifiche, peraltro marginali, apportate dalla Camera dei deputati ad un testo che il Senato ha licenziato praticamente all'unanimità, egli invita i colleghi a privilegiare l'esigenza di una rapida e definitiva approvazione di un disegno di legge tanto atteso, il cui *iter* potrebbe essere gravemente ostacolato da una nuova lettura da parte della Camera dei deputati.

Concorda il sottosegretario CARPI il quale, nell'associarsi all'invito del relatore di non approvare emendamenti, fa presente alla Commissione che il Governo sarebbe più che disposto ad accettare un ordine del giorno vincolante sull'articolo 8 che impegnasse il Governo a garantire che, a conclusione del periodo transitorio previsto da tale norma, possano essere iscritte all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti solo associazioni che abbiano il numero di iscritti previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5.

Il senatore WILDE insiste per la votazione dell'emendamento 3.1, deprecando il frequente tentativo di costringere il Senato ad approvare acriticamente testi che provengono dalla Camera dei deputati e che, come in questo caso, appaiono peggiorativi di quelli licenziati da questo ramo del Parlamento.

Intervenendo per dichiarazione di voto all'emendamento 3.1, il senatore LAGO osserva che il testo in esame, più che alla tutela dei consumatori, sembra indirizzato a tutelare le loro associazioni. Egli ritiene quindi che gli emendamenti presentati non possano essere ritirati se non a patto di modificare il titolo del provvedimento.

Il senatore TURINI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale all'emendamento 3.1, condivide le osservazioni dei senatori del Gruppo della Lega Nord e sottolinea il carattere assolutamente pretestuoso di molte delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 3.1, posto ai voti, non è accolto.

Il presidente CAPONI avverte che si passerà all'esame dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno, con il quale si ritiene di evitare un accesso pletorico e indiscriminato delle associazioni al procedimento amministrativo, che potrebbe derivare da un'applicazione letterale dell'articolo 4:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

premesso che al comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge "Disciplina dei diritti dei consumatori ed utenti" si prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti inviti alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute;

considerato l'elevato e crescente numero delle associazioni di tutela ambientale riconosciute ed iscritte in apposito elenco da parte del Ministero dell'ambiente;

tutto ciò premesso, al fine di garantire un adeguato livello di funzionalità ai lavori del Consiglio stesso,

impegna il Governo

ad individuare, in sede di emanazione del regolamento contenente i criteri per il funzionamento del Consiglio dei consumatori ed utenti, da approvarsi con decreto del Ministero dell'industria, criteri finalizzati a circoscrivere la partecipazione alle riunioni del Consiglio medesimo ad una rappresentanza delle associazioni di tutela ambientale riconosciute».

Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno all'articolo 8 conforme a quanto suggerito dal sottosegretario Carpi.

Il senatore DEMASI esprime la più viva contrarietà al tentativo di attenuare in via interpretativa, attraverso la presentazione di ordini del giorno, la portata di emendamenti della Camera dei deputati che peggiorano il testo in esame. Non è in alcun modo accettabile l'atteggiamento del relatore e del Governo che, pur di accelerare l'entrata in vigore di un provvedimento che, come è stato ben detto, dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati appare diretto più a tutelare le associazioni che i consumatori, arrivano perfino a respingere emendamenti, come quello presentato dal senatore Wilde all'articolo 3, diretti a ripristinare una formulazione giuridicamente corretta.

Concordano il senatore TRAVAGLIA e il senatore WILDE.

Il senatore LARIZZA osserva che quello sollevato dai colleghi è un problema più generale di corretti rapporti fra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

Tale questione però deve essere affrontata con buon senso, per cui se può apparire corretto fare una battaglia di principio quando modifiche introdotte dalla Camera dei deputati a testi approvati dal Senato appaiono gravemente peggiorative ciò non è giustificato quando, come nel caso in questione, tali modifiche appaiono marginali.

Il senatore Athos DE LUCA invita i colleghi a privilegiare l'esigenza, che appare senza dubbio prioritaria, di dotare finalmente anche l'Italia di uno strumento efficace per la tutela dei consumatori.

Il presidente CAPONI ribadisce che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno un carattere complessivamente marginale.

Nel rivendicare di aver sempre svolto coerentemente un ruolo di difesa della pari dignità del Senato rispetto all'altro ramo del Parlamento, egli fa presente come, in questo caso, la Camera dei deputati abbia esaminato un testo elaborato dal Senato, di cui non ha modificato l'impianto essenziale, e che il ruolo di questa Assemblea non risulta pertanto ridimensionato. D'altra parte egli osserva che le modifiche sulle quali si chiede di intervenire sono state proposte alla Camera dei deputati dal Centro Destra; sarebbe grave che l'opposizione, sostenendo una cosa al Senato e il suo contrario alla Camera dei deputati, si assumesse la responsabilità di ritardare l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario CARPI accoglie in primo luogo l'ordine del giorno proposto dal Relatore.

Nel ribadire la necessità di una rapida approvazione del disegno di legge, fortemente atteso non solo dai consumatori ma anche da molte imprese – ad esempio nel settore alimentare – che richiedono un quadro normativo affidabile, egli fa peraltro presente come non sia certamente un mistero che altri settori del mondo industriale vedono con forte sfa-

vore l'approvazione della nuova normativa. Ciò fa di questa legge una legge difficile, ma proprio per questo necessaria, e non è giusto affermare, traendo da ciò motivi di critica, che il testo in esame appare tutelare le prerogative delle associazioni piuttosto che i diritti dei singoli consumatori. Bisogna infatti tener presente che in tutto il mondo, in un settore – come quello del rapporto fra produzione e consumo – caratterizzato da un così evidente squilibrio di forza fra le parti, la legge promuove il ruolo delle associazioni di consumatori che sono l'unico strumento attraverso il quale un singolo utente può efficacemente confrontarsi con un produttore che, spesso, è una potente società multinazionale.

Il senatore TURINI, nel ribadire la necessità di evitare che venga approvato un testo in più punti confuso e foriero di moltiplicare associazioni prive di una reale rappresentanza, annuncia il voto contrario di Alleanza nazionale all'ordine del giorno proposto dal relatore.

La senatrice FIORILLO, nell'osservare che gli obiettivi fondamentali conseguiti nel dibattito al Senato sono stati conservati dal testo licenziato dalla Camera dei deputati, annuncia il voto favorevole di Rinascimento italiano all'ordine del giorno.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore WILDE, il senatore PALUMBO annuncia il voto favorevole dei Popolari all'ordine del giorno e rileva che le polemiche dell'opposizione contro la decisione del relatore e del Governo di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, potrebbero essere comprensibili laddove gli emendamenti stessi proponessero modifiche sostanziali al testo approvato dalla Camera dei deputati, mentre la loro portata appare tutto sommato marginale.

L'ordine del giorno, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il presidente CAPONI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B

Articolo 3.

Al comma 6, dopo le parole: «ricorrono giusti» aggiungere le seguenti: «e comprovati».

3.1

WILDE, LAGO

Articolo 4.

Al comma 2, dopo le parole: «dura in carica» aggiungere le seguenti: «partecipando alle seduta a titolo gratuito, per».

4.7

WILDE, LAGO

Al comma 3, sostituire la parola: «invita» con le seguenti: «può invitare».

4.5

WILDE, LAGO

Al comma 3, sopprimere le parole: «possono altresì essere invitati i rappresentanti».

4.2

WILDE, LAGO

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi».

4.3

WILDE, LAGO

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi».

4.1

TRAVAGLIA, MUNGARI, ASCIUTTI

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: « ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi» con le parole: «e pubblicare annualmente una relazione sullo stato della tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi».

4.8

WILDE, LAGO

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuovere iniziative dirette ad agevolare l'accesso dei consumatori alla giustizia, nonché lo sviluppo ed il rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie;».

4.4

WILDE, LAGO

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «ogni forma» con la seguente: «forme».

4.6

WILDE, LAGO

Articolo 5.

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «imprese di produzione» aggiungere le altre: «di distribuzione».

5.1

WILDE, LAGO

Articolo 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «annue a decorrere dal 1998» con le altre: «per il 1998 e di lire 10 miliardi annui per gli anni 1999 e 2000».

7.1

WILDE, LAGO

Articolo 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

TRAVAGLIA, MUNGARI, ASCIUTTI

Sopprimere l'articolo.

8.2

WILDE, LAGO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

235^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(3206-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Introduce l'esame il relatore, senatore PELELLA, il quale, nell'accingersi ad illustrare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge in titolo, osserva preliminarmente che esse non hanno modificato l'impostazione generale del provvedimento, così come esso è stato licenziato dal Senato.

Limitandosi a pochi interventi emendativi sulle modifiche apportate in prima lettura al testo originario del decreto-legge, l'altro ramo del Parlamento ha proceduto infatti alla soppressione di due articoli aggiuntivi ed ha introdotto una circoscritta, ma significativa modifica, all'articolo 1-ter del testo trasmesso dal Senato. Gli interventi soppressivi peraltro sono intervenuti non tanto per motivi di merito, quanto per rilievi riguardanti, da un lato, l'omogeneità di alcuni emendamenti introdotti in prima lettura rispetto alla materia complessiva del decreto-legge e, dall'altro, l'esigenza di adottare una disciplina legislativa autonoma per alcuni aspetti di particolare rilievo. In particolare, la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 1-bis recante norme in materia di reversibilità dell'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, e l'articolo 1-quinquies, recante una disposizione di deroga nell'applicazione della legge n. 335 del 1995 a favore dei lavoratori del sottosuolo. A proposito dell'articolo 1-quinquies, il relatore fa presente

che la Commissione aveva licenziato un testo ben più ampio ed articolato di quello poi approvato dall'Assemblea e trasmesso all'altro ramo del Parlamento. Una opportuna puntualizzazione è stata poi introdotta all'articolo 1-bis – già 1-ter del testo licenziato dal Senato – estendendo alla provincia di Napoli le misure volte ad assicurare sbocchi occupazionali ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili ai sensi del decreto-legge n. 409 del 1984, convertito, con modificazioni dalla legge n. 618 dello stesso anno.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di recuperare con un'autonoma iniziativa legislativa il contenuto delle norme soppresse dalla Camera dei deputati, il relatore, ricordata l'imminente scadenza del termine costituzionale di conversione, auspica una sollecita approvazione del disegno di legge n. 3206-B, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Riprendendo le considerazioni da ultimo svolte dal relatore, il PRESIDENTE fa presente che alla Camera dei deputati le parti soppresse del provvedimento in titolo sono già state trasfuse in una distinta proposta di legge, che verrà assegnata in sede legislativa alla Commissione competente. Si tratta di una indiretta conferma della validità delle scelte effettuate dal Senato in prima lettura.

Si apre il dibattito.

Il senatore Michele DE LUCA esprime un fermo e profondo dissenso nei confronti della decisione di sopprimere l'articolo 1-bis del testo licenziato dal Senato, ritenendo inaccettabile che l'altro ramo del Parlamento intervenga in via emendativa per sindacare scelte e valutazioni – sulla coerenza di singole norme con il complesso del provvedimento o sulla loro compatibilità finanziaria – che il Senato, nell'approvare una disposizione a favore di poche vedove di ex deportati nei campi di concentramento nazisti, ha evidentemente già effettuato con la dovuta diligenza. Annuncia pertanto che si asterrà.

Il senatore MULAS ricorda che la sua parte politica, nell'esame del provvedimento in titolo, aveva sostenuto da un lato l'esigenza di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione dello stesso, in base ad una valutazione oggettiva dei dati relativi ai lavoratori interessati, e dall'altro aveva sottolineato l'esigenza di pervenire, da parte del Governo, all'adozione di un provvedimento organico di riforma degli ammortizzatori sociali. Il Senato ha invece licenziato un provvedimento pletorico, opportunamente sfrondata dalla Camera in seconda lettura, ma che continua a risentire della disorganicità degli interventi in esso contemplati. Il Gruppo di Alleanza Nazionale – sempre aperto al confronto con il Governo, sulla base di proposte concrete, per fare fronte alla sempre più grave situazione occupazionale – è consapevole della importanza del provvedimento in titolo – ritenendo peraltro più accettabile il testo originario – e, soprattutto, delle aspettative che si sono determinate attorno ad esso. Tuttavia, non ravvisando un preciso impegno dell'Esecutivo sulle questioni più rilevanti in materia di occupazione, ritiene di dover conferma-

re la posizione già assunta in prima lettura con un voto di astensione.

La sottosegretaria GASPARRINI, dopo aver ricordato che la Camera dei deputati si accinge ad avviare l'esame della proposta di legge che raccoglie le norme già introdotte dal Senato e poi soppresse nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, auspica che venga sventato il rischio della sua decadenza per mancata conversione nei termini costituzionali, sottolineando che in esso sono contenute misure attese da migliaia di lavoratori, come lo stesso senatore Mulas ha riconosciuto nel suo intervento. D'altra parte, non si può neanche affermare che il decreto-legge n. 78 non incida a fondo sulla problematica dell'occupazione, poichè, in realtà, esso, assicurando misure di sostegno al reddito a favore dei lavoratori delle aree più svantaggiate, concorre ad impostare l'avvio di importanti processi di reindustrializzazione.

La Commissione conferisce quindi al relatore Pelella il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 78, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive dei decreti legislativi emanati a norma degli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (n. 266)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0021°)

Introduce l'esame il senatore Michele DE LUCA, il quale rileva come il provvedimento intenda introdurre disposizioni correttive a decreti legislativi precedentemente adottati nell'esercizio di deleghe conferite al Governo ai sensi della legge n. 335 del 1995, recante riforma del sistema pensionistico.

Manifesta poi apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento e dei singoli articoli che lo compongono. Osserva tuttavia come sia opportuno apportare alle disposizioni all'esame una serie di modifiche e integrazioni.

Rileva preliminarmente che la proroga al 30 giugno 1998 del termine per l'emanazione delle disposizioni correttive relative al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 556, è collocata in modo improprio, nell'ambito di una disposizione concernente la previdenza per i giornalisti, pur avendo evidentemente un contenuto di carattere generale.

Manifesta poi l'avviso che le disposizioni che si prevede di correggere siano sostituite da quelle corrispondenti di cui al presente provvedimento sin dall'inizio della loro vigenza; a tal fine, potrebbe essere prevista un'apposita norma finale.

Per quanto riguarda l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, tendente a modificare il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, recante disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, appare opportuna una riformulazione idonea a rimuovere possibili dubbi interpretativi circa la determinazione della prima quota di montante contributivo per i periodi maturati sino al 31 dicembre 1995. La rivalutazione, alla stregua del comma 1 dell'articolo 1, lettera *a*), avverrebbe su «base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione», con un appropriato riferimento alla contribuzione annua, in luogo della media delle contribuzioni annue, ai fini del calcolo di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 1997. Potrebbe peraltro considerarsi opportuno sostituire, quale periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue da porre a base della determinazione della prima quota di montante contributivo per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995, quello degli «ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995» con altro criterio. In ipotesi, potrebbe stabilirsi di unificare in 10 anni per tutti i lavoratori la durata del periodo di riferimento, attualmente differenziato a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti da privati o da pubbliche amministrazioni; ciò assicurerebbe un contributo nel senso dell'armonizzazione dei regimi dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, contenente disposizioni in materie di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici. Tale articolo tende a ripristinare, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il diritto al cumulo delle posizioni contributive maturate nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa. Al riguardo, non si comprende però perchè debba restare esclusa la medesima facoltà nei confronti dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati con il sistema retributivo oppure misto.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, contenente disposizioni di modifica al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, recante disposizioni in materia di contribuzione figurativa e contribuzione assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.

Al riguardo, è senz'altro condivisibile la scelta di ripristinare il computo dei periodi di assenza per malattia eccedenti il dodicesimo mese in misura integrale relativamente al conseguimento del diritto a pensione. Sembra invece ingiustificato il mantenimento di una penalizzazione, sia pure in termini attenuati, per i medesimi periodi di assenza eccedenti il dodicesimo mese ai fini del calcolo della prestazione pensionistica. Soltanto una soppressione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 564 del 1996, appare infatti idonea a rimuovere i dubbi di costituzionalità inerenti ad un siffatto meccanismo.

Solo in via subordinata potrebbero considerarsi soluzioni alternative, come quella di commisurare la contribuzione figurativa prevista in

caso di retribuzione parziale per il periodo di malattia oltre il dodicesimo mese alla retribuzione virtuale pari al 100 per cento degli emolumenti che sarebbero spettati in costanza di prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda le proroghe del termine di presentazione della domanda di accredito figurativo dei lavoratori in aspettativa non retribuita per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive o di incarichi sindacali, come pure del termine di presentazione delle regolarizzazioni contributive, rispettivamente previste dai numeri 1 e 2, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 in esame, occorrerebbe introdurre alcune precisazioni.

Da un lato, dovrebbe esservi un chiarimento nel senso di evidenziare che la proroga si applica anche per il passato, vale a dire nell'intervallo fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 564 del 1996, e quella di entrata in vigore delle nuove disposizioni correttive recate dal presente schema di decreto legislativo.

Occorrerebbe inoltre che la proroga fosse integrata da analogha posticipazione per la domanda di accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del decreto, con contestuale precisazione che deve trattarsi dei periodi di aspettativa che non si siano conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto, ma proseguano, senza soluzione di continuità, dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

Restano inoltre da prevedere forme di copertura piena, con onere a carico degli iscritti, per i periodi di lavoro *part-time* orizzontale, in analogia di quanto già previsto per il *part-time* ciclico o verticale.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo all'esame, contenente modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, recante disposizioni in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Rileva in particolare, come tali disposizioni prevedano la riduzione delle aliquote contributive delle prestazioni temporanee a carico delle società cooperative per i propri dirigenti, aliquote che vengono riportate al livello generale, e chiarisca che l'applicazione agli iscritti presso l'INPDAl della disciplina generale dell'INPS in materia di prestazioni di inabilità ed invalidità ha carattere esclusivo.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, contenente modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, recante disposizioni in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità e inabilità. Al riguardo, rileva come venga demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire i criteri e le modalità per garantire unità di indirizzo e coordinamento da parte dell'INPDAP nel riconoscimento degli stati di invalidità pensionabile.

Rileva inoltre come venga prevista la definizione di una procedura di controllo sugli accertamenti sanitari, nonché la elaborazione di programmi annuali per la verifica e revisione della sussistenza dei requisiti sanitari nei titolari di pensioni conseguenti ad uno stato di invalidità; viene inoltre demandato al previsto decreto del Ministro del lavoro il compito di definire gli aspetti connessi all'eventuale revoca dei trattamenti.

Può peraltro osservarsi, conclude il relatore Michele De Luca, come la completa attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 335 del 1995, imponga l'estensione della disciplina dell'invalidità pensionabile, di cui alla legge n. 222 del 1984, ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1995, ai dipendenti pubblici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

194^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 maggio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 5 del testo unificato, precedentemente accantonati.

Il relatore IULIANO afferma che il nuovo testo dell'emendamento 5.1 indebolisce il ruolo del proponente, in quanto elimina specificazioni testuali poste a garanzia di quest'ultimo; ove mai si dovesse porre in votazione tale emendamento, dovrebbe comunque essere integrato dal comma 5 dell'articolo 5 del testo base, opportunamente modificato.

Conviene il ministro RONCHI, secondo cui l'emendamento 5.1 (nuovo testo) elimina norme di stretto recepimento delle direttive comunitarie in materia. Invita pertanto al ritiro del testo proposto dal senatore Capaldi, eccettuato il comma 1.

Il presidente GIOVANELLI giudica il testo base come connotato, all'articolo 5, dal tipico caso di sovrapproduzione normativa: o si sceglie la tecnica di deferire al Ministero i dettami da rispettare per lo stu-

dio di impatto ambientale, o si procede ad elencarne i contenuti sul testo di legge; al contrario, si riscontra sia un dettagliato allegato B, sia un ambito piuttosto ampio di discrezionalità dell'amministrazione.

Il senatore SPECCHIA esprime preferenza per il metodo di tipizzazione legislativa, che responsabilizza il proponente a fronte di indicazioni certe contenute nell'allegato.

Il senatore CARCARINO ravvisa anche nell'allegato alcune incongruità testuali, come il riferimento alle migliori tecniche disponibili e quello alla menzione dei metodi di previsione.

Replica il ministro RONCHI, secondo cui la tipizzazione delle indicazioni concernenti lo studio, in assenza di previsioni atte ad influire sulla fase di proposta, può produrre soltanto un esito favorevole o un diniego: ne conseguirebbe la mancata realizzazione di quella procedura detta di *scoping* che è invece auspicata da più parti e che consentirebbe di correggere il progetto per ottenere l'autorizzazione.

Il senatore CAPALDI respinge l'addebito di una minore considerazione del ruolo del proponente, dichiarando che è invece il suo emendamento a voler informalizzare i rapporti garantendo lo svolgimento di una fase di consultazione; la formulazione testuale dell'articolo 5 appare invece assai più rivolta alla tutela dell'amministrazione procedente. Avendo comunque letto l'intervento del relatore come invito a riformulare il proprio emendamento per riceverne il parere favorevole, procede alla presentazione di un secondo nuovo testo che contiene, con le modifiche richieste, l'originario comma 5 dell'articolo 5. Su istanza del relatore IULIANO e del ministro RONCHI, tale emendamento recepisce anche i contenuti degli emendamenti 5.3 e 5.2.

Dopo che il senatore CARCARINO ha preannunciato la presentazione di emendamenti all'Assemblea sull'allegato B, la Commissione conviene sull'emendamento 5.1 (2 nuovo testo), integralmente sostitutivo dell'articolo 5. Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 5.3 e 5.2.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 8.

Il senatore CAPALDI riformula l'emendamento 8.1 in un testo che si limita ad aggiungere al comma 1 originario l'indicazione del luogo ove è possibile prendere visione degli atti; illustra poi l'emendamento 8.2.

Con il parere favorevole del relatore IULIANO e del ministro RONCHI, l'emendamento 8.1 (nuovo testo) è posto ai voti ed accolto.

Sull'emendamento 8.2 il senatore CARCARINO dichiara di non condividere la soppressione del comma 3.

Il presidente GIOVANELLI fa presente che l'esigenza sottesa al comma 3 è soddisfatta in sostanza già nell'ambito del comma 1, il quale peraltro potrebbe essere integrato con l'inclusione di altro stampato informativo accanto a quelli già previsti.

Il senatore CARCARINO prende atto che l'obiettivo perseguito a suo avviso dal comma 3 può essere più propriamente soddisfatto nell'ambito dell'articolo 4, anche attraverso una definizione delle «comunità interessate», nonchè nell'ambito dell'allegato D; a ciò provvederà quindi per parte sua attraverso gli emendamenti di cui ha già preannunciato la presentazione in Assemblea.

L'emendamento 8.2 è quindi posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore IULIANO e del ministro RONCHI. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 8.4 e 8.3.

Il relatore IULIANO presenta ed illustra l'emendamento 8.5 che, con il parere favorevole del ministro RONCHI, è posto ai voti ed accolto.

La Commissione conviene infine sull'articolo 8, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 9.

Il senatore CAPALDI riformula l'emendamento 9.1 e lo illustra, sottolineando che esso è volto a realizzare un'inchiesta pubblica più snella dal punto di vista procedurale.

Su richiesta del senatore CARCARINO, il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'articolo 9, per consentire ai commissari di prendere visione del testo riformulato sostitutivo dell'articolo testè presentato.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 10; l'emendamento 10.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 10.2, mentre il senatore SPECCHIA aggiunge la propria firma all'emendamento 10.3 e lo dà per illustrato.

Il relatore IULIANO, espresso parere contrario agli emendamenti 10.2 e 10.3, presenta ed illustra l'emendamento 10.4, sul quale il ministro RONCHI – uniformatosi ai pareri del relatore – si dichiara favorevole.

Dopo interventi dei senatori CAPALDI e SPECCHIA circa la discrezionalità del testo del relatore, non rimossa dall'emendamento 10.4,

il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso proposti per valutare i profili di insufficiente recepimento delle direttive comunitarie paventati dal Ministro in merito all'emendamento 10.2.

Si passa all'articolo 11 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 11.1, seguito dal relatore IULIANO che illustra l'emendamento 11.3.

Il senatore CAPALDI, illustrato l'emendamento 11.2, lo riformula in un nuovo testo.

Il relatore IULIANO accoglie il comma 2 del nuovo testo presentato dal senatore Capaldi, facendone motivo di una riformulazione del proprio emendamento 11.3. Non ritiene invece di esprimere parere favorevole sul complesso dell'emendamento 11.2 (nuovo testo), in quanto rischia di confliggere con quanto già disposto dalla Commissione in merito all'articolo 6.

Il ministro RONCHI concorda con il relatore, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 11.3 (nuovo testo), mentre invita al ritiro dell'emendamento 11.2 (nuovo testo): quest'ultimo raggiungerebbe il paradossale risultato di vincolare eccessivamente le regioni, in palese disparità con quanto previsto per il livello nazionale dall'articolo 6.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 11.2 (nuovo testo).

Previ pareri contrari del Relatore e del Governo, l'emendamento 11.1 è respinto dalla Commissione.

Il senatore CARCARINO esprime disappunto per il mancato accoglimento, nell'emendamento del relatore, delle istanze contenute nell'emendamento del senatore Capaldi per quanto riguarda la garanzia della partecipazione dei cittadini.

Il presidente GIOVANELLI ribadisce le esigenze di uniformità ed armonia testuale che, dopo l'approvazione dell'articolo 6 in un testo meno strigente per il Governo, ostano a maggiori vincoli per le regioni; ciò non toglie che il relatore, recependo le istanze di singoli parlamentari, possa in sede di discussione di Assemblea proporre emendamenti volti a parificare le due situazioni, in senso maggiormente garantista verso il diritto di partecipazione dei cittadini.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 11.3 (nuovo testo), integralmente sostitutivo dell'articolo 11.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13.

195^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del testo unificato.

Il senatore CAPALDI, dopo aver ritirato l'emendamento 12.1, illustra gli emendamenti 12.2 e 12.3.

Il ministro RONCHI illustra gli emendamenti 12.4 e 12.5.

Con il parere favorevole del relatore IULIANO, l'emendamento 12.4 è posto ai voti ed accolto.

È quindi posto ai voti ed accolto anche l'emendamento 12.2, con il parere favorevole del relatore IULIANO e del ministro RONCHI.

Con riferimento all'emendamento 12.3, il ministro RONCHI fa presente che il termine «sentita» dovrebbe essere sostituito con il termine «d'intesa» per ragioni di uniformità con la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il senatore CAPALDI concorda e, dopo aver rilevato che con tale modifica verrebbe meno gran parte della *ratio* dell'emendamento 12.3, lo ritira.

È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 12.5 del Governo, con il parere favorevole del relatore IULIANO, nonché, con separata votazione, l'articolo 12 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento (13.1) riferito all'articolo 13.

Il relatore IULIANO illustra detto emendamento, che sopprime il secondo periodo del comma 1.

Sull'opportunità di tale soppressione e di un eventuale rinvio all'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998 si apre un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente il relatore IULIANO, il senatore CARCARINO, il ministro RONCHI ed il presidente GIOVANELLI.

Si conviene infine sul mantenimento dell'emendamento, così come presentato dal relatore, ed esso è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del ministro RONCHI.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 13, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 14.

Il senatore CAPALDI illustra gli emendamenti 14.1 e 14.2.

Sull'emendamento 14.1, il relatore IULIANO fa presente che la dizione utilizzata nel testo originario del comma 4 riprende fedelmente un'espressione contenuta nella Convenzione di Espoo e si dichiara pertanto contrario alla sua soppressione.

Conviene il ministro RONCHI ed il senatore CAPALDI ritira quindi l'emendamento 14.1.

Il senatore CAPALDI riformula l'emendamento 14.2 che è posto ai voti ed accolto, dopo che sul testo riformulato si sono dichiarati favorevoli il relatore IULIANO e il ministro RONCHI.

La Commissione conviene sull'articolo 14, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 15 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore CAPALDI illustra gli emendamenti 15.1 e 15.2.

Il relatore IULIANO illustra l'emendamento 15.3, invitando al ritiro degli emendamenti 15.1 e 15.2.

Analogo invito formula il ministro RONCHI, che esprime parere favorevole all'emendamento 15.3.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha espresso il timore che deleghe rivolte alle stesse amministrazioni tenute ad operare possano creare norme autoreferenziali, il senatore BORTOLOTTA ricorda l'esistenza

di un apposito ufficio presso il Ministero degli affari esteri, competente sulle opere transfrontaliere.

Il senatore CAPALDI, giudicate contraddittorie le norme sulle valutazioni transfrontaliere rispetto a quelle nazionali, accoglie comunque l'invito al ritiro degli emendamenti 15.1 e 15.2.

La Commissione conviene sull'emendamento 15.3, nonchè, con separata votazione, sull'articolo 15 nel testo emendato.

Il senatore MAGGI dà per illustrato l'emendamento 15.1, del quale il relatore IULIANO ed il ministro RONCHI auspicano il ritiro in quanto volto a recepire contenuti di una direttiva già oggetto della legge comunitaria n. 128 del 1998.

Il senatore MAGGI – non senza soffermarsi sul groviglio legislativo creatosi negli ultimi mesi in una materia oggetto di ripetute, e difficilmente coordinabili, previsioni normative – ritira l'emendamento 15.0.1.

Si passa all'articolo 16 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore CAPALDI, illustrato l'emendamento 16.1, ritira l'emendamento 16.2.

Il relatore IULIANO illustra gli emendamenti 16.10 e 16.5. Esprime parere favorevole all'emendamento 16.1, a condizione che sia riformulato con il riferimento all'entrata in vigore.

Il senatore CAPALDI accoglie la richiesta del relatore e riformula l'emendamento 16.1 in un nuovo testo che riceve il parere favorevole del ministro RONCHI; analogo avviso favorevole il Governo esprime sugli emendamenti 16.10 e 16.5.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 16.1 (nuovo testo) e 16.10.

La Commissione conviene sull'emendamento 16.5, previa riserva del relatore IULIANO di coordinamento con la diversa numerazione cui si è giunti nell'allegato A a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 nel testo emendato.

Il senatore BORTOLOTTI lamenta che l'emendamento 16.5 abbia una portata – non immediatamente da lui colta, per la differenza tra testo scritto e riserva operata prima della votazione dal relatore verbalmente, secondo un metodo stigmatizzato anche dal senatore CARCARINO – diversa da quanto da lui auspicato nel merito delle categorie di opere oggetto del rinvio all'allegato A.

Dopo che il Presidente ha demandato al Relatore di valutare se in sede di coordinamento si potrà accedere a talune delle esigenze di cui ai due interventi testè svolti, la Commissione accoglie l'articolo 16 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 17 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore CAPALDI, illustrato l'emendamento 17.1, lo riformula in un nuovo testo volto a prevedere il parere parlamentare.

Il senatore RIZZI illustra l'emendamento 17.2, teso ad introdurre un metodo autocertificatorio della regolarità dei lavori in corso.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 17.3 e 17.4.

Il relatore IULIANO illustra gli emendamenti 17.5 e 17.6. Esprime poi parere favorevole all'emendamento 17.1 (nuovo testo) ed all'emendamento 17.3; invita al ritiro dell'emendamento 17.4, mentre è favorevole all'emendamento 17.2 se riformulato.

Analoga proposta di riformulazione avanza il ministro RONCHI, allo scopo di condizionarvi il parere favorevole del Governo sull'emendamento 17.2; è favorevole poi all'emendamento 17.1 (nuovo testo), nonchè agli emendamenti 17.5, 17.6 e 17.3; invita al ritiro dell'emendamento 17.4, al quale è contrario.

Il senatore RIZZI accetta di riformulare l'emendamento 17.2 in un nuovo testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 17.4.

La Commissione, con separate votazioni, conviene sugli emendamenti 17.1 (nuovo testo) e 17.5.

Il presidente GIOVANELLI annuncia voto contrario all'emendamento 17.6, la cui approvazione potrebbe pregiudicare il suo giudizio favorevole sull'intero articolo: è assolutamente incongruo disciplinare in questa sede una materia già normata in atti comunitari di diversa portata, che non contemplano affatto valutazioni di impatto ambientale per il rilascio nell'ecosistema di organismi geneticamente modificati.

Il ministro RONCHI giustifica il suo parere favorevole con la convinzione che l'emendamento 17.6 riguardi soltanto la collocazione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e non già le modalità della loro produzione; conviene infatti che queste ultime non rientrino nelle competenze tecniche di organismi quali quelli che si occupano di valutazione di impatto ambientale, parametrata sulle opere pubbliche.

Dopo un'ipotesi di mediazione testuale avanzata dal senatore VELTRI, secondo cui si potrebbero disciplinare non solo le modalità ma anche gli ambiti di applicazione, stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè il luogo ove è possibile prendere visione degli atti».

8.1 (Nuovo testo) CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ,
SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere i commi 2, 3, 4.

8.2 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIA-
LUI, GIOVANELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «la provincia interessata» con le seguenti: «le provincie ed i comuni interessati».

8.4 IL RELATORE

Al comma 3 sostituire la parola: «provvede» con le seguenti: «può provvedere».

8.3 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 5, e le decorrenze dei termini devono essere messi a disposizione del pubblico».

8.5 IL RELATORE

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Inchiesta pubblica)

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare in

forma scritta all'agenzia di istruttoria osservazioni soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. L'agenzia di istruttoria comunica alla provincia o alle province interessate e alla regione o alle regioni interessate entro 10 giorni dal deposito da parte del committente o dell'autorità proponente, l'avvenuto ricevimento del progetto e dello studio di impatto ambientale.

3. La provincia interessata, o nel caso di pertinenza di più province, la regione, può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente e dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Qualora il progetto riguardi più regioni queste, in una riunione specificamente convocata, individuano il soggetto che curerà lo svolgimento dell'inchiesta pubblica. In caso di mancato accordo tra le regioni, il soggetto competente per effettuare l'inchiesta pubblica è il Ministero dell'ambiente.

4. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

5. Il committente o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

6. Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato».

9.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Inchiesta pubblica)

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta al-

la procedura di valutazione di impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla provincia o alle provincie interessate e alla regione o alle regioni interessate entro dieci giorni dal deposito da parte del committente o dell'autorità proponente, di cui all'articolo 7 comma 1, l'avvenuto ricevimento del progetto e dello studio di impatto ambientale.

3. In caso di progetti, piani o programmi che rientrino nelle categorie soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di rilevanza nazionale di cui ai Capi II e III, la provincia interessata, o nel caso di pertinenza di più province, la regione può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame di uno studio presentato dal committente e dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Qualora il progetto riguardi più regioni queste, in una riunione specificamente convocata, individuano il soggetto che curerà lo svolgimento dell'inchiesta pubblica. In caso di mancato accordo tra le regioni, il soggetto competente per effettuare l'inchiesta pubblica è il Ministero dell'ambiente, secondo quanto disposto dall'allegato D.

4. L'inchiesta di cui al comma 3 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati dal Ministero dell'ambiente ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

5. Il committente o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 3, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

6. Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato».

Contestualmente all'allegato D:

a) al comma 3 dopo le parole: «capoluogo di provincia» *sostituire le parole:* «di cui all'articolo 9, comma 1» *con le parole:* «di cui all'articolo 9, comma 3»;

b) sopprimere il comma 7.

9.1 (Nuovo testo) CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ,
SQUARCIALUPI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto ed alle sue conseguenze sul piano ambientale.».

Conseguentemente sopprimere il comma 7 dell'allegato D.

9.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente dispone, di intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti» con le seguenti: «L'autorità competente può disporre».

9.3

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente dispone, di intesa con la regione o le regioni e gli enti» con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente può disporre, anche su richiesta della regione o delle regioni o degli enti».

9.4

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».

9.5

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 e, conseguentemente, il richiamato allegato D.

9.6

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le modalità di svolgimento dell'inchiesta sono individuate dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1996.».

9.7

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al richiamato allegato D, comma 3, dopo le parole: «funzione di assistenza» aggiungere le seguenti: «; provvede inoltre, a fornire ogni tutile elemento di valutazione, comunque acquisito».

9.12

IL GOVERNO

Al richiamato allegato D, comma 3, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «preventivamente interessata».

9.13

IL GOVERNO

Al richiamato allegato D, comma 5, sostituire le parole: «possono esprimere» con la seguente: «esprimono».

9.8

BORTOLOTTO

Al richiamato allegato D, comma 6, sostituire le parole: «possono promuovere» con la seguente: «promuovono».

9.9

BORTOLOTTO

Al richiamato allegato D, comma 8, dopo le parole: «decide sull'ammissibilità delle memorie e» sostituire il periodo fino alla fine con il seguente: «svolge audizioni aperte al pubblico, con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonchè concede il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 9.».

9.10

BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il committente, ovvero l'autorità proponente, può essere chiamato, anche su propria richiesta, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri od osservazioni.».

9.11

IL GOVERNO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

10.2

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma, 1 sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

10.3

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Al comma 1 sostituire le parole: «non comprese tra quelle dell'articolo 2, comma 3» con le seguenti: «comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE».

10.4

IL RELATORE

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore le regioni disciplinano le modalità attraverso le quali applicare i principi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, desumibili dalle disposizioni della presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi di competenza regionale».

11.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore le regioni disciplinano le modalità attraverso le quali applicare i principi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, desumibili dalle disposizioni della presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi di competenza regionale.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, provvede in sostituzione il Presidente del Consiglio dei ministri».

11.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 col seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la regione disciplina i criteri cui devono conformarsi piani e programmi di rilievo regionale per rispondere alle seguenti finalità:

- a) la tutela e l'ottimale utilizzo delle risorse naturali;
- b) la salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette;
- c) il recupero delle condizioni di degrado ambientale».

11.2 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 1 col seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la regione entro un anno deve disciplinare, con proprio provvedimento di legge, i criteri cui devono conformarsi piani e programmi di rilievo regionale per rispondere alle seguenti finalità:

- a) la tutela e l'ottimale utilizzo delle risorse naturali;
- b) la salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette;
- c) il recupero delle condizioni di degrado ambientale;
- d) la garanzia di partecipazione dei cittadini alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, provvede in sostituzione il Presidente del Consiglio dei ministri».

11.2 (Nuovo testo) CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Art. 12.

Sostituire il comma 1 col seguente:

«1. Sono definiti di competenza regionale i progetti di cui agli allegati A-bis e A-ter della presente legge».

12.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 2 sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

12.4 IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole «di Trento e di Bolzano», sopprimere il periodo fino al punto.

12.2 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 3, dopo le parole «il Presidente del Consiglio dei ministri» sostituire le parole « su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.» con le seguenti «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. Tale procedura si applica anche sui progetti dichiarati di prevalente interesse statale, con decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato».

12.3 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «su conforme parere della» con le seguenti: «d'intesa con la».

12.5 IL GOVERNO

Art. 13.

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Qualora le regioni» sino alla fine.

13.1

IL RELATORE

Art. 14.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale ed il progetto.».

14.1CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCI
A, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere i commi 5 e 6.

14.2CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCI
A, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 6.

14.2 (Nuovo testo)CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCI
A, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI**Art. 15.**

Al comma 1, dopo le parole «dall'articolo 2, comma 3» sopprimere il periodo fino al punto.

15.1CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCI
A, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere i commi 2 e 3.

15.2CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCI
A, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «provvede il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero degli affari esteri» con le seguenti: «provvede il Ministero degli affari esteri secondo le modalità e le norme tecniche di cui al comma 2.».

15.3

IL RELATORE

Dopo il capo V inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

Art. 15-bis.

(Principi generali)

1. L'autorità competente nella determinazione delle condizioni per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di cui agli allegati A e B della presente legge, tengono conto dei seguenti principi generali:

a) che siano prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili;

b) che non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;

c) che sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, in caso contrario, questi sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;

d) che l'energia sia utilizzata in modo efficace;

e) che siano prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) che si provveda affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente.

Art. 15-ter.

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo precedente deve contenere la descrizione:

dell'impianto, del tipo e della portata delle sue attività;

delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'impianto;

delle fonti di emissione dell'impianto;

- dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- della tecnologia prevista delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- ove necessario, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all'art. 17;
- delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente.

2. Se i dati forniti in base alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale dalla presente legge oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, o altre informazioni, fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al presente articolo, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.

Art. 15-quater.

(Condizioni dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione include tutte le misure necessarie per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso attraverso una protezione degli elementi ambientali aria, acqua e terreno.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 15-*quinquies* della presente legge devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione deve includere valori limite di emissioni fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III della direttiva 91/61/CE, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e terreno). Se necessario, l'autorizzazione contiene disposizioni che garantiscono la protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti.
4. I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

5. L'autorizzazione contiene gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione.

6. L'autorizzazione contiene le misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle indizioni di esercizio normali. Qualora sussistano rischi per l'ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione l'avvio, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto. L'autorizzazione può parimenti contenere deroghe temporanee ai requisiti di cui al comma 4, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

7. L'autorizzazione può contenere altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro e dall'Autorità competente.

8. Fatto salvo l'obbligo di espletare una procedura di autorizzazione secondo le disposizioni del presente articolo, l'Autorità competente può stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purchè siano garantiti un approccio integrato e un'elevata protezione equivalente dell'ambiente nel complesso.

Art. 15-quinquies.

(Modifica di impianti esistenti)

1. L'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche sostanziali dell'impianto. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione o le relative condizioni.

2. L'autorità competente provvede affinché nessuna modifica sostanziale riguardante la gestione dell'impianto, progettata dal gestore, sia effettuata senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell'Autorità competente debbono riferirsi alle parti dell'impianto e agli aspetti che possono essere oggetto della modifica».

15.0.1

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole «per i quali sia già intervenuta l'approvazione» sostituire il periodo fino al punto con il seguente «ai sensi della legislazione vigente».

16.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole «per i quali sia già intervenuta» sostituire il periodo fino al punto con il seguente «, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione ai sensi della legislazione vigente».

16.1 (Nuovo testo) CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le norme che regolano le procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge abrogano, per le categorie di progetti dalla stessa considerati, le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale».

16.2 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al riordino delle competenze fra Stato e Regioni si provvede, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dei provvedimenti relativi restano ferme le competenze regionali relativamente alle tipologie di opere già disciplinate con legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale o rientranti nelle competenze primarie previsti dagli statuti speciali dei soggetti istituzionali».

16.10

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-ter. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale per le categorie progettuali di cui ai punti 18 e 24 dell'allegato A provvedono le regioni a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia».

16.5

IL RELATORE

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Con relazione da lui sottoscritta ed inviata trimestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al Ministero dell'ambiente, alle regioni od alle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, il soggetto gestore è tenuto ad informare che i lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono nell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale».

17.2

RIZZI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Con relazione da lui sottoscritta ed inviata semestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al Ministero dell'ambiente, alle regioni od alle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, il soggetto gestore è tenuto ad informare che i lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale».

17.2 (Nuovo testo)

RIZZI

Al comma 3, dopo le parole «Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

17.1 (Nuovo testo)

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 3, dopo le parole «Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «,qualora necessario per il recepimento della corrispondente normativa comunitaria».

17.5

IL RELATORE

Aggiungere dopo il comma 3 il seguente:

«3-bis. Con le stesse modalità di cui al comma 3, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di applicazione della presente legge al rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

17.6

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «le disposizioni di legge, connesse alla procedura disciplinata dalla presente legge, in materia ambientale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di opere».

17.3

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.»

17.4

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 12,10.

Relazione preliminare sul sopralluogo effettuato il 20 maggio 1998 da una delegazione della Commissione d'inchiesta alle strutture sanitarie di Sarno e Nocera Inferiore

(A010 000, C34ª, 0001º)

Il presidente TOMASSINI riferisce sul sopralluogo effettuato il 20 maggio scorso da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta alle strutture sanitarie di Sarno e Nocera Inferiore in connessione con i recenti eventi alluvionali.

Dispone quindi la proiezione di un filmato che documenta la situazione in corso a Sarno nella tarda serata del giorno della tragedia (5 maggio 1998) nonché i primi interventi di soccorso.

Come già avvenuto in occasione dei terremoti nelle Marche ed in Umbria nello scorso autunno, la verifica ha mirato ad accertare come sono state affrontate le emergenze sanitarie in occasione della calamità. In particolare la delegazione si è posta l'obiettivo di appurare:

- a) la tempestività e la congruità dei soccorsi;
- b) lo stato generale della situazione sanitaria;
- c) lo stato delle strutture sanitarie;
- d) il quadro dei presidi sanitari attivati per l'emergenza.

Circa la tempestività e congruità dei soccorsi, il presidente TOMASSINI fa presente che da alcune testimonianze (in particolare del fratello di uno dei medici deceduti, il dottor Marino, e di un ispettore della Polizia di Stato) è stato riferito che tra l'ultima chiamata di emergenza da parte dell'ospedale di Sarno e l'arrivo della colonna dei soccorsi, è intercorso un intervallo di circa 40 ore: e ciò appare inspiegabile e non giustificabile.

L'evacuazione dei degenti dell'ospedale di Sarno è avvenuta mediante l'aiuto di cittadini e degli operatori sanitari superstiti, senza intervento di aiuti esterni.

È stata anche rilevata la presenza contemporanea, in più settori, di diverse squadre con medesime attribuzioni.

Nessun piano di emergenza risulta essere stato approntato dal Comune, come non si è avuto riscontro dell'esistenza di un piano di evacuazione dell'ospedale di Sarno. Tuttora sussiste in loco il pericolo di nuove ed ulteriori frane.

Da parte di un assessore comunale che ha accompagnato la delegazione è stata denunciata la difficoltà che incontra la municipalità nel riappropriarsi delle proprie prerogative dinanzi al perdurante impiego delle strutture comunali da parte degli esponenti della Protezione Civile. Altrettanto è stato rilevato per i plessi scolastici, che sono stati adibiti ad alloggio per le circa 80 famiglie senza tetto, con interruzione dell'attività didattica.

Lo stato generale della situazione sanitaria appare invece totalmente sotto controllo, in quanto i presidi costituiti dall'attuale ASL appaiono efficaci ed efficienti, come attestano anche i provvedimenti adottati.

Costante e vigile è stato ed è il controllo sulla potabilità delle acque e sull'ambiente.

Anche la situazione veterinaria (si registrano oltre 50 capi di bestiame perduti) appare sotto controllo. Particolarmente meritevole l'opera del Servizio Tanatologico, dal quale le vittime, man mano recuperate, vengono controllate.

Oltre ai mezzi della Croce Rossa, sono stati notati vari mezzi di soccorso sanitario di associazioni private sul cui ruolo è stato chiesto al Responsabile sanitario di fornire una dettagliata relazione.

L'oratore illustra quindi lo stato delle strutture sanitarie del posto:

a) Villa dei Pini, rimasta isolata completamente per la distruzione delle strade, e per la quale non è pensabile una possibile riutilizzazione in futuro;

b) Villa Malta, la più colpita, invasa da fango e detriti fino al primo piano;

c) Villa Rita, polo materno infantile funzionante utilizzato nella prima emergenza come centro di pronto soccorso ed ospedale per acuti.

Soffermatosi poi sui presidi sanitari attivati per l'emergenza (Centro di pronto soccorso per l'emergenza, presso il mercato ortofrutticolo e Ospedale di Nocera Inferiore), il presidente Tomassini rileva che per il costruendo nuovo ospedale di Sarno da tempo sono stati stanziati 12 miliardi ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Pochi giorni prima della catastrofe erano stati appaltati i lavori: l'area acquisita e predisposta per il nuovo ospedale è stata completamente sommersa dalla frana, essendo ubicata a nord del paese. L'ospedale di Sarno era incluso tra le opere incompiute di cui la Commissione d'inchiesta operante nel corso della precedente legislatura si è occupata.

In conclusione, il presidente Tomassini osserva che nel tragico evento di Sarno va prima di tutto encomiato e ricordato il sacrificio di chi, operando ben oltre il dovuto in ragione della funzione rivestita, nel tentativo di salvare vite altrui ha perduto la propria.

Va però segnalata una insufficiente informazione da parte degli organi di informazione nazionali ed un ritardo negli interventi di soccorso.

La legge sugli interventi di Protezione Civile va rivista, soprattutto in ordine al coordinamento degli interventi medesimi ed alla scala gerarchica delle decisioni.

Sarebbe consigliabile, superata la prima emergenza, rivalutare l' idoneità sanitaria del presidio della struttura Villa Rita, considerando il trasferimento delle attività sanitarie e di parte del personale al vicino ospedale di Nocera Inferiore attualmente sottoutilizzato.

Il reperimento dell'area, il progetto e l'eventuale costruzione del nuovo ospedale potranno così, senza affanno, essere oggetto di ponderazione in una nuova ottica programmatica che analizzi attentamente tutti i presidi e le disponibilità esistenti.

Si apre quindi il dibattito nel corso del quale prendono la parola i senatori LAURIA, CAMERINI, DI ORIO, CASTELLANI, PIANETTA, ZILIO, MONTELEONE, SARACCO e BRUNI.

Secondo il senatore LAURIA la drammatica situazione verificatasi a Sarno è stata sintetizzata nella relazione in modo puntuale e le conclusioni a cui è pervenuto il presidente TOMASSINI appaiono ponderate, anche in connessione con la proposta di piena utilizzazione della struttura ospedaliera di Nocera Inferiore.

Il senatore CAMERINI afferma che la complessa situazione che si è venuta a determinare comporta ulteriori approfondimenti specie per quanto attiene ai ritardi nei soccorsi dei quali si è parlato. Propone quindi che la parte della relazione relativa ad apprezzamenti sul ritardo dei soccorsi medesimi venga temperata come pure analogo emendamento andrebbe apportato al giudizio espresso sulla insufficiente informazione resa dagli organi di informazione nazionale sull'evento. La inadeguatezza delle strutture sanitarie solleva poi il problema, ad avviso del senatore Camerini, del ruolo delle Regioni nei riguardi di tale settore. Conclude ponendo l'accento sulla esigenza di assicurare la sicurezza dei siti ove allocare nuove strutture sanitarie.

Il senatore DI ORIO ricorda che l'area interessata dall'evento franoso era stata oggetto di attenzione da parte della relazione conclusiva approvata il 13 marzo 1996 dall'allora Commissione parlamentare d'inchiesta «sulle strutture sanitarie». Attualmente occorre procedere ad una verifica circa lo stato delle strutture di quella parte della Regione Campania ed in particolare dell'ospedale di Pagani.

Secondo la senatrice CASTELLANI, a parere della quale la relazione del presidente TOMASSINI va condivisa, è essenziale che tutte le

entità che operano in situazioni di emergenza, dai Vigili del Fuoco alla Croce Rossa siano meglio coordinati ed in proposito occorre adottare misure adeguate.

Il senatore PIANETTA si dichiara preoccupato per l'assenza di un piano di evacuazione dell'ospedale Villa Alta e per la mancata osservanza delle norme di sicurezza anche in relazione allo stato degli impianti.

Ad avviso del senatore ZILIO, che esprime compiacimento per la accurata relazione del presidente Tomassini, alcuni aspetti sono da approfondire quali, ad esempio, quello concernente la congruità, in vista del perseguimento dello scopo prefissato, dello stanziamento di 12 miliardi.

Dopo che il senatore MONTELEONE si è intrattenuto sulla singolarità della catastrofe che ha colpito Sarno ma che ovviamente non giustifica tutte le conseguenze derivatene, il senatore SARACCO osserva che fatalità e concause hanno appesantito gli esiti dell'evento calamitoso. Ciò non di meno anche le negligenze, però, nel controllo del territorio hanno avuto la loro buona parte.

Il senatore BRUNI sollecita una accurata verifica della sicurezza e della congruità delle aree ove dovrebbero sorgere nuovi insediamenti ospedalieri poichè sarebbe deleterio attivare strutture in luoghi tuttora a rischio.

Il presidente TOMASSINI replica agli intervenuti fornendo i chiarimenti richiesti. La relazione sul sopralluogo effettuato il 20 maggio 1998 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta alle strutture sanitarie di Sarno e di Nocera Inferiore viene quindi approvata all'unanimità, con gli emendamenti suggeriti dal senatore CAMERINI.

Seguito e conclusione della discussione conseguente alla audizione della dottoressa Maria Letizia Fucci, sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pesaro sui casi di contagio da epatite B verificatisi presso il reparto di ematologia dell'Azienda ospedaliera «San Salvatore». Deliberazione di sopralluogo

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il presidente TOMASSINI ricorda che il seguito del dibattito – che la Commissione d'inchiesta si accinge a svolgere – conseguente alla audizione della dottoressa Maria Letizia Fucci, sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pesaro, sui casi di contagio da epatite B verificatisi presso il reparto di ematologia dell'azienda ospedaliera «San Salvatore» di Pesaro, sarà retto, ovviamente, dalle stesse regole procedurali illustrate ed applicate, per la materia all'esame, nella seduta del 28 maggio scorso.

Riassunti quindi il contenuto e gli esiti della audizione della dottoressa Fucci, il presidente chiede alla Commissione di pronunciarsi sulla opportunità di un sopralluogo presso il reparto di ematologia dell'azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro.

Prendono la parola al riguardo, svolgendo anche considerazioni collegate agli elementi emersi nel corso della audizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pesaro, i senatori MONTELEONE, CAMERINI, BRUNI, ZILIO, CASTELLANI, LAURIA, PIANETTA.

Dopo un intervento riassuntivo del presidente TOMASSINI la Commissione delibera, in attuazione ed in stretto riferimento alle proprie attribuzioni istituzionali sulle quali in particolare hanno richiamato l'attenzione i senatori CAMERINI e BRUNI, di integrare il quadro conoscitivo del caso all'esame con un sopralluogo alla struttura sanitaria di Pesaro che si svolgerà in data da definire.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C35ª, 0013ª)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori*
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 maggio 1998.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, propone di sospendere brevemente la seduta in attesa del suo arrivo.

Intervengono la senatrice SALVATO (che stigmatizza il comportamento del Governo e ritiene intollerabile tale condotta), la senatrice BERNASCONI (che ritiene stigmatizzabile la sola assenza odierna, ma non giudica opportuno formulare giudizi negativi in generale), la senatrice SCOPELLITI (che giudica l'accaduto una prova evidente di svilimento della dignità parlamentare), il senatore Antonino CARUSO (che ritiene non debbasi trarre conseguenze di tipo politico da una semplice assenza dovuta probabilmente ad un impegno personale), il senatore PIANETTA (che esprime la propria protesta per la mancanza di sensibilità del rappresentante del Governo che avrebbe almeno potuto provvedere alla propria sostituzione).

La seduta, sospesa alle ore 21,05, è ripresa alle ore 21,20.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, nel prendere atto della presenza del sottosegretario Ayala, ricorda che devono ancora essere illustrati gli emendamenti all'articolo 8 del disegno di legge n. 2625, assunto quale testo base.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 8.1. Il senatore Antonino CARUSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.2. Il senatore GRECO ritira l'emendamento 8.3.

La relatrice BONFIETTI propone un emendamento (8.4) tendente ad aggiungere all'articolo 601 del codice penale la previsione che chiunque commetta tratta o comunque faccia commercio di minori degli anni 18 al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da 6 a 20 anni.

Il senatore CENTARO dichiara quindi di accedere all'emendamento 8.4 della relatrice Bonfietti e di ritirare l'emendamento 8.1. La senatrice SCOPELLITI dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 8.1 del senatore Centaro.

La relatrice BONFIETTI esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2. Il rappresentante del Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2 e dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 8.4.

Il senatore FASSONE ritiene che l'articolo 8 abbia una sua propria ragion d'essere ed è quindi contrario a prevederne la soppressione. Ugualmente contrario alla soppressione dell'articolo 8 si dichiara il senatore GRECO. La senatrice SALVATO preannuncia la propria astensione sull'emendamento 8.1 e il proprio voto contrario sull'emendamento 8.4. Il senatore RUSSO sottolinea la non coincidenza delle previsioni degli emendamenti 8.2 e 8.4.

Il senatore Antonino CARUSO, nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 8.2 lo modifica nel senso di diminuire

la previsione del minimo della pena da 10 a 6 anni (8.2/nuovo testo).

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.2. Il senatore Antonino CARUSO preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 8.4.

Posti separatamente ai voti non sono approvati gli emendamenti 8.1 e 8.2 (nuovo testo). Risulta invece approvato, dopo votazione di controprova, l'emendamento 8.4.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 9.1. Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 9.2/nuovo testo. Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 9.3, di cui propone una modifica meramente tecnica. Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 9.4. Il senatore LO CURZIO aggiunge la propria firma e illustra l'emendamento 9.5. La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 9.6, di analogo contenuto.

Sulla possibilità di richiedere l'estradizione del cittadino straniero nelle ipotesi previste dall'articolo 604 del codice penale si apre una breve discussione in cui intervengono la senatrice SALVATO, la senatrice BERNASCONI, il senatore FASSONE, il presidente MAZZUCA POGGIOLINI e il sottosegretario AYALA.

La relatrice BONFIETTI esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.4, 9.5 e 9.6. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 9.3. Il rappresentante del Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.5 e 9.6. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 9.3.

Dopo dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 9.1 e favorevole sull'emendamento 9.3 da parte del senatore Antonino CARUSO, della senatrice SALVATO che preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 9.3 e della senatrice SCOPELLITI che si dichiara contraria all'emendamento 9.4, posti separatamente ai voti non sono approvati gli emendamenti 9.1, 9.4, 9.5 e 9.6. Risulta invece approvato l'emendamento 9.3.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 9, nel testo emendato, che risulta approvato dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore GRECO.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore GRECO ritira quindi l'emendamento 10.1 e aggiunge la propria firma all'emendamento 10.3 del senatore Fassone. I senatori CARUSO Antonino e PIANETTA aggiungono la propria firma all'emendamento 10.2/nuovo testo del senatore Centaro che successivamente viene ritirato dal senatore PIANETTA dopo un invito in tal senso da parte della relatrice BONFIETTI. Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 10.3.

La relatrice BONFIETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.3. Ugualmente parere favorevole è espresso dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti risulta quindi approvato l'emendamento 10.3, nonché l'articolo 10 nel testo emendato.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 10.01 della relatrice BONFIETTI, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10. Dopo un intervento del senatore FASSONE, la relatrice BONFIETTI limita la previsione di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale ai delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale (10.0.1/nuovo testo).

Dopo una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.0.1/nuovo testo da parte del senatore Antonino CARUSO e una dichiarazione di voto contrario della senatrice SALVATO, posto ai voti l'emendamento 10.0.1/nuovo testo è approvato.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone quindi di sospendere la discussione congiunta e rinviarla alla prossima seduta. Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 22,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2625**Art. 8.**

Sopprimere l'articolo.

8.1

CENTARO

Al comma 1, sostituire il testo dell'articolo 601 del codice penale, con il seguente:

«Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli o di sfruttarne la prostituzione, ovvero al fine di procurare che siano compiuti atti sessuali con essi, da essi, o alla loro presenza, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.».

8.2

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 1, sostituire il testo dell'articolo 601 del codice penale, con il seguente: «Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni 18 al fine di induzione o di sfruttamento della loro prostituzione, ovvero al fine di procurare che siano compiuti atti sessuali con essi e da essi, è punito con la reclusione da 6 a 20 anni».

8.2 (Nuovo testo)

CARUSO ANTONINO, CASTELLANI CARLA, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Sopprimere le parole: «commette tratta o comunque» e sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».

8.3

GRECO

All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni 18 al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da 6 a 20 anni».

8.4

LA RELATRICE

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Fatto commesso all'estero*). - 1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 604. - (*Fatto commesso all'estero*). - È punito secondo la legge italiana il cittadino che viola le disposizioni di questa sezione, nonché di quelle previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinqüies*, anche qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del codice penale”».

9.1

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Fatto commesso all'estero*). - 1. Dopo l'articolo 609-*quaterdecies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609-*quindécies*. - (*Fatto commesso all'estero*). - Le disposizioni contenute negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies*, 609-*undécies*, 609-*duodécies* e 609-*terdecies* si applicano, altresì, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano”».

9.2

CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

1. *Nell'articolo 604 sopprimere le seguenti parole:* «ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano».

9.2 (Nuovo testo)

CENTARO

All'articolo 9, nell'articolo 604 del codice penale, le parole che seguono l'espressione: «quando il fatto è commesso all'estero» *sono sostituite dalle seguenti:* «da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

9.3

FASSONE

All'articolo 604 del codice penale, dopo le parole: «cittadino italiano» aggiungere le seguenti: «anche qualora nel luogo di commissione il fatto non sia previsto come reato».

9.4

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, nell'articolo 604 del codice penale, eliminare l'inciso: «ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano».

9.5

FOLLIERI, RESCAGLIO

Al comma 1, nel capoverso dell'articolo 604, eliminare l'inciso: «ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano».

9.6

SALVATO

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Arresto obbligatorio in flagranza*). – 1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «delitto di induzione, agevolazione, sfruttamento di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis*, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo, e delitto di sfruttamento minorile all'estero previsto dall'articolo 600-*quinq*ues del codice penale».

10.1

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Arresto obbligatorio in flagranza*). – 1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale la lettera *d*), è *sostituita dalla seguente:*

“*d*) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale nonchè i delitti previsti dalla sezione II del Capo III del Titolo XII del libro secondo del codice penale”».

10.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «*d*) delitti contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

10.2 (Nuovo testo)

CENTARO

Nell'articolo 10 dopo le parole: «dall'articolo 600-bis» aggiungere le parole: «comma 1».

10.3

FASSONE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Intercettazioni)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

“*g*) delitti previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale”».

10.01

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Intercettazioni)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

“*g*) delitti previsti dall'articolo 600-ter terzo comma del codice penale”».

10.0.1 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

indi del Vice Presidente

Mario VALDUCCI

La seduta inizia alle ore 13,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI

(A007 000, B40^a, 0027^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 27 maggio scorso ha inserito nel programma trimestrale i disegni di legge S. 2206-B (interventi nel settore dei trasporti), S. 3194 (legge quadro per l'artigianato) e S. 3299 (razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale).

Comunica altresì che, nella medesima seduta, è stato approvato il seguente calendario dei lavori per il periodo 2-24 giugno:

Martedì 2 giugno 1998, ore 13:

esame del disegno di legge S. 2206-B (interventi nel settore dei trasporti)

esame del disegno di legge S. 1874 (incendi boschivi)

esame del disegno di legge S. 1388-ter (servizi pubblici locali)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 13:

seguito dell'esame del disegno di legge S. 1874 (incendi boschivi)

seguito dell'esame del disegno di legge S. 1388-ter (servizi pubblici locali)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 13,30:

esame del disegno di legge S. 3163 (statuto Sardegna)

esame del disegno di legge S. 3194 (legge quadro per l'artigianato)

Martedì 16, ore 13, e mercoledì 17 giugno 1998, ore 13,30:

seguito dell'esame del disegno di legge S. 3194 (legge quadro per l'artigianato)

audizione del ministro Bassanini

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 13,30:

esame del disegno di legge S. 3234 (legge comunitaria 1998)

esame del disegno di legge S. 3299 (razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale).

La Presidenza si riserva di apportare al calendario le modificazioni o integrazioni che si rendessero necessarie in relazione all'andamento dei lavori nelle commissioni di merito e in assemblea, nonchè in base alle date di effettivo svolgimento delle missioni.

La Commissione prende atto.

*DELIBERAZIONE DI MISSIONI PRESSO LE ISTITUZIONI REGIONALI
(A008 000, B40^a, 0008^o)*

Il Presidente Mario PEPE comunica che, allo scopo di stabilire un colloquio diretto con le istituzioni regionali, l'Ufficio di presidenza integrato, nella seduta del 27 maggio scorso, ha deciso di sottoporre alla Commissione la proposta di svolgere una serie di missioni, nel corso delle quali una delegazione di volta in volta incaricata effettuerà incontri con i presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali, per conoscere l'impatto della riforma amministrativa sugli attuali assetti normativi e amministrativi. Rispetto al programma di missioni precedentemente deliberato e in parte già svolto, si intende restringere la gamma dei temi e dei soggetti con cui interloquire, ampliando però il numero delle regioni che si visiteranno e intensificando il calendario delle missioni anche con eventuali abbinamenti. Le missioni avranno luogo il lunedì e/o il martedì con cadenza bisettimanale e si concentreranno nei mesi di giugno e luglio, secondo il seguente prospetto di massima in via di elaborazione e completamento:

8/9 giugno Piemonte

22/23 giugno Toscana ed Emilia-Romagna

6 luglio Campania

20/21 luglio Puglia.

Poichè sono ora pervenute le prescritte autorizzazioni delle Presidenze delle Camere, il Presidente propone di deliberare formalmente il programma di missioni di cui sopra.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B40^a, 0027^o)

Il deputato Riccardo MIGLIORI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare l'esame del disegno di legge S. 1388-*ter*, in quanto sono in fase di elaborazione diversi progetti di legge di iniziativa parlamentare in materia di servizi pubblici locali.

Il Presidente Mario PEPE, condividendo la richiesta del deputato Migliori, finalizzata ad uno svolgimento più organico e completo dei lavori da parte della Commissione, propone conseguentemente di rinviare l'esame del disegno di legge S. 1388-*ter* ad altra seduta.

La Commissione consente.

Il Presidente Mario PEPE, in conseguenza del rinvio testè deciso e dell'indisponibilità del relatore Giorgio Bornacin a riferire, nelle sedute previste per la settimana corrente, sul disegno di legge S. 1874, in materia di prevenzione degli incendi boschivi, avverte che le sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza convocate per domani non avranno luogo.

(S. 2206-B) *Interventi nel settore dei trasporti*

(Parere alla 8^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore*, ricorda che il disegno di legge prevede interventi molto importanti tesi al miglioramento della rete infrastrutturale dei trasporti, ed in particolare del trasporto aereo, ferroviario, del trasporto rapido di massa e del trasporto pubblico locale. Tale provvedimento è stato esaminato dalla Commissione con parere favorevole nella seduta del 5 giugno 1997. Trattandosi di un esame in seconda lettura in Senato, egli si limiterà a far riferimento solo alle modifiche più rilevanti.

L'articolo 1 prevede interventi nel settore del trasporto aereo. Il comma 2 autorizza gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 9,9 miliardi per l'anno 1999, lire 15 miliardi per l'anno 2000, di cui 5 miliardi per il potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000.

L'articolo 2 prevede interventi nel settore del trasporto pubblico locale. Il comma 3 autorizza le ferrovie in gestione commissariale governativa affidate a FS Spa e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi, a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi, complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 70 miliardi per l'anno 1999 e lire 70 miliardi a partire dall'anno 2000. Nel comma 6 si precisa che le regioni devono utilizzare una quota non inferiore al 5 per cento dei contributi loro assegnati per l'acquisto di autobus a basso impatto ambientale. Questi ultimi inoltre devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/C 17/01. Il comma 8, ai fini del risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, prevede che la gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda o, in mancanza, le regioni territorialmente competenti e la provincia di Trento sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennale a carico dello Stato per lire 2 miliardi per il 1998, 3 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000. Inoltre, la regione Lombardia e la provincia di Perugia per migliorare il livello tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno, sono autorizzate ad effettuare le stesse operazioni nei limiti d'impegno, a carico dello Stato, per l'anno 2000, di lire 1 miliardo per il lago d'Iseo e lire 1,5 miliardi per il lago Trasimeno. Gli interventi previsti nel suddetto comma sono realizzati dagli attuali enti di gestione o, in mancanza, dalle regioni competenti e dalla provincia di Trento. Le regioni, nella programmazione dei servizi di trasporto lacuali, adottano le decisioni dopo aver sentito gli enti locali interessati.

L'articolo 3 contiene interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario. Non sono state apportate modifiche rilevanti ai fini del nostro esame.

L'articolo 4 del testo approvato in prima lettura dal Senato è stato soppresso.

Infine, l'articolo 4 (già articolo 5) prevede norme di copertura finanziaria.

In conclusione, il relatore, viste le rilevanti norme che il provvedimento contiene e l'incidenza che esse avranno ai fini del miglioramento del sistema dei trasporti nazionale e regionale, auspicando che l'*iter* legislativo si concluda nei tempi più brevi, propone di esprimere parere favorevole.

Il deputato Riccardo MIGLIORI esprime perplessità in riferimento alla modifica, apportata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, che prevede la destinazione della somma di cinque miliardi per opere riguardanti taluni scali ai fini dello svolgimento del Giubileo. In particolare, afferma di non comprendere i criteri sottostanti alla scelta di determinati aeroporti, te-

nuto conto che molti altri scali di maggiore importanza non sono contemplati da tale norma, pur avendo effettive esigenze di ammodernamento anche correlate a problemi di sicurezza. Ritiene, in altre parole, incongruo destinare finanziamenti ad aeroporti minori o addirittura privi di collegamenti, come quello di Siena.

Il deputato Umberto GIOVINE osserva che con la legge n. 270 del 1997 sarebbe stato possibile destinare finanziamenti verso itinerari tali da decongestionare le località in cui è previsto il maggior afflusso di pellegrini. Poichè tale scelta non è stata fatta, egli ritiene assolutamente contraddittorio avere escluso dai finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'ammodernamento dell'aeroporto di Firenze.

Il senatore Giuseppe TURINI, nel concordare con le considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, ritiene errato non aver preso in considerazione le esigenze di sviluppo dell'aeroporto di Grosseto, destinato ad alleggerire l'afflusso di viaggiatori sugli aeroporti di Roma, conseguente all'evento giubilare.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore*, pur riconoscendo l'oggettiva fondatezza dei rilievi mossi dai colleghi, sottolinea l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge, la cui principale finalità consiste nel destinare importanti finanziamenti al trasporto pubblico locale. Ribadisce infatti che la Commissione ebbe ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge già un anno fa. Conclusivamente, sottopone la seguente proposta di parere favorevole, corredata da una osservazione che, senza avere finalità emendativa, recepisce le considerazioni emerse nel dibattito:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2206-B, recante "Interventi nel settore dei trasporti";

considerate le rilevanti norme che il disegno di legge medesimo contiene e l'incidenza che esse avranno ai fini del miglioramento del sistema dei trasporti nazionale e regionale;

auspicando che l'*iter* legislativo si concluda nei tempi più brevi,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

relativamente alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, è opportuno che il Governo riferisca al Senato in ordine alle ragioni obiettive che hanno determinato la scelta degli aeroporti ivi indicati, e in particolare degli scali di Siena e di Foggia, tra quelli di interesse giubilare».

Il Presidente Mario VALDUCCI pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazione, del relatore, che viene approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0021^o)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, alle quali segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 19,50.***Parere su atti del Governo****Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi**(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B14^a, 0020^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto sospeso da ultimo nella seduta del 28 maggio scorso.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, illustra la proposta di parere, dando anche conto di una integrazione che, pertanto, costituisce l'osservazione numero 15 della proposta medesima (*allegato 1*).

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti (*allegato 2*).

Il presidente Salvatore BIASCO avverte che l'emendamento D'Alì n. 2 ha in realtà carattere alternativo e non emendativo rispetto alla proposta di parere del relatore; pertanto, ove la proposta di parere del relatore venga approvata, esso risulterà precluso.

Dopo che il relatore ha espresso parere contrario sull'emendamento D'Alì 1, fatto proprio dal presidente Biasco in assenza del presentatore, l'emendamento medesimo, posto in votazione, viene respinto.

La Commissione, quindi, respinge gli emendamenti D'Alì 3 e Armani 4, di contenuto sostanzialmente identico, fatti propri in assenza dei

proponenti dal presidente Biasco e sui quali il relatore ha espresso parere contrario.

Dopo che il relatore ha espresso parere contrario sull'emendamento Albertini 5, fatto proprio in assenza del presentatore dal presidente Biasco, la Commissione respinge l'emendamento medesimo.

Con riferimento agli emendamenti Albertini 6 e 7, fatti propri dal presidente Biasco in assenza del presentatore, il relatore formula un invito al ritiro rilevando che l'emendamento n. 6 ha carattere restrittivo rispetto alla proposta di parere, mentre l'emendamento 7 introdurrebbe complicati meccanismi di rimborso. Il presidente BIASCO ritira quindi gli emendamenti medesimi.

Per quanto riguarda l'emendamento Albertini 8, fatto proprio dal presidente Biasco in assenza del presentatore, il relatore si dichiara disposto ad accoglierne la sostanza, integrando opportunamente il punto 13 della propria proposta di parere. Conseguentemente l'emendamento medesimo viene ritirato.

Parimenti, con riferimento all'emendamento Albertini 9, fatto proprio dal presidente Biasco in assenza del presentatore, il relatore lo accoglie, previa riformulazione, come considerazione aggiuntiva (lettera f) della propria proposta di parere. L'emendamento viene pertanto ritirato.

Concluso l'esame degli emendamenti, il presidente Salvatore BIASCO, passando alle dichiarazioni di voto, rende noto che è pervenuta una comunicazione del senatore Renato ALBERTINI, impossibilitato a partecipare alla odierna seduta. In tale comunicazione il senatore Albertini dichiara la propria astensione perchè il provvedimento in esame si risolve in mere correzioni di ordine tecnico al decreto n. 461 del 1997, sul quale invece la sua forza politica aveva espresso voto contrario.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il presidente Salvatore BIASCO pone in votazione la proposta di parere, come risultante dalle riformulazioni del relatore (*allegato 3*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 20,05.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SENATORE PASQUINI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 1997, N. 461, CONCERNENTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

Esaminato lo schema di decreto legislativo, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 461/97, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi, lo ritiene conforme alle norme di delega e valuta positivamente le correzioni ed integrazioni introdotte, dettate da esigenze di ulteriore semplificazione, di armonizzazione e coordinamento delle norme fiscali per i fondi esteri, per i soggetti non residenti e per le operazioni di politica monetaria, di razionalizzazione e semplificazione del regime fiscale nel periodo transitorio di prima applicazione della legge, di coordinamento dei testi legislativi e di correzione di errori materiali.

Il forte contenuto innovativo del decreto legislativo 461/97 ha determinato, congiuntamente alla politica monetaria adottata ed all'ingresso dell'Italia nella UME il rafforzamento dei mercati ed un comportamento più «virtuoso» degli investitori, certamente incoraggiato dall'abbassamento dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico, che si sono rivolti in misura più significativa verso gli impieghi produttivi, anche in virtù di un trattamento fiscale non penalizzante, che ha compiuto una svolta rilevante in direzione dell'armonizzazione europea.

L'introduzione dell'Euro, il venir meno dei rischi di cambio, l'allineamento dei tassi di interesse, favoriranno una ulteriore accentuazione della volatilità dei capitali, e la necessaria e conseguente armonizzazione in sede europea del trattamento fiscale delle rendite finanziarie. In tale sede occorrerà affrontare i problemi di imposizione uniforme delle basi imponibili mobili allo scopo di evitare concorrenza fiscale a ribasso e alleggerire conseguentemente in modo cospicuo l'imposizione gravante sul lavoro. La Commissione guarda con grande interesse alle proposte avanzate recentemente dalla Commissione europea.

Il nuovo regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie e dei redditi diversi ha richiesto uno sforzo notevole da parte degli operatori del settore per l'adeguamento dei sistemi informativi (*har-*

dware, software, procedure organizzative, modulistica) e per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e fiscali.

La Commissione ritiene che questo maggior carico di adempimenti sia compensato dalla rilevante incentivazione che il nuovo regime fiscale introdotto ha effettuato in direzione del risparmio amministrato e di quello gestito. Non si può ignorare, infatti, che le prescrizioni introdotte, molto innovative ed impegnative, suscitano negli operatori ed intermediari autorizzati notevoli preoccupazioni, poichè si avvicina la data del 1° luglio, senza disporre di tutti gli elementi utili per un corretto avvio della riforma.

Gli intermediari potrebbero affrontare con maggiore serenità l'imminente entrata in vigore della riforma, consentendo di ultimare in modo non affrettato il processo di riorganizzazione operativa in atto, qualora venissero adottati dal Governo una serie di provvedimenti relativi alla tempistica dei versamenti connessi con il regime transitorio, ed altri legati agli adempimenti dovuti nel primo periodo di applicazione della normativa; che la Commissione propone sotto la voce «OSSERVAZIONI» (ai punti 13 e 14).

La Commissione esprime parere favorevole con alcune considerazioni di carattere generale, peraltro già avanzate in sede di espressione del primo parere, e alcune osservazioni.

CONSIDERAZIONI:

a) L'ingresso dell'Italia nell'UME e la riduzione dei tassi di interesse sui titoli del debito pubblico, indurrebbero a ritenere maturi i tempi per introdurre una aliquota unica per la tassazione dei redditi di capitale, i redditi diversi, le plusvalenze da ristrutturazioni societarie ed i redditi finanziari figurativi derivanti dal patrimonio netto delle imprese (*Dual income tax*). Sarebbe bene disporre di una completa neutralità del fisco nella scelta di allocazione delle risorse. La semplificazione e la razionalità che ispirano il provvedimento in esame presuppongono logicamente una tale soluzione. D'altra parte la Commissione è consapevole dei limiti della delega e della circostanza che un simile provvedimento possa essere preso solo con un differente provvedimento legislativo.

b) Le innovazioni introdotte dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 461/97, relative ai diversi regimi fiscali (dichiarazione, risparmio amministrato, risparmio gestito) potrebbero essere ulteriormente semplificate secondo una linea di affinamento dell'assetto che il Governo potrebbe utilmente esplorare. Si tratta di unificare, dal punto di vista fiscale, il risparmio amministrato ed il risparmio gestito, sottoponendo entrambi alla tassazione sul maturato. In tal modo permarrrebbero un regime ordinario, in base alla dichiarazione dei redditi ed un regime intermedio, gestito dai soggetti autorizzati. Le conseguenze sarebbero la scomparsa del meccanismo dell'equalizzatore, un maggiore dinamismo nelle decisioni di portafoglio (cadrebbe il disincentivo a passare da un rapporto di risparmio amministrato ad un rapporto di risparmio gestito, costituito dalla necessità di saldare la posizione fiscale) ed, inoltre, «last,

but not least», aumenterebbe, nella fase di prima applicazione del provvedimento, il gettito fiscale. La possibilità che l'assolvimento della tassazione possa avvenire intaccando il patrimonio potrebbe essere risolta limitando tale assolvimento fino a capienza del flusso di cassa generato dalle rendite e portando a nuovo (con l'applicazione di interessi) il rimanente.

c) Sono maturi i tempi per incentivare, con appositi provvedimenti fiscali, lo sviluppo del *merchant banking* e del *venture capital*, selezionando tali intermediari come intermediari speciali e adottando per essi provvedimenti fiscali maggiormente incentivanti. La Commissione rileva la necessità di particolari incentivi fiscali per la quotazione in mercati regolamentati dei titoli azionari delle piccole medie imprese o per la loro capitalizzazione, da parte dei Fondi chiusi, nella fase dello «start up» o del «management by out», con particolare riferimento alle piccole imprese «hi-tech» o comunque particolarmente innovative.

d) La tassazione di ciò che matura su quanto accantonato nei fondi pensione potrebbe utilmente essere ricompresa in un regime uniformato di tassazione di tutti i rendimenti finanziari, quale è quello previsto da questa legge. Ciò comporterebbe una revisione e ripensamento dei modi in cui attuare la protezione e il privilegio accordato dalla Costituzione a risparmio pensionistico; in questo caso, a risparmio pensionistico convogliato nel sistema privato.

È in ogni caso necessaria l'adozione di provvedimenti tesi a coordinare con la presente legge la tassazione gravante sulle varie forme di previdenza individuale, comprese le forme assimilabili di risparmio finanziario individualmente gestito. Va quindi rivisto alla luce della presente legge il regime fiscale delle polizze vita a contenuto esclusivamente finanziario. Rilevato che la delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 è carente su questo punto, si sollecita una adeguata iniziativa legislativa, da parte del Governo.

e) La Commissione ritiene che il Governo debba pervenire ad una disciplina fiscale delle cosiddette *stock options*, le quali – ad avviso della Commissione – hanno rilevanza sia ai fini della tassazione del lavoro dipendente (quali *fringe benefits*) sia ai fini della presente legge. Quando la Commissione ha incoraggiato il Governo a non considerare come reddito da lavoro dipendente la distribuzione di azioni ai dipendenti e lo ha invitato ad estendere la disciplina anche nel caso in cui fossero assegnate azioni del gruppo intendeva che ciò dovesse riguardare la generalità dei lavoratori subordinati e non operazioni personalizzate o dirette a settori limitati di lavoratori dipendenti.

OSSERVAZIONI:

1) L'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che introduce un regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi, consente che solo «a richiesta dell'interessato», il valore di partenza degli strumenti finanziari non partecipativi, anziché essere determinato in base al costo o valore di acquisto, possa essere determinato

sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati in mercati regolamentati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del decreto legislativo (cioè nel mese di giugno 1998). La difficoltà di reperimento, specie per le banche, dei prezzi di acquisto, consiglia di eliminare dall'ultimo periodo del comma 10, dell'articolo 14, del decreto legislativo 461/97, le parole «a richiesta dell'interessato». La modifica appare in linea con l'impostazione del decreto legislativo, all'esame della Commissione. Il provvedimento correttivo, mentre concede il silenzio-assenso per la scelta del regime di tassazione (salvo esercizio della facoltà di rinuncia da parte del contribuente interessato), appare contraddittorio nel momento stesso in cui richiede l'intervento del contribuente per decidere in che modo stimare i valori di partenza. Inoltre l'articolo 14, comma 10, lettera *a*), prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto il valore risultante della media dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del provvedimento, e, cioè, nel mese di giugno, nei medesimi mercati regolamentati. Tale previsione risulta particolarmente onerosa per gli operatori almeno per quanto riguarda le valute estere poichè comporta la necessità di ricercare e mantenere in memoria una relevantissima quantità dei dati. Per semplificare gli adempimenti degli intermediari si ritiene che il riferimento all'intero mese potrebbe essere modificato con quello agli ultimi cinque giorni lavorativi del mese. Si tratterebbe comunque di un periodo sufficiente a consentire la determinazione del valore sulla base di una media, evitando un valore puntuale riferito a un giorno solo.

2. Non è ancora assicurata la neutralità fiscale tra investimento diretto e l'investimento, con le stesse caratteristiche, effettuato per il tramite di investitori istituzionali. Per tale motivo si ritiene che:

a) la partecipazione in un Fondo comune che investa solo in titoli di Stato (esclusa una quota minima in deposito) debba essere esentata da imposta di successione.

b) occorra incentivare fiscalmente il trattamento delle rendite finanziarie derivanti da partecipazione in Fondi chiusi di soggetti investitori istituzionali che, attualmente, sono penalizzate rispetto agli investimenti diretti in società industriali. Il pericolo che, in seguito alla riforma del sistema pensionistico, le risorse drenate dalle imprese (riduzione degli accantonamenti e, in futuro, graduale azzeramento del TFR) vengano utilizzate solo dalle società di medie e grandi dimensioni quotate in Borsa, può essere scongiurato solo attraverso lo sviluppo dei Fondi chiusi. Infatti come avviene in tutto il mondo, i Fondi pensione partecipano alle piccole e medie imprese, attraverso i Fondi chiusi.

c) occorra adottare più incisive forme di coordinamento ed omogeneizzazione dei trattamenti fiscali tra strumenti finanziari come i Fondi chiusi riservati ad investitori istituzionali ed i Fondi comuni di investimento e tra questi e l'investimento diretto del soggetto investitore istituzionale, società o privato cittadino.

3. Si rende necessario il coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 461 con quelle contenute in altri provvedimenti e, soprattutto, con quelle della riforma del sistema sanzionatorio e con quelle del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, il decreto n. 241 ha previsto, fra l'altro, l'unificazione degli adempimenti dei contribuenti in una unica dichiarazione, la trasmissione telematica delle dichiarazioni, la soppressione degli allegati alla dichiarazione, la soppressione dell'obbligo di versare le imposte al concessionario competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. In conseguenza di tale coordinamento, si potrebbero far rientrare tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal decreto legislativo in esame nei modelli di dichiarazione esistenti e, in particolare, nel modello 760 e nel modello 770.

4. Per quanto riguarda le nuove comunicazioni previste dal decreto legislativo, al fine di mettere in grado gli operatori di conoscere preventivamente gli elementi che saranno tenuti ad inserire nelle ordinarie dichiarazioni la necessità che l'Amministrazione finanziaria in attesa di emanare negli ordinari termini i decreti di approvazione della modulistica, s'impegni formalmente a diramare, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, una circolare che anticipi l'individuazione dei suddetti elementi.

5. Si rileva la necessità di istituire una banca dati destinata a raccogliere tutti i redditi di capitale percepiti da non residenti (imponibili in misura ridotta o non imponibili), idonea a consentire di corrispondere ad eventuali richieste di informazioni al riguardo formulate dagli altri Stati ed in linea con la direttiva risparmio recentemente discussa in seno alla Commissione europea.

6. Si raccomanda di consentire in ogni caso lo scomputo dell'imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR, da quella dovuta per le cessioni qualificate. Il problema si pone nel caso in cui siano state effettuate cessioni non qualificate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (assoggettate all'imposta forfettaria prima in vigore) ed in cui, nell'arco dei 12 mesi, ma dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, vengano effettuate nuove cessioni d'importo tale che, cumulate alle precedenti, si configuri una cessione qualificata. Il problema si pone quando il contribuente non si avvale della possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisizione.

7. Si richiede la correzione della disposizione contenuta nell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1973. L'articolo richiamato, come è noto, è stato modificato con il decreto correttivo all'articolo 8, comma 5, del decreto. Infatti, nel corpo dell'articolo 10-ter la parola «proventi» è stata sostituita con «redditi di capitale». Tale intervento rischia di apparire poco coordinato con il comma 3 dello stesso articolo 10-ter e potrebbe far sorgere il dubbio della non applicazione della ritenuta sui redditi della specie conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa. La disposizione del comma 3, potrebbe essere modificata nel senso di sostituire il ri-

ferimento oggettivo ai redditi con quello soggettivo del tipo di percipiente, come del resto correttamente previsto nel comma 4 dell'articolo 26, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo.

8. Si rileva che in relazione a possibili fenomeni elusivi volti a creare fittiziamente minusvalenze, è opportuno prevedere adeguati strumenti volti a scoraggiare tali fenomeni. A tal fine si ritiene opportuno non inserire in extremis nuove disposizioni inaspettate dagli operatori e contraddittorie con i lineamenti stessi della riforma, che presterebbero il fianco a censure di costituzionalità, complicherebbero gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, che potrebbe non essere più in grado di garantire l'avvio del sistema per il prossimo primo luglio. È opportuno invece fare riferimento ad una disposizione che consenta di scongiurare il ricorso generalizzato a fenomeni elusivi e che potrebbe essere utilizzata anche in queste ipotesi. Si tratta dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che stabilisce l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

9. In relazione alla decorrenza della valutazione secondo il valore normale dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, si ritiene opportuno eliminare nell'articolo 7, comma 5, del decreto le parole «a partire dall'anno solare in cui sia superata la predetta percentuale» per rendere coerente il sistema della revoca del diritto di opzione che ha sempre effetto in costanza di contratto di gestione dal 1°>reset> gennaio dell'anno successivo.

10. Si sottolinea la necessità di una modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo nella parte in cui prevede il pagamento da parte del Ministero del tesoro di una somma pari al 15 per cento dei proventi da soggetti non residenti. Il Ministero del tesoro, infatti, non è competente al riguardo, non è previsto nel bilancio dello Stato alcuno specifico stanziamento, poichè attualmente manca la copertura ed, inoltre, il sistema comporterebbe la gestione di richieste cartacee. La norma pertanto va modificata nel senso di prevedere che il pagamento sia effettuato dall'organismo d'investimento, prelevando le disponibilità dagli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva, ovvero mediante pagamento disposto dall'Amministrazione finanziaria. La preferenza, per evidenti motivi di semplicità, va alla prima soluzione ipotizzata.

11. Si evidenzia la necessità in tema di normativa transitoria dei titoli obbligazionari (ed in genere delle attività finanziarie di cui al comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 461/97), che sia eliminato l'inciso «a richiesta del contribuente» in modo da consentire l'adeguamento automatico al 1° luglio dei prezzi di carico, salvo diverso avviso manifestato dall'interessato, nonchè la parola «giurata» ai fini della «stima» del valore alla stessa data dei titoli «non quotati». La modifica appare coerente con quanto disposto nel decreto correttivo (articolo 4,

comma 1, lettera *d*) e articolo 5, comma 1, lettera *c*) a proposito dell'automatica applicazione, salvo revoca dell'interessato, dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito e ne costituisce la necessaria integrazione. La Commissione rileva inoltre che, per consentire l'utilizzo di criteri di stima uniformi, da parte degli intermediari, è necessario introdurre formule standardizzate, a livello di sistema, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli titoli.

12. Si rileva che il comma 11 dell'articolo 14 prevede per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore, il primo versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate nel periodo 1° luglio-31 ottobre dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione, vada effettuato entro il 15 dicembre 1998. Per consentire il completamento dei test sulle nuove procedure, appare opportuno che la «moratoria» dei versamenti venga estesa anche ai versamenti da effettuare per l'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate nello stesso periodo per i «nuovi» rapporti, vale a dire anche per quelle realizzate da soggetti che non intrattenevano in precedenza uno stabile rapporto con l'intermediario. Ciò consentirebbe di perfezionare le procedure e la correzione eventuale di errori di impostazione, alla luce anche dei chiarimenti che via via saranno forniti. Inoltre lo stesso comma 11 dell'articolo 14, parlando di plusvalenze realizzate «dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione», risulta impreciso dopo la modifica prevista dallo schema di decreto «correttivo» che non prevede più l'esercizio dell'opzione per il periodo transitorio, ma tutt'al più la rinuncia al regime del risparmio amministrato. È opportuno che la formulazione dell'articolo 7 del decreto correttivo tenga in considerazione questa esigenza di coordinamento.

13. L'articolo 4, lettera *b*), dello schema di decreto correttivo, prevede che l'imposta sostitutiva dovuta nel caso di applicazione del regime forfetario a cura dell'intermediario, venga prelevata «all'atto» dell'esercizio dell'opzione e sia versata entro il mese successivo. Tenuto conto che fino al 30 settembre i contribuenti possono esercitare l'opzione per l'applicazione del suindicato regime, appare opportuno che la data per operare il prelievo dell'imposta sostitutiva sia fissata in un momento successivo, ad esempio, il 15 ottobre. Le medesime motivazioni inducono a ritenere che anche il versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive «maturate» fino al 30 giugno 1998, relativamente ad incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, potrebbe essere opportuno il differimento di un mese rispetto alla prevista scadenza del 15 ottobre.

14. La Commissione rileva che in presenza di intermediario non residente la cui attività finanziaria sia svolta attraverso la gestione di conti cosiddetti «omnibus», la disciplina delineata, ove non venisse in qualche modo corretta comporterebbe la grave conseguenza di impedire in pratica la prosecuzione dell'attività in Italia. L'intermediario, infatti, conosce soltanto il nominativo del soggetto che ha ordinato l'operazione e non l'effettivo beneficiario e, quindi, non sa se si tratta di un soggetto residente, tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva, o di un soggetto non residente, escluso dall'imposizione. Inoltre, l'intermediario è in grado di

sapere la quantità dell'operazione, talvolta i prezzi, ma mai i controvalori e, quindi, non è in grado di calcolare la plusvalenza. In questi casi l'unica disciplina applicabile è dunque quella del regime di dichiarazione, ma la questione si complica in quanto l'intermediario, sulla base delle attuali norme, non può neanche esercitare l'opzione per questo regime perchè non è il contribuente soggetto passivo dell'imposta. Si ritiene pertanto che l'unica soluzione praticabile sia quella di una modifica normativa. Si potrebbe prevedere che nell'ipotesi in questione il diritto di opzione sia attribuito per legge all'intermediario. Inoltre, per evitare il rischio che i residenti che utilizzano tali intermediari possano porre in essere pericolosi fenomeni di evasione, si potrebbe imporre a tali intermediari l'obbligo di nominare un rappresentante tenuto ad effettuare il monitoraggio delle operazioni. In sostanza, è utile raccomandare una disciplina specifica per i conti di deposito intrattenuti in Italia da intermediari esteri per conto di soggetti depositanti.

Si raccomanda, in relazione a tale problematica, la predisposizione di tutte le misure tese a favorire la messa a regime del sistema e a consentire, con opportuni differimenti dei termini degli adempimenti, un avvio che riduca al massimo possibili difficoltà per gli intermediari.

15. In seguito alla sostituzione della parola «proventi» con «redditi di capitale» i soggetti incaricati del pagamento di detti redditi sono esonerati dall'effettuare qualsiasi calcolo in merito all'eventuale «reddito diverso» scaturente dalla differenza cambi. Poichè è noto che i sottoscrittori di quote di organismi di investimento espressi in valuta, hanno la possibilità di passare da un portafoglio di investimento ad un altro, si verifica la «costanza di partecipazione» citata nell'articolo 10-ter, comma 1° della legge 23 marzo 1983, n. 77. Ciò rende di difficile interpretazione ed applicazione, per i soggetti incaricati del pagamento, le modalità di determinazione del valore medio ponderato delle quote, nel caso siano intervenuti passaggi da un portafoglio di investimento ad un altro, per effetto dell'incidenza del cambio.

Valuti il Governo, alla luce delle considerazioni sopra espresse, se non sia opportuno considerare detti passaggi alla stregua di cessioni, facoltizzando, di conseguenza (come previsto dall'articolo 7 comma 11), il soggetto incaricato del pagamento di effettuare i disinvestimenti necessari per il versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL
RELATORE**

Nelle premesse, al secondo periodo del quarto capoverso, sopprimere le seguenti parole: «amministrato e di quello».

1.

D'Alì

Al sesto rigo del punto b) delle considerazioni sostituire la parola sottoponendo con la parola sottraendo.

Conseguentemente al punto b) sostituire il periodo da In tal modo sino alla fine del punto b) con il seguente:

«In tal modo permarrebbe il regime, costituzionalmente ortodosso e comune a tutti gli altri sistemi fiscali comunitari, della tassazione a reddito effettivamente conseguito, legato cioè nel tempo e nella entità al concreto realizzo di un utile e non ad una ipotesi che permane aleatoria e mutabile, rimanendo soggetta al variare dei mercati».

2.

D'Alì

Prima del punto 1) delle osservazioni inserire il seguente punto:

«1) Appare normativamente logico e concretamente opportuno che la entrata in vigore del nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie sia differita al 1° gennaio 1999. Non si comprende infatti la logica di un mutamento così radicale nel bel mezzo di un periodo di imposta, nè quella di voler creare complicazioni, difficoltà e rischi operativi e contabili in capo tanto ai singoli risparmiatori, quanto agli intermediari sostituti di imposta, questi ultimi già onerosamente impegnati in rilevanti adeguamenti dei loro sistemi informatici (es.: euro, anno 2000, etc.) ed in un conseguente sforzo formativo delle risorse umane. Non sono da sottacere le difficoltà cui andrà incontro la stessa amministrazione finanziaria, già alle prese con le radicali e contestuali innovazioni previste in tutti i numerosi provvedimenti attuativi della riforma fiscale voluta dal Governo Prodi».

3.

D'Alì

Prima del punto 1) aggiungere il seguente punto:

Si ritiene opportuno che l'entrata in vigore del nuovo regime di tassazione sui redditi da capitale venga rinviata al 1° gennaio 1999.

4. ARMANI, D'ALÌ

Sopprimere il punto 6).

5. ALBERTINI

Al punto 8) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Occorre sancire che non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa».

6. ALBERTINI

Al punto 10) sopprimere le seguenti parole: dall'organismo d'investimento, prelevando le disponibilità dagli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva, ovvero mediante pagamento disposto.

7. ALBERTINI

Al punto 13) sopprimere le seguenti parole: dello schema di decreto correttivo, prevede *ed inserire le seguenti:* così come formulato evidenzia un errore di coordinamento tra le norme, in quanto prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che è stata abrogata dal decreto legislativo n. 461/97. È comunque opportuno prevedere.

8. ALBERTINI

Aggiungere il punto 15) La Commissione raccomanda al Governo di prevedere una norma che consenta di armonizzare l'impianto complessivo dell'attuale decreto con la normativa sulla cartolarizzazione dei crediti di prossima approvazione.

9. ALBERTINI

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN MATERIA DI RIFORMA FISCALE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 1997, N. 461, CONCERNENTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, ai sensi della legge 23 Dicembre 1996 n. 662:

Esaminato lo schema di decreto legislativo, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 461/97, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi, lo ritiene conforme alle norme di delega e valuta positivamente le correzioni ed integrazioni introdotte, dettate da esigenze di ulteriore semplificazione, di armonizzazione e coordinamento delle norme fiscali per i fondi esteri, per i soggetti non residenti e per le operazioni di politica monetaria, di razionalizzazione e semplificazione del regime fiscale nel periodo transitorio di prima applicazione della legge, di coordinamento dei testi legislativi e di correzione di errori materiali.

Il forte contenuto innovativo del decreto legislativo 461/97 ha determinato, congiuntamente alla politica monetaria adottata ed all'ingresso dell'Italia nella UME il rafforzamento dei mercati ed un comportamento più «virtuoso» degli investitori, certamente incoraggiato dall'abbassamento dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico, che si sono rivolti in misura più significativa verso gli impieghi produttivi, anche in virtù di un trattamento fiscale non penalizzante, che ha compiuto una svolta rilevante in direzione dell'armonizzazione europea.

L'introduzione dell'Euro, il venir meno dei rischi di cambio, l'allineamento dei tassi di interesse, favoriranno una ulteriore accentuazione della volatilità dei capitali, e la necessaria e conseguente armonizzazione in sede europea del trattamento fiscale delle rendite finanziarie. In tale sede occorrerà affrontare i problemi di imposizione uniforme delle basi imponibili mobili allo scopo di evitare concorrenza fiscale a ribasso e alleggerire conseguentemente in modo cospicuo l'imposizione gravante sul lavoro. La Commissione guarda con grande interesse alle proposte avanzate recentemente dalla Commissione europea.

Il nuovo regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie e dei redditi diversi ha richiesto uno sforzo notevole da parte degli operatori del settore per l'adeguamento dei sistemi informativi (*hardware, software*, procedure organizzative, modulistica) e per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e fiscali.

La Commissione ritiene che questo maggior carico di adempimenti sia compensato dalla rilevante incentivazione che il nuovo regime fiscale introdotto ha effettuato in direzione del risparmio amministrato e di quello gestito. Non si può ignorare, infatti, che le prescrizioni introdotte, molto innovative ed impegnative, suscitano negli operatori ed intermediari autorizzati notevoli preoccupazioni, poichè si avvicina la data del 1° luglio, senza disporre di tutti gli elementi utili per un corretto avvio della riforma.

Gli intermediari potrebbero affrontare con maggiore serenità l'imminente entrata in vigore della riforma, consentendo di ultimare in modo non affrettato il processo di riorganizzazione operativa in atto, qualora venissero adottati dal Governo una serie di provvedimenti relativi alla tempistica dei versamenti connessi con il regime transitorio, ed altri legati agli adempimenti dovuti nel primo periodo di applicazione della normativa; che la Commissione propone sotto la voce «OSSERVAZIONI» (ai punti 13 e 14).

La Commissione esprime parere favorevole con alcune considerazioni di carattere generale, peraltro già avanzate in sede di espressione del primo parere, e alcune osservazioni.

CONSIDERAZIONI:

a) L'ingresso dell'Italia nell'UME e la riduzione dei tassi di interesse sui titoli del debito pubblico, indurrebbero a ritenere maturi i tempi per introdurre una aliquota unica per la tassazione dei redditi di capitale, i redditi diversi, le plusvalenze da ristrutturazioni societarie ed i redditi finanziari figurativi derivanti dal patrimonio netto delle imprese (*Dual income tax*). Sarebbe bene disporre di una completa neutralità del fisco nella scelta di allocazione delle risorse. La semplificazione e la razionalità che ispirano il provvedimento in esame presuppongono logicamente una tale soluzione. D'altra parte la Commissione è consapevole dei limiti della delega e della circostanza che un simile provvedimento possa essere preso solo con un differente provvedimento legislativo.

b) Le innovazioni introdotte dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 461/97, relative ai diversi regimi fiscali (dichiarazione, risparmio amministrato, risparmio gestito) potrebbero essere ulteriormente semplificate secondo una linea di affinamento dell'assetto che il Governo potrebbe utilmente esplorare. Si tratta di unificare, dal punto di vista fiscale, il risparmio amministrato ed il risparmio gestito, sottoponendo entrambi alla tassazione sul maturato. In tal modo permanerebbero un regime ordinario, in base alla dichiarazione dei redditi ed un regime intermedio, gestito dai soggetti autorizzati. Le conseguenze sarebbero la

scomparsa del meccanismo dell'equalizzatore, un maggiore dinamismo nelle decisioni di portafoglio (cadrebbe il disincentivo a passare da un rapporto di risparmio amministrato ad un rapporto di risparmio gestito, costituito dalla necessità di saldare la posizione fiscale) ed, inoltre, «last, but not least», aumenterebbe, nella fase di prima applicazione del provvedimento, il gettito fiscale. La possibilità che l'assolvimento della tassazione possa avvenire intaccando il patrimonio potrebbe essere risolta limitando tale assolvimento fino a capienza del flusso di cassa generato dalle rendite e portando a nuovo (con l'applicazione di interessi) il rimanente.

c) Sono maturi i tempi per incentivare, con appositi provvedimenti fiscali, lo sviluppo del *merchant banking* e del *venture capital*, selezionando tali intermediari come intermediari speciali e adottando per essi provvedimenti fiscali maggiormente incentivanti. La Commissione rileva la necessità di particolari incentivi fiscali per la quotazione in mercati regolamentati dei titoli azionari delle piccole medie imprese o per la loro capitalizzazione, da parte dei Fondi chiusi, nella fase dello «start up» o del «management by out», con particolare riferimento alle piccole imprese «hi-tech» o comunque particolarmente innovative.

d) La tassazione di ciò che matura su quanto accantonato nei fondi pensione potrebbe utilmente essere ricompresa in un regime uniformato di tassazione di tutti i rendimenti finanziari, quale è quello previsto da questa legge. Ciò comporterebbe una revisione e ripensamento dei modi in cui attuare la protezione e il privilegio accordato dalla Costituzione a risparmio pensionistico; in questo caso, a risparmio pensionistico convogliato nel sistema privato.

È in ogni caso necessaria l'adozione di provvedimenti tesi a coordinare con la presente legge la tassazione gravante sulle varie forme di previdenza individuale, comprese le forme assimilabili di risparmio finanziario individualmente gestito. Va quindi rivisto alla luce della presente legge il regime fiscale delle polizze vita a contenuto esclusivamente finanziario. Rilevato che la delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 è carente su questo punto, si sollecita una adeguata iniziativa legislativa, da parte del Governo.

e) La Commissione ritiene che il Governo debba pervenire ad una disciplina fiscale delle cosiddette *stock options*, le quali – ad avviso della Commissione – hanno rilevanza sia ai fini della tassazione del lavoro dipendente (quali *fringe benefits*) sia ai fini della presente legge. Quando la Commissione ha incoraggiato il Governo a non considerare come reddito da lavoro dipendente la distribuzione di azioni ai dipendenti e lo ha invitato ad estendere la disciplina anche nel caso in cui fossero assegnate azioni del gruppo intendeva che ciò dovesse riguardare la generalità dei lavoratori subordinati e non operazioni personalizzate o dirette a settori limitati di lavoratori dipendenti.

f) La Commissione raccomanda al Governo di prevedere una norma che consenta di armonizzare la normativa sulla cartolarizzazione dei crediti di prossima approvazione con l'impianto complessivo dell'attuale decreto.

OSSERVAZIONI:

1) L'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461, che introduce un regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi, consente che solo «a richiesta dell'interessato», il valore di partenza degli strumenti finanziari non partecipativi, anzichè essere determinato in base al costo o valore di acquisto, possa essere determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati in mercati regolamentati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del decreto legislativo (cioè nel mese di giugno 1998). La difficoltà di reperimento, specie per le banche, dei prezzi di acquisto, consiglia di eliminare dall'ultimo periodo del comma 10, dell'articolo 14, del decreto legislativo 461/97, le parole «a richiesta dell'interessato». La modifica appare in linea con l'impostazione del decreto legislativo, all'esame della Commissione. Il provvedimento correttivo, mentre concede il silenzio-assenso per la scelta del regime di tassazione (salvo esercizio della facoltà di rinuncia da parte del contribuente interessato), appare contraddittorio nel momento stesso in cui richiede l'intervento del contribuente per decidere in che modo stimare i valori di partenza. Inoltre l'articolo 14, comma 10, lettera a), prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto il valore risultante della media dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del provvedimento, e, cioè, nel mese di giugno, nei medesimi mercati regolamentati. Tale previsione risulta particolarmente onerosa per gli operatori almeno per quanto riguarda le valute estere poichè comporta la necessità di ricercare e mantenere in memoria una relevantissima quantità dei dati. Per semplificare gli adempimenti degli intermediari si ritiene che il riferimento all'intero mese potrebbe essere modificato con quello agli ultimi cinque giorni lavorativi del mese. Si tratterebbe comunque di un periodo sufficiente a consentire la determinazione del valore sulla base di una media, evitando un valore puntuale riferito a un giorno solo.

2) Non è ancora assicurata la neutralità fiscale tra investimento diretto e l'investimento, con le stesse caratteristiche, effettuato per il tramite di investitori istituzionali. Per tale motivo si ritiene che:

a) la partecipazione in un Fondo comune che investa solo in titoli di Stato (esclusa una quota minima in deposito) debba essere esentata da imposta di successione.

b) occorra incentivare fiscalmente il trattamento delle rendite finanziarie derivanti da partecipazione in Fondi chiusi di soggetti investitori istituzionali che, attualmente, sono penalizzate rispetto agli investimenti diretti in società industriali. Il pericolo che, in seguito alla riforma del sistema pensionistico, le risorse drenate dalle imprese (riduzione degli accantonamenti e, in futuro, graduale azzeramento del TFR) vengano utilizzate solo dalle società di medie e grandi dimensioni quotate in Borsa, può essere scongiurato solo attraverso lo sviluppo dei Fondi

chiusi. Infatti come avviene in tutto il mondo, i Fondi pensione partecipano alle piccole e medie imprese, attraverso i Fondi chiusi.

c) occorra adottare più incisive forme di coordinamento ed omogeneizzazione dei trattamenti fiscali tra strumenti finanziari come i Fondi chiusi riservati ad investitori istituzionali ed i Fondi comuni di investimento e tra questi e l'investimento diretto del soggetto investitore istituzionale, società o privato cittadino.

3. Si rende necessario il coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 461 con quelle contenute in altri provvedimenti e, soprattutto, con quelle della riforma del sistema sanzionatorio e con quelle del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, il decreto n. 241 ha previsto, fra l'altro, l'unificazione degli adempimenti dei contribuenti in una unica dichiarazione, la trasmissione telematica delle dichiarazioni, la soppressione degli allegati alla dichiarazione, la soppressione dell'obbligo di versare le imposte al concessionario competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. In conseguenza di tale coordinamento, si potrebbero far rientrare tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal decreto legislativo in esame nei modelli di dichiarazione esistenti e, in particolare, nel modello 760 e nel modello 770.

4. Per quanto riguarda le nuove comunicazioni previste dal decreto legislativo, al fine di mettere in grado gli operatori di conoscere preventivamente gli elementi che saranno tenuti ad inserire nelle ordinarie dichiarazioni la necessità che l'Amministrazione finanziaria in attesa di emanare negli ordinari termini i decreti di approvazione della modulistica, s'impegni formalmente a diramare, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, una circolare che anticipi l'individuazione dei suddetti elementi.

5. Si rileva la necessità di istituire una banca dati destinata a raccogliere tutti i redditi di capitale percepiti da non residenti (imponibili in misura ridotta o non imponibili), idonea a consentire di corrispondere ad eventuali richieste di informazioni al riguardo formulate dagli altri Stati ed in linea con la direttiva risparmio recentemente discussa in seno alla Commissione europea.

6. Si raccomanda di consentire in ogni caso lo scomputo dell'imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR, da quella dovuta per le cessioni qualificate. Il problema si pone nel caso in cui siano state effettuate cessioni non qualificate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (assoggettate all'imposta forfettaria prima in vigore) ed in cui, nell'arco dei 12 mesi, ma dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, vengano effettuate nuove cessioni d'importo tale che, cumulate alle precedenti, si configuri una cessione qualificata. Il problema si pone quando il contribuente non si avvale della possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisizione.

7. Si richiede la correzione della disposizione contenuta nell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1973. L'articolo richiamato, come è noto, è stato modificato con il decreto correttivo all'articolo 8, comma 5, del decreto. Infatti, nel corpo dell'articolo 10-ter la parola «proventi» è stata sostituita con «redditi di capitale». Tale intervento rischia di apparire poco coordinato con il comma 3 dello stesso articolo 10-ter e potrebbe far sorgere il dubbio della non applicazione della ritenuta sui redditi della specie conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa. La disposizione del comma 3, potrebbe essere modificata nel senso di sostituire il riferimento oggettivo ai redditi con quello soggettivo del tipo di percipiente, come del resto correttamente previsto nel comma 4 dell'articolo 26, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo.

8. Si rileva che in relazione a possibili fenomeni elusivi volti a creare fittiziamente minusvalenze, è opportuno prevedere adeguati strumenti volti a scoraggiare tali fenomeni. A tal fine si ritiene opportuno non inserire in extremis nuove disposizioni inaspettate dagli operatori e contraddittorie con i lineamenti stessi della riforma, che presterebbero il fianco a censure di costituzionalità, complicherebbero gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, che potrebbe non essere più in grado di garantire l'avvio del sistema per il prossimo primo luglio. È opportuno invece fare riferimento ad una disposizione che consenta di scongiurare il ricorso generalizzato a fenomeni elusivi e che potrebbe essere utilizzata anche in queste ipotesi. Si tratta dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che stabilisce l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

9. In relazione alla decorrenza della valutazione secondo il valore normale dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, si ritiene opportuno eliminare nell'articolo 7, comma 5, del decreto le parole « a partire dall'anno solare in cui sia superata la predetta percentuale» per rendere coerente il sistema della revoca del diritto di opzione che ha sempre effetto in costanza di contratto di gestione dal 1° gennaio dell'anno successivo.

10. Si sottolinea la necessità di una modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo nella parte in cui prevede il pagamento da parte del Ministero del tesoro di una somma pari al 15 per cento dei proventi da soggetti non residenti. Il Ministero del tesoro, infatti, non è competente al riguardo, non è previsto nel bilancio dello Stato alcuno specifico stanziamento, poichè attualmente manca la copertura ed, inoltre, il sistema comporterebbe la gestione di richieste cartacee. La norma pertanto va modificata nel senso di prevedere che il pagamento sia effettuato dall'organismo d'investimento, prelevando le disponibilità dagli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva, ovvero mediante pagamento disposto dall'Amministrazione

finanziaria. La preferenza, per evidenti motivi di semplicità, va alla prima soluzione ipotizzata.

11. Si evidenzia la necessità in tema di normativa transitoria dei titoli obbligazionari (ed in genere delle attività finanziarie di cui al comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 461/97), che sia eliminato l'inciso «a richiesta del contribuente» in modo da consentire l'adeguamento automatico al 1° luglio dei prezzi di carico, salvo diverso avviso manifestato dall'interessato, nonché la parola «giurata» ai fini della «stima» del valore alla stessa data dei titoli «non quotati». La modifica appare coerente con quanto disposto nel decreto correttivo (articolo 4, comma 1, lettera *d*) e articolo 5, comma 1, lettera *c*) a proposito dell'automatica applicazione, salvo revoca dell'interessato, dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito e ne costituisce la necessaria integrazione. La Commissione rileva inoltre che, per consentire l'utilizzo di criteri di stima uniformi, da parte degli intermediari, è necessario introdurre formule standardizzate, a livello di sistema, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli titoli.

12. Si rileva che il comma 11 dell'articolo 14 prevede per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore, il primo versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate nel periodo 1° luglio-31 ottobre dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione, vada effettuato entro il 15 dicembre 1998. Per consentire il completamento dei test sulle nuove procedure, appare opportuno che la «moratoria» dei versamenti venga estesa anche ai versamenti da effettuare per l'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate nello stesso periodo per i «nuovi» rapporti, vale a dire anche per quelle realizzate da soggetti che non intrattenevano in precedenza uno stabile rapporto con l'intermediario. Ciò consentirebbe di perfezionare le procedure e la correzione eventuale di errori di impostazione, alla luce anche dei chiarimenti che via via saranno forniti. Inoltre lo stesso comma 11 dell'articolo 14, parlando di plusvalenze realizzate «dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione», risulta impreciso dopo la modifica prevista dallo schema di decreto «correttivo» che non prevede più l'esercizio dell'opzione per il periodo transitorio, ma tutt'al più la rinuncia al regime del risparmio amministrato. È opportuno che la formulazione dell'articolo 7 del decreto correttivo tenga in considerazione questa esigenza di coordinamento.

13. L'articolo 4, lettera *b*), così come formulato evidenzia un errore di coordinamento tra le norme, in quanto prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991 n. 102, che è stata abrogata dal decreto legislativo 461/97. In conseguenza di ciò si dispone che l'imposta sostitutiva dovuta nel caso di applicazione del regime forfetario a cura dell'intermediario, venga prelevata «all'atto» dell'esercizio dell'opzione e sia versata entro il mese successivo. Tenuto conto che fino al 30 settembre i contribuenti possono esercitare l'opzione per l'applicazione del suindicato regime, appare opportuno che la data per operare il prelievo dell'imposta sostitutiva sia fissata in un momento successivo, ad esempio, il 15 ottobre. Le medesime motivazio-

ni inducono a ritenere che anche il versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive «maturate» fino al 30 giugno 1998, relativamente ad incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, potrebbe essere opportuno il differimento di un mese rispetto alla prevista scadenza del 15 ottobre.

14. La Commissione rileva che in presenza di intermediario non residente la cui attività finanziaria sia svolta attraverso la gestione di conti cosiddetti «omnibus», la disciplina delineata, ove non venisse in qualche modo corretta comporterebbe la grave conseguenza di impedire in pratica la prosecuzione dell'attività in Italia. L'intermediario, infatti, conosce soltanto il nominativo del soggetto che ha ordinato l'operazione e non l'effettivo beneficiario e, quindi, non sa se si tratta di un soggetto residente, tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva, o di un soggetto non residente, escluso dall'imposizione. Inoltre, l'intermediario è in grado di sapere la quantità dell'operazione, talvolta i prezzi, ma mai i controvalori e, quindi, non è in grado di calcolare la plusvalenza. In questi casi l'unica disciplina applicabile è dunque quella del regime di dichiarazione, ma la questione si complica in quanto l'intermediario, sulla base delle attuali norme, non può neanche esercitare l'opzione per questo regime perchè non è il contribuente soggetto passivo dell'imposta. Si ritiene pertanto che l'unica soluzione praticabile sia quella di una modifica normativa. Si potrebbe prevedere che nell'ipotesi in questione il diritto di opzione sia attribuito per legge all'intermediario. Inoltre, per evitare il rischio che i residenti che utilizzano tali intermediari possano porre in essere pericolosi fenomeni di evasione, si potrebbe imporre a tali intermediari l'obbligo di nominare un rappresentante tenuto ad effettuare il monitoraggio delle operazioni. In sostanza, è utile raccomandare una disciplina specifica per i conti di deposito intrattenuti in Italia da intermediari esteri per conto di soggetti depositanti.

Si raccomanda, in relazione a tale problematica, la predisposizione di tutte le misure tese a favorire la messa a regime del sistema e a consentire, con opportuni differimenti dei termini degli adempimenti, un avvio che riduca al massimo possibili difficoltà per gli intermediari.

15. In seguito alla sostituzione della parola «proventi» con «redditi di capitale», i soggetti incaricati del pagamento di detti redditi sono esonerati dall'effettuare qualsiasi calcolo in merito all'eventuale «reddito diverso» scaturente dalla differenza cambi. Poichè è noto che i sottoscrittori di quote di organismi di investimento espressi in valuta, hanno la possibilità di passare da un portafoglio di investimento ad un altro, si verifica la «costanza di partecipazione» citata nell'articolo 10-ter, comma 1° della legge 23 marzo 1983, n. 77. Ciò rende di difficile interpretazione ed applicazione, per i soggetti incaricati del pagamento, le modalità di determinazione del valore medio ponderato delle quote, nel caso siano intervenuti passaggi da un portafoglio di investimento ad un altro, per effetto dell'incidenza del cambio.

Valuti il Governo, alla luce delle considerazioni sopra espresse, se non sia opportuno considerare detti passaggi alla stregua di cessioni, facoltizzando, di conseguenza (come previsto dall'articolo 7 comma 11),

il soggetto incaricato del pagamento di effettuare i disinvestimenti necessari per il versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Fausto Vigevani.

La seduta inizia alle ore 13,55.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0014^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 27 maggio.

Il senatore Michele BONATESTA rileva l'opportunità di una definizione preliminare della questione di legittimità costituzionale emersa nella seduta precedente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ribadisce che la questione avrà ingresso nella procedura in corso sotto forma di emendamenti o di pareri alternativi. Prendendo atto comunque della dichiarazione del senatore Bonatesta, ritiene di poter esprimere un suo personale avviso notando che lo schema in esame può ritenersi ricompreso nell'ambito della delega di cui alla legge n. 59 del 1997, visto che l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato (AAMS) rientra nella testuale definizione di amministrazione autonoma. Osserva inoltre che il particolare carattere dei principi e criteri direttivi della legge delega rappresenta un elemento voluto dallo stesso legislatore.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI esprime perplessità sulle obiezioni di illegittimità costituzionale per eccesso di delega del provve-

dimento. A tal proposito fa notare che l'articolo 11, primo comma, alla lettera *a*), prevede esplicitamente che la riforma coinvolga anche le amministrazioni autonome: non vi è dubbio che tra tali amministrazioni rientri l'AAMS. Quanto, poi, al punto *b*) del comma 1 dell'articolo 11, richiamato per argomentare l'eccesso di delega, osserva che si tratta di una disposizione che legittima la trasformazione in un ente e dà forza non solo al fatto che si riformi l'AAMS, ma la si costituisca in ente pubblico economico. Per tali ragioni ritiene che il provvedimento in esame sia conforme alla delega della legge n. 59 del 1997.

Il senatore Michele BONATESTA fa presente che dubbi di legittimità costituzionale del provvedimento in esame sono stati sollevati sotto diversi profili anche dalla XI Commissione lavoro e dalla VI Commissione finanze della Camera, la quale sembra giustificare il ricorso allo strumento del decreto legislativo solo per ovviare al serio stato di crisi in cui versa l'AAMS.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI, ricordando quanto già precisato in Commissione lavoro, rileva che l'articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame richiama i medesimi termini previsti dalla legge n. 59 all'articolo 11, comma 2, lettera *a*), ed all'articolo 14, lettera *s*).

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando anche la sua proposta di parere alternativa, esprime perplessità sulle argomentazioni addotte dal Governo a sostegno della legittimità costituzionale del provvedimento. In primo luogo, se il Parlamento avesse inteso davvero conferire sulla materia in esame la delega al Governo, non si capirebbe il motivo per cui la questione dei Monopoli di Stato sia stata inizialmente esaminata utilizzando le vie ordinarie e non il percorso delineato dalla legge n. 59, peraltro già vigente. In secondo luogo, fa presente che la riforma delle amministrazioni autonome, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 della legge n. 59, ha un senso se finalizzata al riordino della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. A tal proposito, osserva che il provvedimento in esame non è strumentale all'obiettivo della riorganizzazione dei Ministeri suddetti. Quanto, poi, all'articolo 11, lettera *b*), rileva che gli enti ivi contemplati sono enti che operano nella promozione e non enti che producono, come accade per l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato.

Conclude ravvisando, pertanto, un eccesso di delega nel provvedimento in esame.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, preso atto della posizione dei gruppi sulla questione di legittimità costituzionale, propone di proseguire nei lavori.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 1, su cui il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, si era espresso con l'invito al ritiro.

Quanto agli emendamenti Gubert 2 e Bonato 3, il relatore propone di recepirne in parte lo spirito con una riformulazione del sesto e setti-

mo punto delle premesse dal seguente tenore: «preso atto di alcune difficoltà emerse nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge governativo vertente sulla medesima materia e del fatto che non è stato possibile pervenire all'approvazione definitiva di un provvedimento di riforma della AAMS entro i tempi rapidi che la necessità di fronteggiare la gravità della situazione della medesima amministrazione richiede; rilevato che la suddetta necessità ha indotto il Governo ad avvalersi dello strumento del decreto delegato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997, che consente all'Esecutivo di emanare decreti legislativi diretti a razionalizzare l'ordinamento delle amministrazioni autonome».

Concordi i presentatori, la Commissione approva tale riformulazione.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Gubert 4.

Dopo l'intervento del senatore Renzo GUBERT, che ritiene preferibile rimettere la scelta della sede dell'Ente all'autonomia dello stesso, il Sottosegretario Fausto VIGEVANI ne rileva l'inopportunità, ritenendo che in tal modo si potrebbero determinare momenti di tensione tra i dipendenti.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 4.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, propone di accogliere parzialmente l'emendamento Gubert 5 con una riformulazione della condizione 1) della proposta di parere dal seguente tenore: «sia garantito il sollecito avvio dell'attività dell'Ente tabacchi italiani, a tal fine assicurando il coordinamento fra le disposizioni di cui ai commi 2 dell'articolo 1 e al comma 4 dell'articolo 3».

Concorde il presentatore, la Commissione approva tale riformulazione.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Magnalbò 6.

Insistendo il presentatore per la votazione, la Commissione respinge l'emendamento.

Quanto all'emendamento Magnalbò 7, il relatore propone di accoglierlo in parte con una riformulazione da inserire tra le condizioni dal seguente tenore: «al comma 6 dell'articolo 1 si sostituiscano le parole da "entrata in vigore" fino a "articolo 2" con le seguenti: "insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio"».

Concorde il presentatore, la Commissione approva tale riformulazione.

Quanto agli emendamenti Gubert 8 e Bonato 8-*bis*, il relatore esprime parere contrario.

Dopo l'intervento del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, che rileva l'inopportunità del principio secondo cui il parere si intende positivo qualora le competenti Commissioni non si esprimano entro quarantacinque giorni, visto che in tal modo si introduce in una procedura parlamentare un principio quale quello del «silenzio-assenso» tipicamente amministrativo, la Commissione approva gli emendamenti Gubert 8 e Bonato 8-*bis*.

Quanto all'emendamento Gubert 9, il relatore ne propone una riformulazione da inserire tra le premesse del parere dal seguente tenore: «valutata positivamente la preferenza accordata per un collocamento sul mercato della e delle Spa derivante dalla trasformazione che favorisca l'azionariato diffuso».

Concorde il presentatore, la Commissione approva tale riformulazione.

Su invito del relatore, il deputato Nuccio CARRARA ritira il suo emendamento 10.

Quanto all'emendamento Carrara 11, il relatore propone di accoglierne in parte lo spirito aggiungendo al termine della condizione 2) della proposta di parere le seguenti parole: «sottolineando che le attività attribuite all'Ente sono esclusivamente quelle relative alla produzione industriale del tabacco e del sale».

Il deputato Nuccio CARRARA, ricordando che l'Ente tabacchi italiani avvierà la sua attività solo alla data di insediamento del consiglio di amministrazione, mentre il comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto entra in vigore alla data di pubblicazione del decreto, fa presente che, nelle more dell'istituzione dell'ente, l'AAMS potrebbe dare in concessione attività e servizi di natura industriale e commerciale, strumentali rispetto alle attività esercitate anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. Rileva l'opportunità di coordinare il comma 7 con il comma 2 dello stesso articolo 1, chiarendo nel parere che, anche nelle more dell'istituzione dell'ente, l'AAMS può affidare in concessione le attività ed i servizi di natura industriale e commerciale strumentali all'esercizio del lotto e delle lotterie, che restano escluse dalla devoluzione alle competenze del futuro ente.

Il relatore propone pertanto di inserire nel parere una precisazione nel senso indicato dal deputato Carrara: la Commissione approva.

Quanto all'emendamento Magnalbò 12, il relatore ne propone una riformulazione da inserire come condizione del parere e dal seguente tenore: inserire dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 1 «alle quali sono trasferite tutte le attive produttive e commerciali già attribuite all'Ente».

Concorde il presentatore, la Commissione approva tale riformulazione.

Quanto agli emendamenti Magnalbò 13 e 14, il relatore propone di accoglierli in parte inserendo nel parere un richiamo alla normativa vigente sia in materia di tutela del consumatore e della concorrenza sia in materia di riduzione del capitale.

Concorde il presentatore la Commissione approva la proposta del relatore.

Su invito del relatore, il senatore Gubert ritira l'emendamento 15.

Il relatore invita al ritiro dell'emendamento Gubert 16 ritenendo inopportuno derogare alla normativa vigente in materia di organizzazioni sindacali.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI rileva come ciascuna organizzazione sindacale abbia titolo a partecipare alle trattative sulla base del numero di tessere. Fa presente, inoltre, che possono costituirsi patti formali di appartenenza sulla base dei quali si incrementano le adesioni solo nell'ambito di piccole organizzazioni sindacali e non per le organizzazioni maggiormente rappresentative, come proposto nell'emendamento Gubert 16.

Insistendo il presentatore per la votazione, la Commissione respinge l'emendamento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI invita il relatore ad esprimere il parere sui restanti emendamenti al fine di agevolare il prosieguo dei lavori.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, illustrando i pareri sui restanti emendamenti, chiede spiegazioni relativamente agli emendamenti Bonatesta 17, Stucchi 18, Lubrano di Ricco 19, Gubert 20, Frattini 21, Pinggera 22, Maggiore 23, Carrara 24, Giaretta 25, Tapparo 26, Mundi 27, Magnalbò 28 e Magnalbò 29, che propongono di prevedere all'interno del Comitato consultivo paritetico la partecipazione di rappresentanti di tabaccai, di rappresentanti di produttori di tabacco, di rappresentanti di gestori di magazzino e di rappresentanti della prima trasformazione del tabacco.

Invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Gubert 30 e Gubert 31.

Quanto all'emendamento Magnalbò 32, ne ritiene assorbita la prima parte nella condizione 4) della sua proposta di parere: invita il presentatore al ritiro della seconda parte ritenendola una complicazione eccessiva.

Relativamente, poi, agli emendamenti Li Calzi 33, Bonato 34, Bonato 34-*bis*, Magnalbò 35, Marchetti 36 e Li Calzi 39, di analogo contenuto, ne propone una riformulazione da inserire nella premessa del parere dal seguente tenore: «rilevato che nel testo trasmesso dal Governo è riprodotta sostanzialmente la formulazione del disegno di legge approvato dal Senato, fatta eccezione per l'articolo 4 che contiene alcune integrazioni che tengono conto delle evoluzioni registrate nel frattempo anche sul versante delle relazioni sindacali, ed auspicato che le garanzie a tutela dei lavoratori possono trovare compiuta definizione in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Governo».

Esprime parere favorevole all'emendamento Carrara 37.

Invita, poi, i presentatori al ritiro degli emendamenti Li Calzi 38 e Gubert 43.

Chiede al presentatore chiarimenti sull'emendamento Carrara 40.

Quanto agli emendamenti Magnalbò 41 e Magnalbò 42 ne propone una riformulazione da inserire tra le premesse dal seguente tenore: «sotto il profilo procedurale appare opportuno invitare il Governo a demandare ad apposita delibera CIPE la definizione delle modalità di collocamento, eventualmente da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia l'esame dei restanti emendamenti su cui il relatore ha espresso il suo parere alla prossima seduta prevista per domani, mercoledì 3 giugno.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
DEPUTATO ALDO CENNAMO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;

rilevato che l'esigenza di una riforma dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato appare indifferibile, in considerazione delle condizioni in cui versa la medesima amministrazione sotto il profilo della efficienza e della capacità di competere con la concorrenza, soprattutto per quanto concerne l'attività di lavorazione dei tabacchi;

considerato che a tal fine appare indispensabile, come peraltro ha sottolineato la stessa Corte dei conti, provvedere ad un recupero di competitività da perseguire in primo luogo mediante l'adozione di logiche di gestione manageriali e la trasformazione della struttura amministrativa;

tenuto conto che la riforma deve avvenire in termini tali da evitare di disperdere risorse ed esperienze che possono essere più proficuamente utilizzate, e che a tal fine si deve procedere in modo da mantenere le manifatture di più antica tradizione localizzate sul territorio nazionale;

considerato altresì che l'istituzione dell'ETI nei termini prospettati dallo schema di decreto legislativo corrisponde alle predette finalità;

preso atto delle difficoltà emerse nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge governativo vertente sulla medesima materia, a causa delle quali non è stato possibile pervenire all'approvazione definitiva di un provvedimento di riforma della AAMS entro i tempi rapidi che la necessità di fronteggiare la gravità della situazione della medesima amministrazione richiede;

rilevato che per questo motivo il Governo ha deciso di avvalersi dello strumento del decreto delegato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997, che consente all'Esecutivo di emanare decreti legislativi diretti a razionalizzare l'ordinamento delle amministrazioni autonome;

considerato che il ricorso allo strumento del decreto delegato appare quindi giustificato da effettive esigenze, e conforme al dettato

della legge di delega per quanto concerne il rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

rilevato che il testo dello schema di decreto legislativo prospetta una organica riforma che è diretta a promuovere un complesso processo di ristrutturazione da cui derivano numerose implicazioni di ordine giuridico, economico-patrimoniale e in materia di trattamento del personale, in termini tali da evitare ingiuste penalizzazioni e cercando di conciliare l'obiettivo di una incisiva azione di recupero di efficienza con la previsione di alcune misure a tutela dei lavoratori dipendenti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia garantito l'immediato avvio dell'attività dell'Ente tabacchi italiani, a tal fine assicurando il coordinamento fra le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 4 dell'articolo 3;

2) siano coordinate le disposizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 1, con particolare riferimento alle attività commerciali, allo scopo di evitare eventuali equivoci e dubbi in sede interpretativa riguardo alle attività attribuite all'Ente e a quelle che restano in capo all'AAMS;

3) al medesimo comma 2 dell'articolo 1 sia aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 5 sono adottate disposizioni per la regolamentazione dell'attività di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati»;

4) all'articolo 3, comma 4, si forniscano elementi quanto alla composizione della commissione straordinaria che il Ministro delle finanze deve nominare ai fini dell'ordinato trasferimento delle risorse all'ETI, e si stabilisca in sei mesi il termine massimo entro il quale la commissione deve concludere i suoi lavori;

5) all'articolo 4 siano meglio coordinate le disposizioni di cui ai commi 4 e 5;

6) al medesimo articolo 4, comma 4, si precisi che il personale risultante in esubero può essere riammesso nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o in quelli di altre pubbliche amministrazioni in soprannumero, conformemente a quanto disposto dal decreto-legge n. 437 del 1996, convertito dalla legge n. 556 del 1996, e nell'ultimo periodo si stabilisca che al medesimo personale deve essere riconosciuta, oltre che la posizione economica, anche l'anzianità che avrebbe conseguito se non fosse transitato nell'ente o nelle società;

7) l'articolo 5 sia riformulato nei seguenti termini: «Con decreto del Ministro delle finanze è adottato il regolamento contenente disposizioni di attuazione delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto legislativo»;

e con le seguenti osservazioni:

a) siano indicate più precisamente le disposizioni del codice civile richiamate al comma 3 dell'articolo 1, in base alle quali sarebbe disciplinata l'attività dell'ETI;

b) sia riformulato il comma 6 dell'articolo 1 in modo da precisare che l'obbligo di trasmettere al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, si riferisce ad un atto del Governo qual è lo schema di delibera del Consiglio dei ministri, e non alla eventuale deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ETI;

c) all'articolo 2, comma 2, si precisi che il termine di un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione si riferisce al periodo entro il quale debbono essere adottate le determinazioni riguardanti i programmi e i processi di ristrutturazione, risanamento e incremento delle produzioni;

d) all'articolo 3, si introduca una disposizione di carattere tributario, conformemente a quanto affermato nella rubrica del medesimo articolo, finalizzata a garantire il regime di neutralità fiscale per le operazioni relative alla istituzione dell'ETI.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Nelle premesse sopprimere il punto secondo, in quanto suona come severa condanna di un'Amministrazione pubblica senza adeguata motivazione.

1. GUBERT

Nelle premesse sopprimere i punti sesto, settimo e ottavo, in quanto presuppongono che se il Governo ritiene «lento» il procedere del Parlamento (punto sesto), per ciò stesso può prescindere da esso, non solo, ma anche da quanto da esso già deciso, sia pure in modo non formalmente completo.

2. GUBERT

Sopprimere i capoversi 6, 7, 8 della narrativa.

3. BONATO

Premettere al punto 1) delle condizioni la seguente:

D) «Al comma 1 dell'articolo 1 sia previsto che la scelta del comune sede dell'Ente possa essere determinata in autonomia dall'Ente stesso e non fissata per decreto a Roma».

4. GUBERT

Sia soppresso il punto 1) delle condizioni, prevedendo già lo schema di decreto la necessaria scansione temporale per un'operazione che, data la complessità richiamata nelle premesse del parere, non può essere «immediata».

5. GUBERT

La Commissione propone di sostituire il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: L'Ente svolge, dalla data di entrata in sedimento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

6.

MAGNALBÒ

La Commissione ritiene opportuno ampliare il termine previsto, dal comma 6 dell'articolo 1, per la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni estendendolo ad un periodo di 36 mesi. Si ritiene quindi di modificare il testo sostituendo alle parole: non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi le seguenti: non prima di 36 mesi.

7.

MAGNALBÒ

Dopo il punto 1) delle condizioni, aggiungere la seguente:

1-bis) all'articolo 1, comma 6, sia stralciato il principio che, se le competenti commissioni parlamentari non si esprimono entro 45 giorni, il loro parere si intenda positivo.

8.

GUBERT

Aggiungere dopo il punto 1):

4) all'articolo 1, comma 6, sopprimere le parole «decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole».

8-bis.

BONATO

Dopo il punto 1) delle condizioni sia inserito il seguente:

1-bis) all'articolo 1, comma 6, sia previsto che non solo una parte, ma «la maggior parte» delle azioni sia riservata all'azionariato diffuso, in modo che si arrivi a un assetto societario da «public company».

9.

GUBERT

Sostituire il punto 2 delle condizioni con il seguente:

«L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attività e servizi di natura industriale e strumentali rispetto alle attività esercitate».

10.

NUCCIO CARRARA

Sostituire il punto 2 delle condizioni con il seguente:

2) sia riformulato il comma 7 dell'articolo 1 nei seguenti termini:

«L'Amministrazione dei Monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attività e servizi di natura industriale strumentali per l'esercizio del lotto e delle lotterie».

11.

NUCCIO CARRARA

Al punto 2) la Commissione ritiene opportuno inserire dopo il comma 6 dell'articolo 1 il seguente comma:

«6-bis. Alle società per azioni saranno trasferite tutte le attività produttive e commerciali già attribuite all'Ente. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già conferite o affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed all'Ente tabacchi italiano».

12.

MAGNALBÒ

Al punto 2) la Commissione ritiene opportuno inserire alla fine del comma 7 il seguente periodo:

«La concessione deve regolare espressamente le modalità di applicazione dell'articolo 2597 del codice civile e di ogni altra norma a tutela del consumatore e della concorrenza».

13.

MAGNALBÒ

Al punto 2) la Commissione ritiene opportuno aggiungere alla fine del comma 7 dell'articolo 1 il seguente periodo: La concessionaria decade ove nell'anno di approvazione del bilancio risultino perdite pari o superiori ad un quinto del capitale sociale.

14.

MAGNALBÒ

Dopo il punto 2) delle condizioni, inserire il seguente:

2-bis) l'articolo 2 sia completamente riscritto rendendolo coerente con la natura dell'ente come società per azioni. Diritti e doveri dei soci di una società per azioni sono già disciplinati e quindi all'ente va applicata la disciplina prevista per le altre SpA, anche se il proprietario delle azioni è lo Stato.

15.

GUBERT

Dopo il punto 3) delle condizioni, inserire il seguente:

3-bis) All'articolo 2, comma 2, si preveda che, ai fini della designazione dei rappresentanti dei lavoratori da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative, si consideri come unica organizzazione un insieme di più organizzazioni sindacali legate tra loro da un patto di unità di azione, al fine di consentire una rappresentanza realmente pluralista.

16.

GUBERT

La Commissione, in considerazione del testo approvato dal Senato il 5 giugno 1997, relativo all'istituzione dell'Ente tabacchi italiani e in particolare alle norme relative l'istituendo Comitato consultivo paritetico, ritiene opportuno che anche il provvedimento in titolo nell'ambito di detto Comitato, di cui al comma 2 dell'articolo 2, includa la presenza di un rappresentante dei tabaccai.

17.

BONATESTA

Al parere del relatore, inserire dopo il punto 3) il seguente punto 3-bis): Prevedere la partecipazione di un rappresentante dell'Associazione di categoria – rivenditori di tabacchi – nel Comitato consultivo paritetico di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto.

18.

STUCCHI

Dopo il punto 3) del parere del relatore aggiungere il seguente 3-bis:

«All'articolo 2 dello schema di decreto, comma 2, dopo la parola categorie *aggiungere il seguente periodo:* ed ancora un rappresentante della categoria dei tabaccai».

19.

LUBRANO DI RICCO

Dopo il punto 3) delle condizioni si inserisca il seguente:

3-bis) All'articolo 2, comma 2 sia prevista nel comitato paritetico la presenza di un rappresentante dei tabaccai, come già deciso dal Senato, dato che tale Comitato è chiamato ad esprimere pareri su «programmi generali» anche commerciali e anche attinenti la ristrutturazione, con riflessi non secondari sulla categoria, di importanza almeno pari a quella dei lavoratori dipendenti dall'ente.

20.

GUBERT

Dopo il punto 3, inserire il seguente:

3-bis) all'articolo 2, comma 2, occorre assicurare idonea rappresentanza alla categoria dei tabaccai nel Comitato paritetico.

21.

FRATTINI

Nella parte relativa alle condizioni, dopo il numero 3) si propone di inserire il seguente passo:

La categoria dei tabaccai comprende 60.000 aziende a gestione familiare, stanti gli effetti diretti che avranno le decisioni del comitato consultivo di cui al secondo comma dell'articolo 2 anche nei confronti di tabaccai si propone di inserire al secondo comma dell'articolo 2 dopo le parole: «rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'ente» le seguenti: «e rappresentanti dei gestori di magazzino rappresentanti dei tabaccai».

22.

PINGGERRA

Dopo il punto 3) inserire il seguente punto:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, terzo periodo, si ritiene necessario inserire tra i partecipanti al comitato consultivo paritetico anche i rappresentanti dei gestori di magazzino e dei tabaccai.

23.

MAGGIORE

All'articolo 2 comma 2, va prevista la rappresentanza della categoria dei tabaccai nel comitato consultivo paritetico.

24.

NUCCIO CARRARA

Dopo il punto 3 aggiungere il seguente punto:

3-bis. Si ritiene opportuno integrare la composizione del comitato consultivo paritetico di cui all'articolo 2, comma 2, prevedendo la partecipazione di una rappresentanza dei tabaccai, designata dalla organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria.

25.

GIARETTA

Aggiungere dopo il punto 3):

3-bis. Il comitato consultivo paritetico vede la partecipazione di un rappresentante dei tabaccai designato dall'organizzazione maggiormente rappresentativa della categoria.

26.

TAPPARO

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 2 comma 2 dopo le parole: in numero non inferiore a sei, *aggiungere le seguenti:* ed un rappresentante della categoria dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie.

27.

MUNDI

Aggiungere dopo il punto 3):

La Commissione ritiene opportuno che la composizione del Comitato consultivo paritetico, di cui all'articolo 2 comma 2, sia integrata da due rappresentanti della produzione e della prima trasformazione del tabacco.

28.

MAGNALBÒ

Aggiungere dopo il punto 3):

La Commissione ritiene opportuno che il Governo, nella fase di costituzione del consiglio di amministrazione e nella successiva privatizzazione del monopolio di Stato, tenga in considerazione gli interessi dei produttori e dei trasformatori di tabacco, poichè tale settore in Italia coinvolge oltre 175.000 lavoratori.

29.

MAGNALBÒ

Dopo il punto 3) delle condizioni inserire il seguente:

3-bis) all'articolo 2, comma 3 si preveda che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti dall'Assemblea dei soci e il presidente sia eletto nel suo seno dal Consiglio di amministrazione. Identicamente sia l'assemblea dei soci ad eleggere i revisori dei conti di cui al comma 5.

30.

GUBERT

Dopo il punto 3) delle condizioni sia inserita la seguente:

3-bis) All'articolo 2, comma 3, si preveda che il presidente sia eletto dal consiglio di amministrazione, come si conviene ad una società per azioni con un minimo di autonomia.

31.

GUBERT

Al punto 4): La Commissione ritiene opportuno che siano specificati i requisiti dei membri della istituenda Commissione straordinaria, di cui al comma 4 dell'articolo 3, deputata al trasferimento delle risorse ai fini dell'inizio delle attività dell'ente pubblico economico. Si ritiene altresì che le proposte di nomina – da parte del Ministro delle finanze – e i relativi *curricula* debbano essere sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

32.

MAGNALBÒ

Abolire il punto 5) delle condizioni o, in subordine, aggiungere:

5) ...precisando che l'articolo 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modificazioni non sono applicabili agli esuberanti derivanti dell'ammissione e riammissione, in soprannumero, nei ruoli della pubblica amministrazione per effetto di processi di ristrutturazione dell'Ente o delle successive società per azioni.

33.

LI CALZI.

Sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) all'articolo 4 sostituire il comma 4 con il seguente: il personale trasferito all'ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, anche in soprannumero, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale riammesso si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, come modificata dall'articolo 8 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556. La riammissione avviene mediante specifici accordi di mobilità, in aree territoriali della stessa provincia o di province limitrofe, e di riqualificazione del personale intercorsi fra l'ente o le società derivate, le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto personale viene riconosciuta la posizione economica, nonché l'anzianità, che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'ente o nelle società».

34.

BONATO

Sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) all'articolo 4 sostituire il comma 6 con il seguente: al personale che venisse dichiarato in esubero che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione di esubero, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n.141, con onere a carico dell'ente o della società derivata».

34-bis.

BONATO.

Al punto 5) la Commissione ritiene opportuno modificare l'articolo 4 affinché siano inserite le seguenti disposizioni normative: Il personale trasferito alla SpA ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento all'Ente, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'Ente provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo lordo del 5 per cento e, al relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento della collocazione in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento all'Istituto nazionale previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

35.

MAGNALBÒ

Sostituire il punto 6) con il seguente:

6) all'articolo 4 sopprimere il comma 5.

36.

MARCHETTI

Al punto 6 delle condizioni va precisato che il personale risultante in esubero è riammesso nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o in quelli di altre pubbliche amministrazioni anche in soprannumero.

37.

NUCCIO CARRARA

Aggiungere dopo il punto 6):

6-bis. Al comma 9 dell'articolo 4 si precisi che il Fondo di previdenza di cui all'articolo 17 della legge 25 del 1986 conserva la sua validità e che, in sede contrattuale, si definisca il suo finanziamento, con quote a carico del lavoratore, e che il Fondo stesso possa essere utilizzato per il finanziamento della previdenza integrativa di cui al comma 2 dell'articolo 4.

38.

LI CALZI

Aggiungere dopo il punto 6):

6-ter. Si sopprima il comma 10 dell'articolo 4 e si ripristini, in materia di prepensionamento, il testo del disegno di legge n. 1822 già approvato dal Senato ed ora all'esame della VI Commissione della Camera che prevede, per il personale in esubero, l'applicazione della legge 141 del 1990.

39.

LI CALZI

Al punto b), sesto comma, sopprimerlo, può configurarsi eccesso di delega in quanto è impossibile conferire, come di fatto viene implicitamente con il presente decreto legislativo, ad una società per azioni di monopolio della produzione di tabacchi oggi riservata allo Stato dalla legge n. 907 del 17 luglio 1942, articolo 42.

40.

NUCCIO CARRARA

Aggiungere dopo il punto b):

La Commissione ritiene opportuno aggiungere alla fine del comma 6 dell'articolo 1 i seguenti periodi:

«A tal fine prima della trasformazione il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine alla proprietà e al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori prevedendo la riserva di una parte delle stesse per un azionario diffuso comprendenti i dipendenti, i tabaccai e i gestori ai quali è consentita una sottoscrizione primaria fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse. Si applicano le disposizioni all'articolo 15, del comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni».

41.

MAGNALBÒ

Aggiungere dopo il punto b):

La Commissione ritiene opportuno che all'articolo 1, comma 6 venga prevista anche una riserva di azionariato sia per i produttori che per i trasformatori di tabacco.

42.

MAGNALBÒ

Sia soppressa l'osservazione c), dato che le determinazioni concernenti programmi generai e processi di ristrutturazione sono e devono essere un'attività continua del consiglio di amministrazione e non un'attività una tantum; pertanto il termine ivi previsto va inteso per le prime determinazioni al riguardo, non per tutte.

43.

GUBERT

ALLEGATO 3

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA, DEPOSITATA
DAL SENATORE RENZO GUBERT**

Premesso che:

il Senato ha approvato il 5 giugno 1997, e quindi in data successiva all'approvazione della legge 59 del 1997 (ritenuta legge delegante), un disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. n.1522) avente ad oggetto la disciplina trattata dallo schema di decreto in esame;

la Camera dei deputati ha all'esame tale disegno di legge (A.C. n. 3652);

il richiamato testo delegante, l'articolo 11 lettera a) della legge n. 59 del 1997, fa riferimento alla razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, che non risulta in alcun punto dello schema di decreto l'obiettivo dell'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;

il richiamato ulteriore testo delegante, l'articolo 11, lettera b), della legge n. 59 del 1997, si riferisce al riordino di enti pubblici nazionali che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale, e pertanto ad enti aventi natura e finalità diverse da quelle caratterizzanti l'AAMS;

la Commissione

ESPRIME PARERE CONTRARIO

allo schema di decreto stesso, in quanto privo di adeguata norma legittimante, come del resto anche indirettamente rilevabile dalle iniziative legislative in materia da parte del Governo, del Senato e della Camera successive all'approvazione della norma ora giudicata delegante.

GUBERT

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

82^a seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

indi del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,10.

(3291) *Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione*

(Parere alla 13^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento d'urgenza e propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(3206-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI dà conto delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione conviene nel formulare un parere di nulla osta.

(3216) Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (International Development Association)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge proponendo infine un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(3259) Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente DIANA comunica che il Presidente della Commissione affari esteri ha chiesto di precisare le motivazioni del parere condizionato reso sull'articolo 17, comma 4, nella seduta del 27 maggio 1998.

Il relatore ANDREOLLI ricorda la censura rivolta alla disposizione citata dal Presidente, che configura *prima facie* un obbligo di assistenza da parte di funzionari ai Presidenti e assessori regionali che partecipano alle riunioni della Conferenza. Tuttavia ritiene che la disposizione sia interpretabile anche come una norma autorizzatoria, che prevede una mera facoltà, non già un obbligo evidentemente lesivo del principio di autonomia.

Su proposta del relatore, si conviene quindi di esprimere un parere favorevole, nel presupposto che l'articolo 17, comma 4 configuri per le regioni una mera facoltà e non un obbligo e confermando le altre osservazioni già formulate nel parere del 27 maggio.

(961) CARCARINO ed altri. - Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa

(Parere su nuovo testo alla 4^a Commissione: contrario)

Il relatore ANDREOLLI ritiene che il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito aggravi le ragioni di censura già rivolte all'originaria formulazione, alla stregua del principio di buon andamento delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 97 della Costituzione: si tratta, infatti, di un inquadramento *ope legis* nei ruoli del Ministero della difesa.

Propone pertanto di confermare il parere contrario.

La Sottocommissione consente.

(388) MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica

(962) PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2358) SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2800) MICELE ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.

Si tratta di normative dirette a limitare l'esercizio delle attività in questione, sottoponendolo a requisiti soggettivi e a vincoli autorizzatori. A tali prescrizioni sono connesse misure sanzionatorie di natura amministrativa.

Premesso che l'esercizio di attività economiche è stato regolato recentemente di preferenza attraverso strumenti non legislativi, che conseguono sovente a misure specifiche di delegificazione, egli osserva che il regime autorizzatorio, e le sanzioni conseguenti, non potrebbero essere legittimamente applicate a imprese e cittadini di paesi comunitari che esercitano le attività in questione, anche in Italia, osservando le rispettive legislazioni nazionali.

Aggiunge che la regolazione delle attività di cui si tratta interferisce con la disciplina di altre attività contigue, esercitate contestualmente anche dagli stessi sospetti e sottoposte ad altre normative. Vi sono inoltre profili di rilevanza costituzionale in riferimento al principio di libertà delle espressioni artistiche e a quello di libera manifestazione del pensiero.

Va rilevata criticamente, infine, la mancata considerazione delle attività pregresse esercitate in forma di lavoro autonomo, quale requisito utile tra quelli indicati dalla normativa in esame.

Il senatore ANDREOLLI pone un quesito di ordine generale concernente l'obiettiva necessità di una legge in materia .

Secondo il relatore, la legge è necessaria quantomeno per assicurare un sistema di sanzioni conseguente alla prescrizione di requisiti per l'esercizio delle attività.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni indicate dal relatore.

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il contenuto del disegno di legge, da apprezzare per le finalità e le soluzioni proposte. Propone dunque di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3291) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che sul decreto-legge in titolo, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3217) Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che il disegno di legge introduce modifiche alla normativa vigente sui passaporti, prevedendo tra l'altro la validità decennale di tali documenti attraverso la soppressione del rinnovo dopo cinque anni. Sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro elementi in ordine agli eventuali effetti finanziari di tale soppressione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che dal disegno di legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poichè le minori entrate sono compensate dalle minori spese derivanti dal venir meno delle procedure di rinnovo quinquennale.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(3237) Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato

(Parere su testo ed emendamenti alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa di finanziamento di un piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato; sono stati successivamente trasmessi alcuni emendamenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore VEGAS rileva che l'utilizzazione dei limiti di impegno per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie dello Stato non sembra coerente con la soppressione delle autorizzazioni a contrarre mutui effettuata nel collegato al fine di consentire una maggiore trasparenza del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver precisato di non avere osservazioni da formulare in relazione al testo del disegno di legge in titolo e agli emendamenti trasmessi, sottolinea che il mantenimento nella legge finanziaria di poste corrispondenti a limiti di impegno è destinata a consentire la partecipazione dello Stato alla realizzazione di opere da parte di soggetti non statali; le disposizioni del disegno di legge rientrano, quindi, tra le fattispecie ancora previste per l'utilizzazione dei limiti di impegno.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta.

(227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100 e 2155-B) Emendamento al disegno di legge: *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*, approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; Pontone ed altri; Ascitti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: contrario)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge; è pervenuto, successivamente, un emendamento, per il quale non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver osservato che l'emendamento aumenta l'utilizzazione del Fondo speciale, accantonamento della Presidenza del consiglio, e che tali risorse sono interamente prenotate da finalizzazioni già individuate, destinate a realizzare il programma di Governo, esprime avviso contrario sull'emendamento.

Il relatore RIPAMONTI propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 7.1.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(1375-1775-2129 e 2204) Legge quadro sul sistema fieristico

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo unificato. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Parere in parte favorevole in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti. Prosegue l'esame sul testo unificato, sospeso il 5 maggio)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 5 maggio scorso, aveva rinviato l'esame del disegno di legge, su richiesta del rappresentante del Governo. Sono pervenuti successivamente alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano gli emendamenti 7.9, 7.6, 7.8, 7.13, 7.1, 7.10 e 7.5, che, aumentando il numero dei componenti del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, sembrano comportare maggiori oneri rispetto alla formulazione del disegno di legge. Rileva, inoltre, che gli emendamenti 10.3 e 10.9 sembrano ampliare la platea dei beneficiari delle agevolazioni previste all'articolo 10; sarebbe opportuno, al riguardo, acquisire l'avviso delle Finanze.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'articolo 7 del disegno di legge in titolo che istituisce un Comitato tecnico consultivo e sugli emendamenti che incrementano il numero dei partecipanti; formula, inoltre, avendo anche acquisito il parere delle Finanze, avviso contrario sull'emendamento 10.9, poichè, ampliando le agevolazioni previste all'articolo 10, comporta minori entrate per il bilancio dello Stato.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 7 e sull'articolo 10, commi 3 e 4; propone, altresì, di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 7.9, 7.6, 7.8, 7.13, 7.1, 7.10, 7.5 e 10.9, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3233) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo del disegno di legge. Sono stati tra-

smessi successivamente due emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 1.2 che, in sostanza, sopprime gli articoli 1 e 4 del testo e modifica il comma 4 dell'articolo 2. Non sembra che da ciò possano derivare oneri finanziari aggiuntivi, anche se appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in particolare sulla riformulazione del comma 4 dell'articolo 2.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni in relazione all'emendamento 1.2.

La Sottocommissione su proposta del relatore esprime quindi parere di nulla osta.

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI: Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari

(Parere alla 11^a Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MORANDO osserva che la Sottocommissione, nella seduta del 27 maggio scorso, ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge n. 3157, di analogo contenuto a quello in esame. Dovrebbe, quindi, essere formulata analoga richiesta anche su tale disegno di legge.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(2393) BONATESTA: Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità

(Parere alla 11^a Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che il disegno di legge contiene modifiche alle disposizioni vigenti in materia di pensioni di inabilità e di assegni di invalidità. I commi 43 e 43-bis limitano gli effetti delle norme sul cumulo tra più pensioni e conseguentemente sembrano determinare maggiori oneri per l'INPS. Il comma 43-ter, invece, introduce modifiche sulle modalità di calcolo degli importi pensionistici che sembrano determinare effetti finanziari positivi. Appare, pertanto, opportuno acquisire elementi – eventualmente attraverso la richiesta di una relazione tecnica – sulla quantificazione dell'insieme degli effetti finanziari.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, osservato che dal disegno di legge derivano effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato non quantificati e non coperti, ritiene opportuno richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica.

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS - Artigiani obbligatori annullati in contributi IVS - Artigiani volontari

(Parere alla 11ª Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MORANDO fa presente che il disegno di legge prevede la possibilità per gli artigiani che non hanno richiesto la restituzione dei contributi versati ai sensi della legislazione vigente, che tali contributi siano convalidati agli effetti pensionistici. Appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in ordine ai possibili effetti finanziari di tale previsione, sia con riferimento alla congruità delle contribuzioni, che all'eventuale carattere oneroso della ricongiunzione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che l'iniziativa potrebbe comportare la rinuncia per l'INPS al recupero dei contributi dovuti per l'effetto retroattivo del nuovo inquadramento e quindi comportare uno squilibrio per il bilancio dell'ente. Anche per il disegno di legge in titolo, appare opportuno procedere alla quantificazione degli effetti finanziari.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 9

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano Prodi, sulla politica economica del Governo dopo l'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, recante proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili (3309).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- e della petizione n. 139 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).

- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).*
- BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3229).

VII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).*
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti (3217).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame di emendamenti ai disegni di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).
- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante variazione dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 265).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 8,30, 15 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri. - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO. - Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari (3081).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (3283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3229).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 14,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze di-

plomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119).

- Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale (3108).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (*International Development Association*) (3216).
- Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania (3239).
- Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n.368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (3259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea (2995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 (2996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997 (3058).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997 (3092).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Sud Africa per evita-

- re le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995 (3114).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997 (3118).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997 (3140).
 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996 (3148) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).

- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona (n. 263).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARCARINO ed altri. - Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa (961).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione, per separazione organica dell'Ateneo, della seconda Università di Milano (n. 256).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).

- MONTELEONE. - Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario (2405).

Materie di competenza

- Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sulla situazione del patrimonio culturale nelle zone delle Marche e dell'Umbria colpite dalla recente fase sismica.
- Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sulla ricostruzione della cattedrale di Noto e sulla situazione del patrimonio culturale di Noto e del Val di Noto.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema del decreto ministeriale n. 139037 recante variazioni compensative tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 1998 (n. 258).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Piano di riordino del comparto di cabotaggio del Gruppo Finmare (n. 259)

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti (2206-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (3237).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 15

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per l'università e ricerca scientifica e tecnologica Tognon in relazione alle questioni attinenti gli organismi geneticamente modificati.

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; De Luca Athos; Pontone ed altri; Ascitti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. - Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano (1375).
 - MACONI ed altri. - Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (1775).
 - MANTICA ed altri. - Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (2129).
 - SELLA di MONTELUCE ed altri. - Norme per lo svolgimento delle attività fieristiche (2204).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 15

Sui lavori della Commissione

Comunicazioni del Presidente sulla proposta di indagine conoscitiva riguardante la Centrale ENEL di Montalto di Castro.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive dei decreti legislativi emanati a norma degli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera *d*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (n. 266).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) (*limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998*)
- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- BONATESTA. - Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA ed altri. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 15 e 20,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).

- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione delle procedure di autorizzazione e commercializzazione dei presidi medico-chirurgici (257).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (260).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (3291).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene (n. 262).

Sui lavori della Commissione

Dibattito sulle iniziative da assumere e sulle procedure da seguire in merito ai recenti eventi di dissesto idrogeologico verificatisi in Campania il 5 maggio 1998, nonché sui programmi relativi alle indagini conoscitive autorizzate.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 20,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).
- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).

- GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZILIO ed altri. - Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. - Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).

III. Esame del disegno di legge:

- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione

- del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi.
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
 - SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
-

GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (3291).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti, Malagnino ed altri*).

- Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini (3249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).

Materie di competenza

Esame del seguente atto:

- Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, relativa agli anni 1996 e 1997 (*Doc. LIX, n. 1*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 13,30

Esame della relazione relativa alle regioni Piemonte e Liguria.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 19,30

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

- Audizione del professor Stefano Silvestri.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo (*con votazione del relativo parere*) contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 461, del 1997, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 3 giugno 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
